Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 636

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 12 ottobre 2016

INDICE

Commissioni congiunte

7ª (Istruzione-Senato) e VII (Cultura, scienza e istruzione-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 10) . . . . . *Pag.* 5

Commissioni riunite

2ª (Giustizia) e 10ª (Industria, commercio, turismo):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 1) . . . . . *Pag.* 6

3ª (Affari esteri) e 4ª (Difesa):

Plenaria . . . . . » 7

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Plenaria . . . . . *Pag.* 13

2ª - Giustizia:

Plenaria . . . . . » 21

4ª - Difesa:

Plenaria . . . . . » 25

5ª - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 27

Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 34

6ª - Finanze e tesoro:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 38

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 63) . . . . . » 46

Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 46

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

7ª - Istruzione:
Plenaria . . . . . *Pag.* 48
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 287) . . . . . » 58

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Plenaria . . . . . » 59

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 293) . . . . . » 65
Plenaria . . . . . » 65
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 294) . . . . . » 66

10ª - Industria, commercio, turismo:
Plenaria . . . . . » 67

11ª - Lavoro:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 86) . . . . . » 116
Plenaria . . . . . » 116

12ª - Igiene e sanità:
Plenaria . . . . . » 118
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 217) . . . . . » 120
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 218) . . . . . » 121

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 198) . . . . . » 122
Sottocommissione per i pareri . . . . . » 122
Plenaria . . . . . » 123

14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 135
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 154

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:
Plenaria . . . . . *Pag.* 160

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:
Plenaria . . . . . *Pag.* 165

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Ufficio di Presidenza . . . . . » 166

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:
Plenaria . . . . . » 167
Ufficio di Presidenza . . . . . » 168

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

Plenaria . . . . . *Pag.* 169
Ufficio di Presidenza . . . . . » 172

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria (1ª pomeridiana) . . . . . » 173
Plenaria (2ª pomeridiana) . . . . . » 173

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

Ufficio di Presidenza . . . . . » 175
Plenaria . . . . . » 175

COMMISSIONI CONGIUNTE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VII (Cultura, scienza e istruzione)

della Camera dei deputati

Mercoledì 12 ottobre 2016

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione del Senato
MARCUCCI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,30

AUDIZIONE DEL CAPO DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA E IL DIRETTORE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA IN MERITO ALL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 329 (SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA)

COMMISSIONI 2ª e 10ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

10ª (Industria, commercio e turismo)

Mercoledì 12 ottobre 2016

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1950 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AZIONE DI CLASSE)

COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

Mercoledì 12 ottobre 2016

Plenaria

26ª Seduta

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Amendola.

La seduta inizia alle ore 14,45.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (n. COM (2016) 447 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 160)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il presidente LATORRE rileva che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.

I relatori SANGALLI *(PD)* e VATTUONE *(PD)* presentano quindi una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato).

Il PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare per dichiarazione di voto.

Previa verifica del numero legale pone quindi in votazione la proposta di risoluzione dei relatori, che risulta approvata.

Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio «Elementi di un quadro strategico dell'UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza» (JOIN (2016) 31 definitivo) (n. 197)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 161)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il presidente LATORRE analogamente a quanto riscontrato nell'esame del precedente atto, rileva che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.

I relatori SANGALLI *(PD)* e VATTUONE *(PD)* presentano quindi una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato).

Il PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare per dichiarazione di voto.

Previa verifica del numero legale pone quindi in votazione la proposta di risoluzione dei relatori, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 14,55.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 447 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ (*Doc.* XVIII, n. 160)

Le Commissioni riunite,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace;

premesso che:

l'atto comunitario in questione estende –in circostanze eccezionali- l'assistenza dell'Unione al potenziamento delle capacità degli operatori militari nei paesi *partner*, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile e in particolare all'instaurazione di società pacifiche e inclusive;

viene stabilito che gli operatori militari siano finanziati soltanto se le esigenze non possono essere soddisfatte mediante il ricorso ad operatori civili e se la possibilità di costruire società stabili, pacifiche e inclusive è ostacolata da una grave minaccia sull'esistenza di istituzioni statali funzionanti o queste non sono più in grado di far fronte a questa grave minaccia;

è altresì previsto che deve esistere un consenso tra la comunità internazionale e/o l'Unione e il paese interessato sul fatto che il settore della sicurezza, e in particolare quello militare, sono fondamentali per la stabilità, la pace e lo sviluppo, soprattutto nelle situazioni di crisi e nei contesti fragili;

restano comunque escluse dal provvedimento le spese militari ricorrenti, gli acquisiti di armi e munizioni, e la fornitura di formazione che è intesa unicamente a contribuire alla capacità di lotta delle forze armate;

rilevato che:

il provvedimento rappresenta un importante sforzo per superare le lacune negli strumenti a disposizione dell'Unione –anche tramite una favorevole interpretazione delle disposizioni vigenti- in ordine al sostegno agli operatori militari e si colloca pienamente nell'ambito dell'approccio globale dell'Unione europea alle crisi e ai conflitti esterni di cui alla comunicazione congiunta dell'11 dicembre 2013, nonché degli indirizzi contenuti nella Strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione;

la modifica legislativa in esame potrà consentire di coadiuvare attivamente le missioni PSDC –esistenti e future- in particolare quelle finalizzate ad attività di assistenza e addestramento, consentendo all'Unione europea di provvedere a tipologie di sostegno attualmente non finanziabili;

per la prima volta verranno finanziati direttamente dal bilancio dell'Unione spese riconducibili nell'ambito delle missioni PSDC, consentendo altresì, a quanto si evince da un attento esame della proposta legislativa, di poter utilizzare direttamente questo strumento di cooperazione per svolgere compiti di sostegno e assistenza militare anche senza che sia necessario – specialmente negli interventi di portata più ridotta o che comunque costituiscono corollario di più ampie attività di natura civile- il varo di un'apposita missione militare, decisione accompagnata dalle note difficoltà politiche, tecniche e procedurali;

l'istituzione di una linea di finanziamento per cooperazione in ambito militare impone di definire puntualmente le competenze delle autorità, militari e civili, dell'Unione europea presenti nell'area oggetto di intervento;

viste altresì le osservazioni formulate dalla Commissione Politiche dell'Unione europea l'11 ottobre 2016;

si pronunciano in senso favorevole con le seguenti osservazioni:

a) si condivide la scelta di utilizzare quale base giuridica gli articoli 209, paragrafo 1 e 212, paragrafo 2 del TFUE e si incoraggia altresì la Commissione ad utilizzare tutti gli strumenti attualmente previsti dai trattati al fine di sostenere efficacemente la PSDC, in linea con la nuova Strategia globale delineata dall'Alto rappresentante ed in una prospettiva volta a superare gli stringenti vincoli attualmente posti in materia di finanziamento della Difesa comune;

b) sempre nell'ambito di un approccio volto ad un efficace sostegno della PSDC, si auspica altresì un efficace coordinamento tra le misure di cooperazione in materia militare previste dalla proposta in esame e – ove presenti nell'area di intervento – delle missioni militari dell'Unione ivi dispiegate, al fine di implementare un'efficace delimitazione delle attribuzioni delle autorità civili e militari ed evitare duplicazioni e conflitti di competenza.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 197 (*Doc.* XVIII, n. 161)

Le Commissioni riunite,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio «Elementi di un quadro strategico dell'UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza»,

premesso che:

con la Comunicazione in titolo viene tracciato un quadro unico di sostegno, a livello dell'Unione europea, alla riforma del settore della sicurezza, con l'obiettivo di promuovere e rafforzare gli sforzi dei Paesi *partner* per migliorare la sicurezza pubblica e l'efficacia complessiva del comparto;

il documento tiene conto della stretta interconnessione esistente fra la dimensione interna ed esterna dei temi legati alla sicurezza, rispecchiando l'approccio globale adottato dall'Unione, che comprende la politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), la politica estera e di sicurezza comune (PESC), gli strumenti di azione esterna, la cooperazione allo sviluppo e le politiche di vicinato e di allargamento;

il quadro strategico è destinato ad applicarsi in tutti i contesti e a tutti gli attori e strumenti dell'Unione europea, orientando l'individuazione, la pianificazione e l'attuazione di tutti gli strumenti di azione esterna collegati alla riforma del settore della sicurezza;

condividendo ed apprezzando l'impegno formulato nel documento:

ad avviare una valutazione più approfondita del settore della sicurezza nei Paesi interessati, in particolare attraverso le delegazioni UE;

a favorire un'ampia titolarità nazionale degli sforzi di riforma nei settori della sicurezza e della giustizia;

a garantire il coordinamento degli sforzi dell'Unione europea con quelli degli altri attori internazionali (ONU, organizzazioni regionali, organizzazioni non governative e della società civile, etc.) nel sostenere una strategia condivisa con i Paesi *partner*;

a utilizzare al meglio le competenze dei Paesi membri e dell'Unione europea in materia di sicurezza, in particolare mediante l'utilizzo degli strumenti di EUROPOL, CEPOL e FRONTEX, e delle risorse del

Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e dell'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD);

esprimendo altresì apprezzamento per l'inclusione, fra i settori di azione interessati dal quadro strategico dell'Unione:

del sostegno istituzionale ai Paesi *partner*, accompagnato da un ampio sforzo di dialogo politico e strategico, in particolare sulle questioni legate ai diritti umani, allo stato di diritto e alla democrazia;

del potenziamento delle capacità degli istituti di formazione regionali e nazionali;

del rafforzamento degli strumenti di sicurezza locale e di sorveglianza civile;

del disarmo, della giustizia di transizione e del controllo della diffusione delle armi, con particolare riferimento alle situazioni di *post*-conflitto;

confermando l'apprezzamento per il ruolo svolto dall'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4 del TUE, per garantire, nonostante le molte difficoltà esistenti, piena coerenza ed efficace coordinamento alle iniziative di azione esterna dell'Unione;

ribadita altresì la necessità che, nell'attuazione concreta del nuovo quadro strategico, venga data maggiore attenzione alla situazione geopolitica dei Paesi del Mediterraneo e delle aree ad esso limitrofe, tenuto conto delle problematiche e delle sfide che tale Regione comporta in termini di sicurezza per l'intera Unione europea;

impegnano il Governo:

a sostenere gli sforzi dell'Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, così come delle altre istituzioni europee nella messa in atto del quadro strategico per la riforma del settore della sicurezza e ad adoperarsi per il recepimento delle misure indicate.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 12 ottobre 2016

Plenaria

429ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa e Pizzetti e per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2550) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

La relatrice LO MORO *(PD)* illustra il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, sottolineando in particolare che l'articolo 5, al fine di assicurare la continuità negli incarichi apicali, direttivi superiori e direttivi presso la Corte di cassazione e la Procura generale della medesima Corte, prevede il trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2017, per coloro che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che sarebbero stati collocati a riposo nel periodo compreso tra la predetta data e il 30 dicembre 2017. Analogamente, l'articolo 10, per le medesime finalità, disciplina la proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e degli avvocati dello Stato: in particolare, al comma 1, si consente il trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2017, dei magistrati amministrativi che ricoprono una posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati dall'articolo 5 e che dovrebbero altrimenti essere collocati a riposo per sopraggiunti limiti di età.

Propone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando al contempo che le disposizioni richiamate presentano profili di criticità, in riferimento al principio di uguaglianza e al canone costituzionale di ragionevolezza, in base al quale – secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale – la legge deve regolare in maniera uguale situazioni uguali e in maniera razionalmente diversa situazioni diverse, con la conseguenza che, in presenza di eguali condizioni soggettive e oggettive, alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione, una disciplina differenziata potrebbe determinare discriminazioni arbitrarie e ingiustificate.

Le norme contenute nell'articolo 5 e nell'articolo 10 del decreto-legge, nel prorogare i termini di permanenza in servizio solo per le figure apicali della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, sono suscettibili di presentare pertanto un carattere discriminatorio, introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra giudici di legittimità e giudici di merito, in riferimento ad uno specifico aspetto che attiene ai tempi di collocamento a riposo, determinando peraltro incertezza circa l'orizzonte temporale del rapporto di lavoro.

Rileva, inoltre, che le disposizioni richiamate, oltre a presentare criticità sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza, non appaiono coerenti con l'articolo 104, primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, in base ai quali la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente, all'interno del quale i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Pertanto, propone di invitare la Commissione di merito a valutare la soppressione o la modifica delle norme in esame.

La PRESIDENTE osserva che le finalità delle misure adottate con il provvedimento in titolo, cioè l'eliminazione delle cause pendenti e la salvaguardia della funzionalità della giustizia amministrativa e contabile, non appaiono sufficienti a giustificare l'introduzione di una significativa disparità di trattamento all'interno della magistratura, con particolare riferimento al tema del collocamento a riposo. Poiché tali esigenze riguardano l'intero sistema giudiziario, sarebbe ingiustificabile una differenziazione tra i magistrati, i quali invece – ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, della Costituzione – si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il senatore ENDRIZZI *(M5S)* ritiene che, sebbene il trattenimento in servizio delle figure apicali della magistratura possa apparire ragionevole, a fronte dell'esigenza di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, conviene con i rilievi di costituzionalità prospettati dalla relatrice. A suo avviso, bisognerebbe valutare altresì l'incidenza di tale misura sui diritti individuali dei magistrati, con particolare riguardo al conseguimento dei requisiti per il collocamento a riposo.

La senatrice BERNINI *(FI-PdL XVII)*, nel convenire con i rilievi formulati dalla relatrice nella proposta di parere di costituzionalità, sottolinea che la previsione del trattenimento in servizio solo per le figure apicali della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e degli avvocati dello Stato introduce una irragionevole disparità di trattamento tra magistrati, in violazione degli articoli 3, 97, 104, primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione.

Rileva, inoltre, un pregiudizio per il ruolo del Consiglio superiore della magistratura, che – ai sensi dell'articolo 105 della Costituzione – è competente in materia di organizzazione degli uffici e della relativa pianta organica. A suo avviso, sarebbe stato possibile adottare misure differenti per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, per esempio attraverso apposite procedure concorsuali.

La relatrice LO MORO *(PD)* propone di modificare la proposta di parere, sottolineando, come rilevato dalla Presidente, che le ragioni poste a fondamento delle norme in esame – ovvero, da una parte, le molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso pendente davanti alla Corte di cassazione e, dall'altra, la salvaguardia della funzionalità della giustizia amministrativa e contabile – non sono tali da giustificare una così significativa differenziazione, dal momento che tali esigenze riguardano il sistema giudiziario nella sua interezza.

Il senatore PAGLIARI *(PD)* dichiara che si asterrà dalla votazione, in ragione del suo incarico di relatore sul provvedimento in sede referente, presso la Commissione giustizia.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice, pubblicata in allegato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Gianclaudio Bressa, sullo stato di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56

Prosegue l'audizione, sospesa nella seduta del 20 settembre.

Il sottosegretario BRESSA, nel replicare ai senatori intervenuti nel dibattito, anticipa che – a completamento delle informazioni già fornite – illustrerà una serie di dati, per una valutazione compiuta sullo stato di attuazione della legge n. 56 del 2014.

Precisa, innanzitutto, che – a seguito delle elezioni di secondo grado – gli attuali organi di governo degli enti di area vasta non risultano espressione di un determinato schieramento politico, ma per la maggior parte sono stati eletti su base territoriale. In ogni caso, tale aspetto potrà essere superato modificando la legge n. 56, a prescindere dal risultato del *refe-*

rendum confermativo sulla riforma costituzionale, al fine di prevedere l'elezione diretta del presidente da parte dell'assemblea dei sindaci. Verrebbe meno, in tal modo, la necessità di eleggere il consiglio provinciale, il cui ruolo istituzionale, peraltro, nei due anni di attuazione della riforma, si è rivelato non particolarmente significativo.

Si sofferma, quindi, sui dati relativi al processo di mobilità del personale delle Province. A tale proposito, ricorda che il personale in servizio alla data del 1º gennaio 2015 era pari a 41.205 unità. Di queste, 1.312 persone hanno maturato i requisiti per il collocamento a riposo fino al 31 luglio 2015, mentre altri 2.889 dipendenti avranno i requisiti previdenziali il 31 dicembre 2016, per un totale di 4.201 persone. I processi di mobilità, prima dell'attivazione del portale del Dipartimento della funzione pubblica, hanno interessato 741 dipendenti, mentre i bandi di mobilità volontaria del Ministero della giustizia hanno riguardato 592 unità. Attraverso il portale del Dipartimento, sono già state collocate 1.500 persone e altre 457 sono in fase di collocamento. Inoltre, 328 dipendenti sono stati assegnati ad altre istituzioni presso cui erano precedentemente in comando. In totale, quindi, sono state ricollocate 3.618 persone.

Presso le Regioni, sono state ricollocati 5.795 dipendenti. Se si considerano anche le 5.337 unità impiegate nei servizi per l'impiego, si conclude che la mobilità del personale delle ex Province ha coinvolto 18.951 persone. Inoltre, si avvia alla conclusione la seconda fase di mobilità obbligatoria presso il Ministero della giustizia, che ha messo a disposizione 800 posti per il personale in esubero da altre pubbliche amministrazioni. Restano quindi circa 20.000 dipendenti provinciali adibiti allo svolgimento delle funzioni fondamentali.

I 4.201 pensionamenti hanno determinato un risparmio di spesa pari a 168 milioni all'anno, mentre i trasferimenti per mobilità o comando di 3.618 dipendenti – destinati a coprire posti vacanti nelle amministrazioni interessate ed esclusi dal blocco del *turnover* – consentono un risparmio di 144,7 milioni all'anno, per un totale di 312,7 milioni all'anno.

Elenca, quindi, i risparmi generati dai minori costi per la rappresentanza politica, sulla base di dati forniti dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, che sarebbero pari a 105 milioni, di cui 88,9 milioni per la mancata corresponsione delle indennità e 16 milioni circa per spese connesse alle elezioni provinciali. Si stima, inoltre, che saranno conseguiti ulteriori risparmi, anche se non sono quantificabili in modo certo, con l'eliminazione delle spese di rappresentanza e convegni; la riduzione della partecipazione a società, che spesso generano perdite di esercizio, oltre ai costi dei consigli di amministrazione; l'eliminazione del personale di diretta collaborazione, che nel caso delle Regioni ordinarie porterebbe a un risparmio stimato fra gli 11 e i 22 milioni di euro all'anno, assumendo che in media i collaboratori dei presidenti di Provincia sono tra 5 e 10 persone. Un ulteriore risparmio riguarda il servizio affari generali, che risulta dimezzato e quindi determina un risparmio non solo per le spese connesse al personale, ma anche per quelle relative all'eser-

cizio della funzione, cioè affitti degli immobili, riscaldamento, opere di manutenzione e costi di esercizio.

Pertanto, sommando i risparmi connessi al personale e alla politica, si ottiene la cifra di 417,7 milioni, che risulta perfino superiore alla stima di 320 milioni, prospettata inizialmente dal ministro Boschi.

Con riferimento ai problemi di organico connessi alla soppressione della polizia provinciale, sottolinea che per molte Regioni si è conclusa la procedura di mobilità e quindi sono state ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale e per gli enti locali che insistono sul loro territorio. Risultano ancora soggette a restrizioni soltanto Calabria, Campania, Abruzzo, Molise, Puglia e Liguria.

Per quanto riguarda il rischio di un *deficit* di rappresentanza negli enti intermedi dei territori meno popolati, per effetto della riduzione del numero dei componenti del consiglio e dell'introduzione del voto ponderato, ritiene che il problema possa essere superato con la modifica della *governance* delle Province, attraverso la sostituzione del consiglio provinciale con l'assemblea dei sindaci.

Infine, precisa che le Province, in quanto enti costitutivi della Repubblica, continueranno a essere costituzionalmente rilevanti fino al termine della legislatura, come previsto dall'articolo 41 della legge di riforma costituzionale. Nel frattempo, secondo il comma 4 dell'articolo 40, il legislatore statale potrà comunque iniziare a ridefinire la legislazione in materia di enti di area vasta sotto il profilo ordinamentale, mentre le Regioni potranno dettare norme sugli aspetti organizzativi; tuttavia, queste disposizioni non entreranno in vigore prima dell'inizio della prossima legislatura.

Il senatore ENDRIZZI *(M5S)* ritiene che possano verificarsi condizionamenti politici, da parte dello schieramento di maggioranza, negli organi di governo degli enti di area vasta, tanto più in un sistema basato su un'elezione di secondo grado. Del resto, è noto che la politica riesca a influire più o meno esplicitamente perfino sulle nomine dei direttori generali delle aziende sanitarie locali. È necessario, quindi, un intervento per evitare simili distorsioni, che condizionano l'orientamento espresso dagli elettori.

In secondo luogo, a suo avviso, bisognerebbe scorporare dal totale dei risparmi di spesa i costi delle elezioni provinciali. Una corretta valutazione, infatti, presupporrebbe una quantificazione del danno arrecato dalla limitazione della partecipazione democratica dei cittadini alla vita politica.

Il sottosegretario BRESSA ribadisce che, nella maggior parte dei casi, le liste di candidati alle elezioni degli organi di governo degli enti di area vasta sono state formate secondo criteri di rappresentanza territoriale.

In secondo luogo, precisa che le stime sulle economie attese dalla soppressione delle Province sono state elaborate dalla Corte dei conti, che ha computato anche i risparmi relativi agli oneri per le consultazioni

elettorali, come risulta dall'audizione svolta presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, il 6 novembre 2013.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2550

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, rileva in particolare che:

– l'articolo 5, al fine di assicurare la continuità negli incarichi apicali, direttivi superiori e direttivi presso la Corte di Cassazione e la Procura Generale della medesima Corte, prevede il trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2017, per coloro che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che sarebbero stati collocati a riposo nel periodo compreso tra la predetta data e il 30 dicembre 2017;

– analogamente, l'articolo 10, per le medesime finalità, disciplina la proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e degli avvocati dello Stato: in particolare, al comma 1, si consente il trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2017, dei magistrati amministrativi che ricoprono una posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati dall'articolo 5 e che dovrebbero altrimenti essere collocati a riposo per sopraggiunti limiti di età.

Esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando al contempo che le disposizioni richiamate presentano profili di criticità, in riferimento al principio di uguaglianza e al canone costituzionale di ragionevolezza, in base al quale – secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale – la legge deve regolare in maniera uguale situazioni uguali e in maniera razionalmente diversa situazioni diverse, con la conseguenza che, in presenza di eguali condizioni soggettive e oggettive, alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione, una disciplina differenziata potrebbe determinare discriminazioni arbitrarie e ingiustificate.

Le norme contenute nell'articolo 5 e nell'articolo 10 del decreto-legge, nel prorogare i termini di permanenza in servizio solo per le figure apicali della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, sono suscettibili di presentare pertanto un carattere discriminatorio, introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra giudici di legittimità e giudici di merito, in riferimento ad uno specifico aspetto che attiene ai tempi di collocamento a riposo, determinando peraltro incertezza circa l'orizzonte temporale del rapporto di lavoro. Oltretutto, le ragioni poste a fondamento delle norme in esame – ovvero, da una parte, le molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso pendente davanti alla Corte di cassazione e, dall'altra, la salvaguardia della funziona-

lità della giustizia amministrativa e contabile – non sono tali da giustificare una così significativa differenziazione, dal momento che tali esigenze riguardano il sistema giudiziario nella sua interezza.

Le disposizioni richiamate, peraltro, oltre a presentare criticità sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza, non appaiono coerenti con l'articolo 104, primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, in base ai quali la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente, all'interno del quale i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Si invita, pertanto, la Commissione di merito a valutare la soppressione o la modifica delle norme in esame.

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 12 ottobre 2016

Plenaria

338ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2550) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il senatore PALMA *(FI-PdL XVII)*, preliminarmente, interviene criticamente sulla procedura parlamentare seguita dall'altro ramo del Parlamento che ha portato all'approvazione e all'introduzione dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge in titolo, concernente sostanziali modifiche al codice di procedura civile in materia di disciplina del ricorso per cassazione. Non vi è chi non veda, infatti, che la disposizione testé richiamata presenta contenuti assolutamente eterogenei rispetto alla materia del decreto-legge n. 168 del 2016.

Nonostante la copiosa giurisprudenza costituzionale in materia e i ripetuti richiami del Presidente della Repubblica al rispetto del principio di omogeneità del contenuto del decreto-legge nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione, ancora una volta la Camera dei deputati, in sede di conversione, non si è attenuta al contenuto precettivo del decreto-

legge, perseguendo, invece, scopi ulteriori rispetto alla conversione del provvedimento del Governo. A tale riguardo cita, per tutte, la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 in cui la Consulta ha ribadito che la legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge, nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione. Pertanto, gli emendamenti introdotti in sede di conversione non possono avere ad oggetto previsioni estranee a quelle del decreto-legge.

Preannuncia quindi che il Gruppo di Forza Italia presenterà in Assemblea una pregiudiziale di costituzionalità sull'articolo 1-*bis* citato. Oltretutto ravvisa una sorta di schizofrenia legislativa, considerato che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al procedimento davanti alla Corte di Cassazione costituiscono anche il contenuto dei principi di delega previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, dell'Atto Senato 2284, recante la delega per la riforma del processo civile, già approvato dalla Camera e attualmente all'esame della Commissione. Invita, pertanto, la maggioranza a riflettere sull'opportunità di mantenere nel decreto-legge le disposizioni di cui al richiamato articolo 1-*bis*.

Si sofferma poi sulla disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge che – secondo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati – prevede che il Primo Presidente della Corte di cassazione possa applicare alle sezioni della Corte, per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, i magistrati addetti all'ufficio del Massimario che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile. A tale riguardo manifesta la propria contrarietà e quella del Gruppo di Forza Italia alla disposizione testé richiamata laddove la stesa in particolare prevede il limite dei tre anni e la non rinnovabilità, in quanto in tal modo si attribuisce e si conserva alla prescrizione un carattere di palese eccezionalità. Passando poi alle disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati di cui all'articolo 3 del decreto-legge, non capisce la *ratio* che subordina il trasferimento del magistrato ordinario ad altra sede ad un periodo di permanenza quadriennale nella sede precedente, in sostituzione del previgente termine di tre anni. Ancor più gravi, sono le limitazioni previste dal successivo comma 1-*bis* del medesimo articolo 3, aggiunte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, in base alle quali le predette disposizioni non si applicano né ai magistrati assegnati in prima sede all'esito del tirocinio che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione, né ai magistrati che hanno avviato le procedure di trasferimento ad altra sede ovvero di assegnazioni ad altre funzioni alla medesima data di entrata in vigore. In questo modo – prosegue il senatore Palma – si creano grandi disparità di trattamento tra magistrati, violando le posizioni peculiari di ciascuno ed incidendo in materia sostanziale sulle aspettative individuali, legittimamente costituite all'interno del regime previgente.

Anche sotto questo profilo ravvisa evidenti problemi di costituzionalità delle disposizioni normative richiamate.

Per quanto riguarda poi l'articolo 5 che, al fine di assicurare la continuità negli incarichi apicali e direttivi presso la Corte di Cassazione e la relativa Procura generale, prevede il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2017 per coloro che non abbiano compiuto il 72º anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che sarebbero stati collocati a riposo nel periodo compreso tra la predetta data ed il 30 dicembre 2017, ritiene che tale norma non abbia senso ove non sia riferita anche ai capi degli uffici direttivi di 1º e 2º grado che quasi sempre hanno ragione di prolungare la permanenza in servizio molto più che i predetti magistrati di Cassazione. Osserva inoltre che la proroga in questione è la conseguenza nefasta del decreto-legge n. 90 del 2014 che ha stabilito il collocamento a riposo dei magistrati a 70 anni, abrogando la norma del vecchio ordinamento che prevedeva la possibilità del mantenimento in servizio dei magistrati fino a 75 anni e senza prevedere un'adeguata disciplina transitoria; peraltro conseguenze negative ha avuto anche la proroga prevista dall'articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 2015, che ha differito la fase transitoria dal 31 dicembre al 31 dicembre 2016.

Con riferimento al comma 2 del citato articolo 5, che reca modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006 nel senso di prevedere che le funzioni di legittimità siano conferite solo ai magistrati che al momento della vacanza del posto possono assicurare ancora 3 anni di servizio (attualmente sono richiesti 4 anni di servizio), ravvisa l'assenza di una disposizione transitoria per tutti i magistrati che, in ragione del decreto-legge n. 90 del 2014, citato, non hanno avuto la possibilità di concorrere ad incarichi direttivi. Infine si sofferma criticamente sulle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge in esame che, al fine di assicurare l'avvio del processo amministrativo telematico, prevede l'istituzione di una commissione di monitoraggio, presieduta dal Presidente aggiunto del Consiglio di Stato e composta anche dal Presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo, nonché la partecipazione degli stessi alle sedute del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa aventi ad oggetto l'adozione di misure finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità dello stesso processo amministrativo telematico. Orbene, in ragione del fatto che i magistrati dei TAR e quelli del Consiglio di Stato hanno ruoli distinti, anche al fine di evitare una sproporzione di maggioranze a favore dei componenti del Consiglio di Stato nel predetto Consiglio di Presidenza, quanto meno bisognerebbe specificare che si fa riferimento al Presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo al TAR. Infine fà appello a tutti i componenti della Commissione, siano essi rappresentanti della maggioranza ovvero delle opposizioni, ad apportare le opportune correzioni al testo del decreto-legge in ragione del fatto che il Senato della Repubblica ancora svolge pienamente la funzione legislativa.

Il senatore FALANGA *(AL-A)* ribadisce le proprie difficoltà ad approfondire una materia complessa come quella in esame nel breve tempo messo a disposizione della Commissione. Contravvenendo a quanto osser-

vato precedentemente dal senatore Palma ritiene, tuttavia, che la norma che porta da 3 a 4 anni il periodo di permanenza obbligatoria in una sede da parte del magistrato, avrà un impatto positivo sull'ordinamento.

Tuttavia si riserva di approfondire meglio le disposizioni che riguardano le modifiche al procedimento in cassazione, prima di esprimere una valutazione complessiva sul provvedimento in titolo.

Il presidente BUCCARELLA da quindi conto del parere che la Commissione affari costituzionali ha espresso sul provvedimento in titolo.

Dopo alcune precisazioni del senatore GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))* in ordine alla giurisprudenza costituzionale che ha ammonito più volte le Camere nel senso di rispettare il principio dell'omogeneità del contenuto del decreto-legge in sede di conversione, il presidente BUCCARELLA si sofferma sulla portata e sugli effetti del comma 1-*bis*, del citato articolo 3 del decreto-legge, relativo alle limitazioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati.

A tale riguardo svolge un breve dibattito al quale partecipano i senatori PALMA *(FI-PdL XVII)*, FALANGA *(AL-A)* e CALIENDO *(FI-PdL XVII)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente BUCCARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA ODIERNA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per oggi, mercoledì 12 ottobre, alle ore 20, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,45.

D I F E S A (4ª)

Mercoledì 12 ottobre 2016

Plenaria

193ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 8,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-02945, del senatore Santangelo ed altri, relativa all'incendio dell'*ex* deposito munizioni nel centro storico di Marsala (Trapani), rilevando che l'episodio in questione si era sviluppato alle ore 13 del 18 giugno scorso ed era stato completamente estinto intorno alle ore 17. Sul luogo era intervenuta tempestivamente la squadra antincendio dell'Aeronautica militare insieme a personale del Corpo forestale e, successivamente, i Vigili del fuoco con Forze di Polizia e Carabinieri.

Osserva quindi che all'interno dell'*ex* 108º deposito munizioni di Marsala non erano presenti uomini e mezzi, essendo il complesso non più utilizzato dall'Aeronautica militare per esigenze operative. Nel 2010, peraltro, la struttura era stata inserita tra i beni da dismettere (con decreto direttoriale del 5 marzo). A seguito dell'interesse manifestato dall'amministrazione comunale di Marsala per la valorizzazione degli immobili militari siti nel proprio territorio, il deposito era poi stato oggetto di un protocollo d'intesa firmato nel novembre 2010 e di un accordo attuativo del febbraio 2012; tali atti tuttavia non sono più vigenti per decorrenza dei termini di validità, in quanto l'accordo di programma (di cui agli articoli 6 del protocollo d'intesa e 4 dell'accordo attuativo) non è stato sottoscritto nei tempi previsti (la scadenza era prevista nel febbraio 2013). Ciò in

quanto l'amministrazione comunale non manifestò più, al riguardo, il proprio interesse.

Rileva inoltre che nel 2015 la Difesa aveva ulteriormente ribadito la disponibilità del complesso infrastrutturale per la definitiva dismissione all'Agenzia del demanio e che nel corso degli anni, la Forza armata ha comunque mantenuto costante attenzione, chiedendo anche la collaborazione delle locali Forze dell'ordine per il controllo dell'area.

Per quanto attiene, in particolare, all'eventuale presenza di materiale di armamento, dà conto dell'effettuazione di un intervento di bonifica sull'intera area, terminato il 20 ottobre 2014, rilevando altresì che la Forza armata ha avviato anche le opportune azioni per verificare la necessità di procedere, con specifici, ulteriori interventi nelle aree relative a cunicoli, grotte e vecchie cave esistenti che presentano una particolare conformazione geologica. Il sito è stato inoltre inserito nel piano di smaltimento dell'amianto, tuttora in corso. Infine, il tratto di recinzione metallica recentemente danneggiato è stato ripristinato.

Conclude osservando che la Forza armata provvede comunque a formalizzare regolari denunce all'autorità giudiziaria per casi di tentata intrusione, tagli alla rete di recinzione perimetrale esterna, sversamento di rifiuti di varia natura, danneggiamenti nell'area ed altre attività illecite.

Replica il senatore MARTON *(M5S)*, dichiarandosi parzialmente soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

Il presidente LATORRE dichiara infine conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 8,55.

B I L A N C I O (5ª)

Mercoledì 12 ottobre 2016

Plenaria

641ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 8,40.

AFFARI ASSEGNATI

(*Doc.* LVII, n. 4-*bis*) *Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 ottobre.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MANDELLI *(FI-PdL XVII)*, dopo aver lamentato l'eccessiva compressione dei tempi per la discussione della Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, rileva che rispetto alla mancata validazione del documento da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio il Governo ha assunto un atteggiamento superficiale, come se le stime di tale organismo, costituissero un aspetto meramente burocratico della procedura. Fa presente che, se un organismo tecnico quale l'Ufficio parlamentare di bilancio ha evidenziato difficoltà nel valutare la manovra predisposta dal Governo, a maggior ragione risulta problematico per i membri della Commissione riuscire a dare un giudizio compiuto sulla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza. Ritiene in definitiva che, per valutare la manovra sarà necessario attendere che il Governo presenti nei prossimi giorni il documento programmatico e il disegno di legge di bilancio.

Il senatore URAS *(Misto)* ricorda che l'Ufficio parlamentare di bilancio è nato per svolgere funzioni di verifica rispetto alle valutazioni presentante dal Governo. Fa presente che se obiettivo della manovra di finanza pubblica deve essere lo sviluppo del Paese, è necessario introdurre elementi di forte novità; al tempo stesso ritiene che l'attenzione posta all'equilibrio dei conti pubblici non debba essere l'unico elemento caratterizzante l'operato dell'Esecutivo. È infatti necessario tenere presente che il territorio del Paese è variamente articolato e presenta diverse peculiarità e potenzialità. Pertanto, è necessario che nelle risoluzioni che saranno votate sulla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza siano opportunamente evidenziati due temi: quello dello sviluppo economico del Mezzogiorno e la considerazione della questione sarda come questione nazionale, come peraltro già sottolineato in diverse mozioni recentemente approvate dal Parlamento.

La senatrice Silvana COMAROLI *(LN-Aut)* sottolinea come l'Ufficio parlamentare di bilancio sia un organismo tenuto a fornire al Parlamento valutazioni tecniche concernenti le politiche predisposte dal Governo. Ricorda, inoltre, che nell'audizione di ieri il Ministro per l'economia e le finanze ha fornito ulteriori elementi ai fini della valutazione della manovra del Governo: ma, dal momento che sarebbero stati utilizzati dei parametri *standard* per il calcolo dei moltiplicatori, non appare chiaro il motivo per cui le valutazioni del Governo divergano da quelle dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Analogamente rileva come praticamente tutti i soggetti istituzionali auditi sulla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, e, in particolare, la Banca d'Italia, abbiano dato valutazioni divergenti rispetto a quelle del Governo. Conclude rimarcando che se il Governo intenderà comunque procedere con la manovra di finanza pubblica senza tener conto dei rilievi espressi dall'UPB, la maggioranza dovrà contare esclusivamente sui propri voti.

Il senatore AZZOLLINI *(FI-PdL XVII)* rileva che la decisione del Governo di procedere con le proprie valutazioni nonostante la mancata validazione del quadro programmatico da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio, pur se pienamente legittima sotto l'aspetto normativo, comporterà inevitabilmente delle conseguenze politiche. Ricorda che l'Ufficio parlamentare di bilancio è un soggetto posto a presidio delle prerogative del Parlamento e che la decisione di non tener conto della mancata validazione della manovra da parte di tale organismo dovrebbe comportare, sul piano politico, una sostanziale sfiducia nelle previsione fatte dal Governo. Ciò dovrebbe implicare, per le forze di opposizione, la predisposizione di una mozione di sfiducia nei confronti del Governo stesso. Sottolinea, peraltro, che la decisione dell'Esecutivo di procedere comunque in assenza della validazione del quadro macroeconomico da parte dell'UPB costituisce un precedente pericoloso, invita pertanto tutti i parlamentari di maggioranza e di minoranza a svolgere una funzione di presidio di tale organismo e delle sue funzioni. Si domanda se, quando il Governo

presenterà entro il prossimo 15 ottobre il Documento programmatico di bilancio, il livello dell'indebitamento e del Pil saranno gli stessi già prospettati con la Nota di aggiornamento o potranno cambiare: al riguardo, sollecita una riflessione sul punto, anche alla luce della tempistica con cui il Parlamento è tenuto a discutere i diversi documenti previsti dalla legge di contabilità. Con riferimento, poi, ai dati presentati dal Governo, rileva preliminarmente come nell'audizione svoltasi ieri presso la Camera dei deputati con l'omologa Commissione, il Ministro dell'economia e delle finanze, se da un lato ha stigmatizzato l'eccessivo rilievo dato nel dibattito a questioni attinenti ai decimali, dall'altro si sia poi esercitato addirittura su dati centesimali con riferimento alle previsioni concernenti le politiche sociali, come mostrano le tabelle allegate al documento depositato. Riguardo, invece, ai dati riportati nella Nota di aggiornamento concernenti la somma delle riduzioni di imposta e il correlato andamento della pressione fiscale, rileva come essi debbano consentire di effettuare confronti omogenei, evitando di considerare elementi spuri, come la concessione dei famosi ottanta euro in busta paga considerati come un abbassamento della pressione fiscale. Manifesta inoltre perplessità sugli effetti della sterilizzazione della clausola di salvaguardia relativa al previsto aumento dell'Iva. In particolare, ritiene che la variazione dell'andamento del quadro tendenziale derivante dalla mancata incorporazione dell'aumento dell'Iva nel quadro macroeconomico non si traduca necessariamente in un incremento dei consumi e di conseguenza del prodotto reale. Considerato pertanto che è alquanto dubbio che l'eliminazione della clausola di salvaguardia faccia automaticamente scattare la molla dei consumi, ritiene che tale dato andrebbe espunto dal quadro previsionale. Viceversa, passando al pacchetto di misure di stimolo all'economia prospettate dal Ministro, si augura che queste abbiano un impatto sulla crescita maggiore di quello stimato dal Governo. Conclude chiedendo al Governo se sia in grado di fornire ulteriori precisazioni rispetto agli interventi che intende porre in essere in tema di rifinanziamento della legge Sabatini e di superammortamenti.

Su richiesta della senatrice COMAROLI *(LN-Aut)*, che intende partecipare alla votazione in Assemblea sulla richiesta del numero legale, il presidente TONINI propone una breve sospensione della seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 9,45.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI *(PD)* rileva preliminarmente che tanto la Nota di aggiornamento al DEF che la futura legge di bilancio sono condizionati da due limiti, ovvero dall'andamento dell'economia europea e dai vincoli derivanti dall'appartenenza all'Eurozona. È in tale quadro, infatti, che va collocata l'interazione che si è svolta tra il Governo e l'Ufficio parlamentare di bilancio. Ricorda che, ancorché il quadro ma-

croeconomico sia stato segnato da eventi importanti, quali la *Brexit*, tuttavia, non si profila all'orizzonte un quadro di crisi ma, piuttosto un andamento della ripresa di basso profilo. In tale contesto mancano, purtroppo, misure che facciano sperare, nel breve periodo, ad una inversione di tendenza. Sottolinea inoltre come, in presenza di rallentamenti dell'economia, l'Italia ne risenta più degli altri Paesi europei. Si tratta di problemi strutturali della nostra economia su cui sarebbe necessario incidere con profonde riforme. I vincoli europei, sottoscritti dal Paese, in presenza di un rallentamento della crescita economica rendono difficile il rispetto dei parametri su *deficit* e debito. Premesso che in periodi come quello attuale, secondo la dottrina economica, non bisognerebbe intervenire con misure pro-cicliche ma anticicliche, sussiste pertanto una contraddizione tra i vincoli europei, che Paesi come l'Italia sono tenuti a rispettare, e il ciclo economico. Il Governo, con la Nota di aggiornamento al DEF, ha dovuto cercare degli spazi anticiclici di manovra percorribili, tenendo presente che una diversa politica rischierebbe di peggiorare tanto i conti pubblici. Con riferimento all'attività svolta dall'Ufficio parlamentare di bilancio, ricorda come si tratti di un organismo voluto dal Parlamento, nato anche a seguito di un forte incoraggiamento venuto dalle Istituzioni europee, anche sulla scorta di importanti esperienze internazionali. Sottolinea, quindi, che tanto l'Ufficio parlamentare di bilancio quanto il Ministero dell'economia e delle finanze fanno ricorso, nella loro attività previsionale a modelli econometrici, utilizzati per valutare l'impatto delle misure. Esistono una pluralità di modelli macroeconomici e pertanto non è improbabile che ci possano essere divergenze nelle valutazioni effettuate da diversi soggetti. Più in dettaglio, sottolinea che la sostanza della questione sollevata dall'Ufficio parlamentare di bilancio consiste proprio in un problema di compatibilità tra la valutazione della stima della crescita per il 2017 e la stima dell'andamento del disavanzo pubblico. Il Governo, anche nell'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze svoltasi ieri, ha ribadito che tale problema non sussiste ed ha integrato, con ulteriori dati, le valutazioni già fornite con la Nota di aggiornamento; inoltre ha opportunamente evidenziato il differente impatto che determinate politiche producono progressivamente nel tempo. Dopo aver ricordato che nell'esperienza internazionale, ed in particolare nel modello statunitense, la dialettica tra gli organismi di controllo ed il Governo è assai frequente, ritiene che le differenti valutazioni tra l'Ufficio parlamentare di bilancio e il Ministero dell'economia e delle finanze riguardino i metodi utilizzati per effettuare le simulazioni. Il Governo chiede che, come previsto dalle disposizioni tanto italiane quanto europee, in presenza di eventi considerati eccezionali, si possa ricorrere ad aumenti di spesa aumentando il disavanzo, trattandosi di una possibilità che può verificarsi nel percorso di raggiungimento dell'obiettivo di medio termine. Pertanto, fermo restando la correttezza delle impostazioni con cui l'Ufficio parlamentare di bilancio ha effettuato le proprie valutazioni, il Parlamento potrà tener conto di circostanze specifiche (quali l'eccezionale ondata migratoria e i recenti eventi sismici in centro Italia) al fine di autorizzare uno scostamento rispetto al raggiungi-

mento degli obiettivi. Passando ad analizzare il contenuto delle misure previste nella Nota di aggiornamento, rileva come l'eliminazione della clausola di salvaguardia concernente l'Iva ne costituisca per dimensione la principale. Ricorda come in presenza di clausole di salvaguardia sia comunque difficile fare previsioni, nonché stimarne gli effetti a consuntivo. Poiché è noto che clausole concernenti l'Iva, come quelle in discussione sono di fatto ignorate dagli operatori economici, si pone il dubbio di come stimare l'impatto sull'economia reale. La questione si risolve tenendo presente che quando la valutazione sull'eliminazione della clausola concernente l'Iva viene inserita nel dato tendenziale, allora si è obbligati a considerare l'effetto di tale eliminazione anche nel dato programmatico. Quanto alle misure complessivamente previste dalla manovra, ritiene che sarebbe errato inquadrarle solo nell'ambito della filosofia dell'austerità. Sono alcuni anni, infatti, che si sta cercando di uscire fuori dai paletti che tale austerità impone, puntando su politiche di maggiore impatto sulla crescita e cercando di sfruttare tutti gli spazi disponibili nell'ambito dei ristretti vincoli fiscali anche se è difficile conciliare la crescita con il pieno rispetto delle regole esistenti; è noto, infatti, che tali regole costituiscono un freno alla crescita: tuttavia, occorre valutare quali sarebbero le implicazioni per l'Italia nel caso del loro mancato rispetto. Nel contesto attuale, in cui non è noto quale sarà la politica monetaria europea nel 2017, il Paese non può permettersi di non rispettare le regole imposte a livello comunitario per conseguire obiettivi di maggiore crescita, soprattutto in considerazione dell'elevato livello del debito pubblico.

La senatrice Laura BELLOT *(Misto-Fare!)* ringrazia per l'opportunità di discutere la politica economica del Governo e sottolinea che l'ulteriore audizione del Ministro costituisca un'utile occasione di ulteriore approfondimento di tale tema. Considera di valore, ancorché non vincolante, il parere dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Esprime, pertanto, anche sulla scorta di queste valutazioni, perplessità in merito all'ottimismo delle previsioni di crescita presentate dal Governo. Si dichiara, inoltre, preoccupata per la sovrastima delle entrate derivanti dal contrasto all'evasione fiscale e stigmatizza l'assenza di una decisa politica di riduzione della pressione fiscale che rappresenterebbe, per prima, una valida forma di contrasto dell'evasione. Invita quindi il Governo a gestire la politica fiscale in modo da ridurre il grado di incertezza dell'ordinamento che grava sugli operatori economici privati.

Il presidente TONINI dichiara che, stante l'assenza del richiedente, si considera che il senatore Ceroni abbia rinunciato ad intervenire.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)*, prima della replica, chiede al rappresentante del Governo conferma che il fondo sanitario per il 2017 venga mantenuto a 115 miliardi così come indicato a pagina 41 della Nota di aggiornamento del Def. Chiede altresì conferma che si chiederà al Parlamento di autorizzare con la risoluzione un tasso di crescita del

Pil dell'1 per cento, a cui corrisponde un indebitamento netto del 2 per cento. Chiede infine conferma che in base alle analisi dell'Ufficio parlamentare di bilancio la crescita dell'1 per cento prevista dal Governo per il 2017 potrebbe essere raggiunta soltanto con un indebitamento netto superiore al 2 per cento programmato.

Il presidente TONINI dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore DEL BARBA *(PD)* rinuncia alla replica.

Il vice ministro MORANDO, dopo aver dato conferma alle richieste della senatrice Comaroli, osserva che la discussione della Commissione si è concentrata inizialmente sulla disparità di visioni tecniche avanzate dal Governo e dall'Ufficio parlamentare di bilancio, per poi assumere carattere più propriamente politico in relazione alle previsioni di crescita economica.

Prima di discutere tale disparità di visioni, ritiene necessario evidenziare ciò che è rimasto nascosto nel corso della discussione e che rappresenta invece il nucleo cruciale della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. La Nota modifica in misura significativa, per tener conto del peggioramento delle condizioni economiche globali e italiane, le linee precedentemente tracciate nel Documento di economia e finanza del 2016 approvato ad aprile. Ricorda, infatti, che secondo gli impegni del Documento di economia e finanza il Governo dovrebbe conseguire nel 2017 un indebitamento netto pari all'1,8 per cento del Pil. Il Governo ritiene tuttavia che sia necessario correggere significativamente tale impegno per recepire gli effetti del mutato contesto internazionale e nazionale, in quanto il mantenimento dell'obiettivo iniziale comporterebbe una politica di bilancio avente un'intonazione *pro*-ciclica. Il Governo ritiene pertanto corretto, sulla base degli spazi concessi dalla finanza pubblica italiana e dalle regole europee, al fine di contrastare il peggioramento del ciclo economico, aumentare l'indebitamento netto programmatico per il 2017 al 2 per cento. Fa notare che sull'opportunità di tale scelta l'Ufficio parlamentare di bilancio si è dichiarato concorde. C'è inoltre convergenza con l'Ufficio sulla stima di un tasso di crescita tendenziale del PIL pari allo 0,6 per cento per il 2017. Ritiene necessario poi videnziare che il Governo avrebbe potuto compiere una scelta diversa e mantenere il proprio impegno di perseguire comunque l'obiettivo di riduzione del debito pubblico. Sarebbe stata una scelta legittima, ma il Governo ha deciso in maniera differente. Fa notare, inoltre, che nessuna forza politica si è dichiarata a favore di un indebitamento netto dell'1,8 per cento del PIL, così come inizialmente programmato. La discussione si è invece concentrata sulla diversità di posizioni riguardanti il prodotto programmatico del 2017. Il Ministro, nell'audizione di ieri, ha tuttavia fatto notare che vi è convergenza tra le stime del Governo e quelle dell'l'Ufficio parlamentare di bilancio sulla dinamica temporale dell'effetto di sostegno

esercitato dalla politica di bilancio sulla crescita economica. La divergenza significativa riguarda soltanto il 2017.

Il Governo valuta che nel 2017 le misure di politica di bilancio che verranno adottate consentiranno al tasso di crescita del prodotto di passare da 0,6 a 1 per cento. Le stime dell'Ufficio parlamentare di bilancio portano invece a concludere che tale effetto sia troppo elevato. Il Governo si è sforzato di considerare con la massima attenzione il fondamento delle argomentazioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio. La misura che risulta quantitativamente più rilevante per determinare l'aumento del tasso di crescita è la sterilizzazione della clausola di salvaguardia sull'IVA del 2017. A tale riguardo, come argomentato dal senatore Guerrieri Paleotti, bisogna considerare che l'effetto dell'aumento dell'IVA è già scontato nella dinamica tendenziale del PIL. Rammenta a tal proposito che nel DEF di aprile il moltiplicatore delle clausole di salvaguardia sull'IVA era stimato in 0,2 per cento secondo il modello ITEM usato dal Ministero dell'economia e delle finanze, mentre risultava pari a 0,6 per cento secondo il modello *Oxford economics.* Il Governo ha deciso pertanto, in via prudenziale, di adottare nelle proprie stime una misura intermedia del moltiplicatore pari a 0,3 per cento. Pertanto, se non si reputa convincente l'effetto moltiplicatore delle clausole di salvaguardia, bisogna toglierlo sia dalla stima tendenziale che da quella programmatica in quanto si può ragionevolmente considerare che tale effetto si manifesti in modo simmetrico sia che l'IVA aumenti sia che diminuisca.

Ritiene utili per il Parlamento le informazioni specifiche sulla composizione della manovra fornite ieri durante l'audizione del Ministro. In particolare sono importanti le informazioni sull'estensione delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie ai grandi palazzi, nonché quelle riguardanti la finanza di impresa. È certamente possibile concordare sul fatto che tali misure producano almeno nel primo anno un impatto notevole sulla crescita economica. Ci si potrebbe a questo punto chiedere cosa deciderebbe il Governo in merito alla crescita programmatica del PIL nel caso in cui la Commissione europea autorizzasse un aumento dell'indebitamento netto fino al 2,4 per cento ipotizzato dalla Nota di aggiornamento. Al riguardo fa presente che a pagina 5 della Nota si specifica che gli eventuali effetti di stimolo di un ulteriore indebitamento netto pari a 0,4 per cento non sono stati considerati nel quadro programmatico. Pertanto, se il Parlamento autorizzasse il Governo ad aumentare l'indebitamento netto dal 2 al 2,4 per cento, l'obiettivo programmatico di crescita del PIL resterebbe immutato, in via prudenziale, all'1 per cento.

Il senatore CERONI *(FI-PdL XVII)* stigmatizza che la decisione della Conferenza dei capigruppo in merito al calendario dell'Assemblea non abbia consentito tempi adeguati di discussione della Nota.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

Plenaria

642ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

AFFARI ASSEGNATI

(*Doc.* LVII, n. 4-*bis*) *Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso*
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)*, prima di preannunciare il proprio voto sul Documento in titolo, ritiene necessario stigmatizzare la mancanza di rispetto per i lavori della Commissione rappresentata dalla decisione dell'Assemblea di procedere alle votazioni in concomitanza con i lavori della Commissione bilancio, nonostante la stessa fosse stata autorizzata a riunirsi fino alle ore 11 di questa mattina per consentire i lavori pomeridiani dell'Assemblea medesima sulla Nota di aggiornamento. Chiede pertanto ai senatori di investire della questione i rispettivi Capigruppo, informando che il proprio Gruppo ha già deciso che non sarà più disponibile, nella predisposizione del Calendario dei lavori dell'Assemblea, a consentire la sovrapposizione dei lavori dell'Aula con quelli delle Commissioni, ed in particolare della Commissione bilancio, i cui senatori, per il carico di lavoro, ne risultano sistematicamente penalizzati. Osserva, d'altra parte, che nessuna responsabilità può essere attribuita al presidente Tonini, ricordando che nella seduta antimeridiana della Commissione, ad una precisa richiesta, ha disposto la sospensione dei lavori per consentire ai senatori di prendere parte alla verifica del numero legale in Assemblea.

Il PRESIDENTE ritiene a sua volta che sarebbe stato preferibile posticipare l'avvio dei lavori dell'Assemblea direttamente alle ore 11, per consentire alla Commissione bilancio di portare a termine i suoi lavori.

Il senatore URAS *(Misto)*, intervenendo in dichiarazione di voto, sottolinea che il problema di fondo della Nota di aggiornamento del DEF

consiste ancora una volta nella sostanziale indifferenza ai problemi economici di una larga parte del Paese. Rimane dell'opinione che si debba dare valore alle vocazioni produttive e alle risorse locali ricorrendo a misure mirate a specifici settori dell'economia e a taluni territori del Paese più che a interventi di carattere generale e nazionale. Dichiara pertanto il proprio voto di astensione.

Il senatore MANDELLI *(FI-PdL XVII)* reputa la Nota di aggiornamento del DEF 2016 in linea con i documenti programmatici precedenti, confermando un'impostazione del Governo volta a conseguire maggiori *deficit* di bilancio. Esprime pertanto una valutazione negativa sull'impostazione generale della politica economica proposta, sottolineando in particolare la necessità di ricorrere maggiormente a riforme strutturali e dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, motivandolo con il permanere dei numerosi dubbi precedentemente espressi su cui la discussione generale e le repliche del Governo non hanno consentito di fare luce.

Il senatore FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, intervenendo in dichiarazione di voto favorevole, evidenzia che la Nota di aggiornamento in esame mostra un processo di cambiamento da cui è ragionevole attendersi frutti nel medio e lungo termine. La politica economica tracciata dal Governo rappresenta una sfida che ritiene di dover condividere e accettare. Dato il contesto economico e le regole di finanza pubblica, le scelte del Governo non costituiscono un azzardo ma sono anzi da condividere. Spera che tali scelte siano sufficienti a garantire l'inversione di una tendenza troppo a lungo negativa. Riconosce, infine, al Governo di volersi far carico di situazioni settoriali specifiche di cui si dà ampiamente conto nella Nota di aggiornamento.

Il senatore Giovanni MAURO *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*, intervenendo in dichiarazione di voto contrario, sostiene che finalmente la propaganda lascia spazio alla concretezza dei numeri, sottolineando in particolare come misure propagandistiche quali il *bonus* degli 80 euro e quello per i giovani non sono riusciti a far ripartire i consumi interni. Evidenzia, infine, l'assenza di analisi e di soluzioni adeguate ai problemi di una larga parte del territorio nazionale.

Il senatore SANTINI *(PD)* dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando il contributo di notevole qualità apportato dagli intervenuti nella discussione generale.

Il PRESIDENTE, ringraziando tutti i membri della Commissione, sottolinea che il merito di una qualità così alta del dibattito è in larga parte dovuto al lavoro svolto dall'Ufficio parlamentare di bilancio. Pur essendo

stata applicata per la prima volta, la procedura prevista dalla legge di attuazione del pareggio di bilancio ha consentito di migliorare il livello del dibattito politico, consentendo interventi più consapevoli del merito della questione dibattuta, lasciando ad ogni Gruppo la libertà di trarre le proprie conclusioni politiche sulla manovra che il Governo si accinge a presentare al Parlamento.

Pone quindi ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul Documento in esame, autorizzandolo, al contempo, ad avanzare al Presidente del Senato la richiesta di riferire oralmente.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2497) ***Deputato Laura VENITTELLI ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato sul testo del provvedimento.

Il relatore LAI *(PD)* propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(2068) ***Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga ed altri; Segoni ed altri; Zaratti e Serena Pellegrino

(Parere alle Commissioni 1ª e 13ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BROGLIA *(PD)* propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto

di propria competenza, parere non ostativo sul testo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– che all'articolo 1, comma 1, lettera *i)*, siano soppresse le parole da: ", prevedendo" fino alla fine della lettera;

– che all'articolo 1, comma 1, lettera *l)*, dopo la parola: "disciplina" siano inserite le seguenti: ", in conformità alle previsioni di cui all'articolo 40, comma 2, lettera *p)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196," e siano soppresse le parole da: ", anche prevedendo" fino alla fine della lettera.

In merito agli emendamenti esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.98, 1.99, 1.107, 1.108, 1.112, 1.113, 1.114, 1.122, 1.124, 1.136 e 1.162.

Il parere è sospeso sui restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(119) ***D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette***

(1004) ***Loredana DE PETRIS. – Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette***

(1034) ***CALEO. – Nuove norme in materia di parchi e aree protette***

(1931) ***PANIZZA ed altri. – Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco***

(2012) ***Ivana SIMEONI ed altri. – Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali***

(Parere alla 13ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DEL BARBA *(PD)* chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili le relazioni tecniche sugli emendamenti sospesi nella precedente seduta.

Il vice ministro MORANDO riferisce che le relazioni tecniche sono pervenute dalle amministrazioni competenti ma non sono state ancora verificate dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 12 ottobre 2016

Plenaria

405ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 4-*bis*) *Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso*

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore Gianluca ROSSI *(PD)* illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore CARRARO *(FI-PdL XVII)* interviene per dichiarazione di voto contrario sullo schema di parere, ricordando come non siano state superate le perplessità espresse sul Documento in esame dall'Ufficio parlamentare di bilancio. Considera inoltre insoddisfacente l'osservazione relativa alla riforma del catasto, in considerazione dell'ormai manifesta inadeguatezza del Governo, non in grado di programmare le necessarie misure tenendo conto dei tempi realisticamente necessari.

Il senatore TOSATO *(LN-Aut)* esprime preoccupazione per la divergenza di valutazioni del Governo e dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che rischia di determinare un indebolimento della posizione italiana nel confronto con l'Unione europea. Esprime inoltre un giudizio negativo sulla

mancanza di incisività delle misure decise dal Governo nell'ultimo biennio, pure a fronte dei margini di flessibilità disponibili, presumibilmente a causa della volontà di privilegiare provvedimenti finalizzati alla mera acquisizione di consenso. Dichiara quindi intenzione di voto contrario.

La senatrice BOTTICI *(M5S)*, dopo aver espresso insoddisfazione per le dichiarazioni svolte dal Ministro dell'economia e delle finanze nel suo intervento parlamentare di ieri, manifesta riserve sull'osservazione riguardante il settore bancario, che non tiene conto una realtà nella quale è ignorata la fondamentale esigenza di disporre di strumenti idonei a favorire lo sviluppo delle imprese di dimensioni medie e piccole. Preannuncia il voto contrario sullo schema di parere, rammentando i risultati complessivamente deludenti della politica economica del Governo.

Il senatore FORNARO *(PD)* interviene per dichiarazione di voto favorevole, rimarcando l'attenzione della Presidenza rispetto alla questione del giudizio dell'Ufficio parlamentare di bilancio sulla Nota di aggiornamento in esame. Osserva tuttavia che tale questione non esime da un atteggiamento di cautela rispetto ai reali effetti della manovra economica. Auspica pertanto che un approfondimento dell'esame anche in sede europea possa consentire di armonizzare le valutazioni di Governo e Ufficio parlamentare di bilancio.

Il senatore MOLINARI *(Misto-Idv)* si associa ai rilievi critici del senatore Carraro e della senatrice Bottici. Prosegue lamentando l'assenza di autocritica da parte del Governo rispetto al peggioramento delle aspettative di crescita, strumentalmente ricondotto all'evoluzione del contesto internazionale, pur a fronte del saldo positivo della bilancia commerciale. In generale, le misure economiche del Governo non hanno inciso sulle aspettative della popolazione, che ha preferito destinare al risparmio le risorse concesse. Riguardo alla manovra di bilancio prospettata essa amplia il *deficit*, pur in presenza di nuove entrate, costituendo in prospettiva un ulteriore aggravio a carico delle future generazioni, mentre resta irrisolta la questione degli sprechi della pubblica amministrazione. Esprime inoltre il timore rispetto alla prospettiva di nuovi provvedimenti volti a sanare condotte sleali nei confronti del fisco, quali sarebbe un ampliamento della «collaborazione volontaria». Conclude dichiarando la propria astensione in sede di votazione.

La senatrice GUERRA *(PD)* esprime condivisione rispetto all'intervento del senatore Fornaro. Suggerisce quindi di integrare lo schema di parere con un riferimento alle osservazioni contenute nei rapporti del Fondo monetario internazionale e dell'OCSE sull'amministrazione finanziaria italiana, attualmente all'esame della Commissione, in relazione alla razionalizzazione del sistema dei versamenti e delle dichiarazioni IVA. Prosegue rilevando come la preoccupazione della Commissione relativamente ai tempi di attuazione della riforma del catasto sia sufficiente-

mente espressa nello schema di parere. Rileva inoltre quali elementi di forte preoccupazione le ipotesi di provvedimenti volti a estendere i tempi e le modalità delle *voluntary disclosure*, in riferimento all'uso del contante, alla «rottamazione» dei ruoli della riscossione coattiva.

Il relatore Gianluca ROSSI *(PD)*, accogliendo un suggerimento in merito alla formulazione del presidente Mauro Maria MARINO *(PD)*, integra il proprio schema di parere nel senso proposto dalla senatrice Guerra.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere, così come modificato (il cui testo è pubblicato in allegato), è infine posto in votazione, risultando approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO avvisa che l'Ufficio di Presidenza, già convocato alle ore 14,15 di oggi per un'audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1473, è posticipato alle ore 15, mentre la Commissione, già convocata alle ore 15,15, tornerà a riunirsi alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO LVII, N. 4-*BIS*, ALLEGATO E RELATIVO ANNESSO

La Commissione, esaminato il Documento in titolo,

considerato che

l'aggiornamento dei dati contenuti nel Documento di economia e finanza sconta la fragilità della ripresa in atto e delinea un quadro tendenziale a legislazione vigente caratterizzato, in parte, dagli effetti non espansivi degli incrementi di aliquota dell'IVA per il 2017;

la revisione delle stime rispetto all'andamento complessivo dell'economia in corso d'anno e per il 2017 è causata dalla presa d'atto della permanenza di elementi inerziali e di viscosità che ostacolano il pieno dispiegarsi sul lato della domanda degli stimoli e delle misure già adottate;

viene delineata una manovra di finanza pubblica che privilegia gli interventi sui fattori produttivi, a partire dal costo degli investimenti in beni materiali e immateriali, quale paradigma di sostegno alla crescita,

esprime, per le parti di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) Il recupero di risorse necessarie a sterilizzare per il 2017 l'attivazione della clausola di salvaguardia di incremento dell'aliquota IVA potrà essere ottenuto anche con l'avvio della revisione delle spese fiscali: pur in assenza del documento programmatico previsto dalla legislazione contabile concernente tale settore tributario – e in attesa del rapporto sulle spese fiscali allegato al disegno di legge di bilancio, in vista della predisposizione di specifiche misure in esso contenute – la Commissione esprime il favore per una revisione delle misure agevolative che – esclusi i settori della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica – attengono a spese o consumi di minore rilevanza socio-economica, ovvero che interessano beni e servizi la cui produzione è immediatamente riconducibile a importazioni extracomunitarie, o interessano settori economici con ricadute non positive in termini sociali (agevolazioni nel settore dei giochi, filiera del tabacco, ecc.).

2) Il recupero di risorse potrà essere favorito da un più esteso utilizzo della fatturazione elettronica, che si pone nella direzione di rendere effettivo l'incasso dell'imposta sul valore aggiunto, o comunque a rendere difficile l'evasione di tale imposta. Sotto lo stesso profilo la Commissione

suggerisce fin d'ora l'introduzione di una specifica misura relativa all'invio all'amministrazione finanziaria di dati dichiarativi attinenti al versamento periodico dell'imposta sul valore aggiunto in modo da ridurre il periodo intercorrente tra il versamento dell'imposta e la dichiarazione IVA, ai fini di un più efficace controllo da parte dell'Agenzia delle entrate.

3) In materia di reddito di impresa, pur apprezzando la riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle società, la Commissione esprime la preferenza per misure più direttamente collegate con la struttura delle piccole e medie imprese, anche a struttura societaria differente, vincolate a investimenti produttivi diretti: è il caso della deducibilità per quote del costo degli investimenti (superammortamento, che occorre stabilizzare), l'incentivo in conto interessi sugli investimenti di macchinari e la detassazione dei premi di produttività.

4) La Commissione esprime poi apprezzamento per i programmi di spesa dedicati a infrastrutture pubbliche, in grado di incidere significativamente sia sul capitale fisso dell'economia, sia sul lato della domanda di beni strumentali per il settore interessato.

5) Per quanto concerne il settore bancario, la Commissione condivide l'accento sugli effetti stabilizzanti delle riforme in atto delle banche popolari, delle banche di credito cooperativo e delle misure adottate o prospettate per il rafforzamento patrimoniale degli istituti di credito alle prese con la necessità di ripulire i bilanci dalle sofferenze bancarie e di recuperare redditività stante la prolungata stagione di tassi di interesse bassi. Di fronte all'assunzione di impegni degli istituti di credito di maggiore dimensione a fronteggiare i costi del Fondo interbancario di garanzia e di contribuire alla ricapitalizzazione di quelli in più seria difficoltà, la Commissione, pur nella consapevolezza dell'onerosità ed eccezionalità di tali impegni, richiama l'attenzione sull'esigenza stringente che tali nuovi scenari non si riflettano sui costi dei servizi bancari alla clientela, né sulla qualità e quantità di credito erogato a famiglie e imprese. A tale riguardo, sollecita il Governo e le autorità di vigilanza a operare affinché la ripresa economica non sia ostacolata dall'incremento dei costi, in termini di commissioni o di onerosità dei prestiti, non correlati con la normale e ordinaria verifica dei rischi di credito.

6) La Commissione esprime favore per i progetti di revisione del catasto degli immobili residenziali con finalità perequative e redistributive del carico fiscale, ma esprime la preoccupazione che, in assenza di un indirizzo univoco e determinato su tale fronte, i tempi di realizzazione e di attuazione di tale importante revisione tributaria non siano corrispondenti alla priorità di tale intervento.

7) Infine, la Commissione ritiene essenziale proseguire nella riduzione della pressione fiscale complessiva, non disgiunta da una più incisiva e efficace azione di contrasto dell'evasione fiscale, rafforzando i progetti di incremento della fedeltà fiscale, di adempimento spontaneo, di analisi dei grandi contribuenti e di massiccio utilizzo delle tecnologie informatiche ai fini del controllo e dell'accertamento del corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 4-*BIS*, ALLEGATO E RELATIVO ANNESSO

La Commissione, esaminato il Documento in titolo,

considerato che

l'aggiornamento dei dati contenuti nel Documento di economia e finanza sconta la fragilità della ripresa in atto e delinea un quadro tendenziale a legislazione vigente caratterizzato, in parte, dagli effetti non espansivi degli incrementi di aliquota dell'IVA per il 2017;

la revisione delle stime rispetto all'andamento complessivo dell'economia in corso d'anno e per il 2017 è causata dalla presa d'atto della permanenza di elementi inerziali e di viscosità che ostacolano il pieno dispiegarsi sul lato della domanda degli stimoli e delle misure già adottate;

viene delineata una manovra di finanza pubblica che privilegia gli interventi sui fattori produttivi, a partire dal costo degli investimenti in beni materiali e immateriali, quale paradigma di sostegno alla crescita,

esprime, per le parti di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) Il recupero di risorse necessarie a sterilizzare per il 2017 l'attivazione della clausola di salvaguardia di incremento dell'aliquota IVA potrà essere ottenuto anche con l'avvio della revisione delle spese fiscali: pur in assenza del documento programmatico previsto dalla legislazione contabile concernente tale settore tributario – e in attesa del rapporto sulle spese fiscali allegato al disegno di legge di bilancio, in vista della predisposizione di specifiche misure in esso contenute – la Commissione esprime il favore per una revisione delle misure agevolative che – esclusi i settori della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica – attengono a spese o consumi di minore rilevanza socio-economica, ovvero che interessano beni e servizi la cui produzione è immediatamente riconducibile a importazioni extracomunitarie, o interessano settori economici con ricadute non positive in termini sociali (agevolazioni nel settore dei giochi, filiera del tabacco, ecc.).

2) Il recupero di risorse potrà essere favorito da un più esteso utilizzo della fatturazione elettronica, che si pone nella direzione di rendere effettivo l'incasso dell'imposta sul valore aggiunto, o comunque a rendere difficile l'evasione di tale imposta. Sotto lo stesso profilo la Commissione

suggerisce fin d'ora l'introduzione di una specifica misura relativa all'invio all'amministrazione finanziaria di dati dichiarativi attinenti al versamento periodico dell'imposta sul valore aggiunto, in linea con quanto previsto nel rapporto «Italia – Rafforzamento della *governance* e dell'efficacia delle agenzie fiscali», predisposto dal Fondo monetario internazionale, e nel rapporto «Amministrazione fiscale italiana», predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in modo da ridurre il periodo intercorrente tra il versamento dell'imposta e la dichiarazione IVA, ai fini di un più efficace controllo da parte dell'Agenzia delle entrate.

3) In materia di reddito di impresa, pur apprezzando la riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle società, la Commissione esprime la preferenza per misure più direttamente collegate con la struttura delle piccole e medie imprese, anche a struttura societaria differente, vincolate a investimenti produttivi diretti: è il caso della deducibilità per quote del costo degli investimenti (superammortamento, che occorre stabilizzare), l'incentivo in conto interessi sugli investimenti di macchinari e la detassazione dei premi di produttività.

4) La Commissione esprime poi apprezzamento per i programmi di spesa dedicati a infrastrutture pubbliche, in grado di incidere significativamente sia sul capitale fisso dell'economia, sia sul lato della domanda di beni strumentali per il settore interessato.

5) Per quanto concerne il settore bancario, la Commissione condivide l'accento sugli effetti stabilizzanti delle riforme in atto delle banche popolari, delle banche di credito cooperativo e delle misure adottate o prospettate per il rafforzamento patrimoniale degli istituti di credito alle prese con la necessità di ripulire i bilanci dalle sofferenze bancarie e di recuperare redditività stante la prolungata stagione di tassi di interesse bassi. Di fronte all'assunzione di impegni degli istituti di credito di maggiore dimensione a fronteggiare i costi del Fondo interbancario di garanzia e di contribuire alla ricapitalizzazione di quelli in più seria difficoltà, la Commissione, pur nella consapevolezza dell'onerosità ed eccezionalità di tali impegni, richiama l'attenzione sull'esigenza stringente che tali nuovi scenari non si riflettano sui costi dei servizi bancari alla clientela, né sulla qualità e quantità di credito erogato a famiglie e imprese. A tale riguardo, sollecita il Governo e le autorità di vigilanza a operare affinché la ripresa economica non sia ostacolata dall'incremento dei costi, in termini di commissioni o di onerosità dei prestiti, non correlati con la normale e ordinaria verifica dei rischi di credito.

6) La Commissione esprime favore per i progetti di revisione del catasto degli immobili residenziali con finalità perequative e redistributive del carico fiscale, ma esprime la preoccupazione che, in assenza di un indirizzo univoco e determinato su tale fronte, i tempi di realizzazione e di attuazione di tale importante revisione tributaria non siano corrispondenti alla priorità di tale intervento.

7) Infine, la Commissione ritiene essenziale proseguire nella riduzione della pressione fiscale complessiva, non disgiunta da una più inci-

siva e efficace azione di contrasto dell'evasione fiscale, rafforzando i progetti di incremento della fedeltà fiscale, di adempimento spontaneo, di analisi dei grandi contribuenti e di massiccio utilizzo delle tecnologie informatiche ai fini del controllo e dell'accertamento del corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 63

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,20

AUDIZIONE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1473 E CONNESSI (MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA)

Plenaria

406ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO propone la convocazione di un'ulteriore seduta alle ore 9 di domani, finalizzata a consentire alla relatrice Guerra lo svolgimento di specifici approfondimenti sull'Affare assegnato n. 850.

La Commissione conviene.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* pone un quesito circa la programmazione dell'audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario italiano e la tutela del risparmio, del Presidente della Commissione d'inchiesta del Consiglio regionale della Toscana sulla crisi della Banca e della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che è pervenuta dalla Presidenza del Senato l'autorizzazione specificamente richiesta per integrare il programma dell'indagine con lo svolgimento di tale audizione. Si riserva quindi di proporre al più presto un'ipotesi di calendarizzazione.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che in occasione delle audizioni svolte oggi in Ufficio di Presidenza nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1473 e connessi è stato acquisito materiale di documentazione, che sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO avvisa che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 9 di domani.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 12 ottobre 2016

Plenaria

307ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA CALENDARIZZAZIONE IN ASSEMBLEA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1375, 1892 E 2342

Il PRESIDENTE manifesta compiacimento per l'inserimento del calendario dei lavori dell'Assemblea dei disegni di legge nn. 1375 (Festival Verdi di Parma e Busseto), 1892 (Interventi per il sostegno della formazione e delle ricerca nelle scienze geologiche) e 2342 (Casa museo Gramsci), approvati dalla Commissione in sede referente.

Si associa la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2304) ***Paola PELINO ed altri. – Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone***

(2355) Stefania PEZZOPANE ed altri. – Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il PRESIDENTE fa presente che i relatori hanno apportato alcune correzioni formali al nuovo testo unificato, già adottato quale testo base nella seduta del 5 ottobre scorso e pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta. Dà indi la parola ai relatori per l'illustrazione delle modifiche introdotte.

La correlatrice FASIOLO *(PD)*, anche a nome del correlatore Marin, illustra un ulteriore nuovo testo unificato, pubblicato in allegato, che risulta più chiaro sul piano della formulazione normativa e più coerente al suo interno. Ribadisce comunque che sono state introdotte solo correzioni di carattere formale e non sostanziale, onde rendere più scorrevole il testo dal punto di vista della tecnica legislativa.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di considerare tale ulteriore nuovo testo unificato quale testo base per il prosieguo dell'esame e di riferire ad esso gli emendamenti, il cui termine era già stato fissato a martedì 18 ottobre, alle ore 12.

Il senatore BOCCHINO *(Misto-SI-SEL)* chiede di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene indi di posticipare a giovedì 20 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti all'ulteriore nuovo testo unificato adottato quale testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2459) ***Deputato Mara CAROCCI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto l'assenso di tutti i Gruppi al trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in titolo. Rende dunque noto che sottoporrà alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, la richiesta di trasferimento in sede deliberante del provvedimento in esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (n. 329)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, dopo aver comunicato che questa mattina gli Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni 7ª del Senato e VII della Camera dei deputati, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, hanno audito il Capo Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca e il Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ricorda che domani 13 ottobre, alle ore 14, sono previste le audizioni del presidente della Conferenza dei presidenti degli enti di ricerca (CoPER) e dei rappresentanti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2443) ***Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(2474) ***Manuela SERRA ed altri. – Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagogista***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice SERRA *(M5S)* domanda in che modo si intenda procedere per le audizioni sui disegni di legge in titolo.

Il PRESIDENTE ricorda di aver invitato tutti i Gruppi a far pervenire alla relatrice le proprie proposte di audizione entro questa settimana, in modo da poterne discutere in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la settimana prossima.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(322) ***Manuela GRANAIOLA ed altri. – Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati***

(934) ***TORRISI ed altri. – Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati***

(972) ***Stefania GIANNINI. – Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati***

(1616) ***MARCUCCI. – Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che – come concordato ieri – è stato inviato a tutti i soggetti già auditi il testo unificato adottato quale testo base dalla Commissione, con l'obiettivo di acquisire ulteriori contributi entro la giornata di martedì 18 ottobre. Come preannunciato, propone dunque di fissare a giovedì 20 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al predetto testo unificato.

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* domanda chiarimenti su come si intende procedere per un eventuale trasferimento in sede deliberante. Chiede altresì se sia possibile separare l'articolo 2, recante la delega sul riordino, dal resto del provvedimento, onde consentirne una trattazione più approfondita.

Il relatore MARTINI *(PD)* ricorda che dei quattro articoli di cui si compone il testo unificato, la delega è prevista solo all'articolo 2. Tiene a precisare di aver manifestato più volte la disponibilità a sostituire lo strumento della delega con norme dispositive, che però dovranno necessariamente rinviare a regolamenti governativi, dato l'elevato tecnicismo della materia. Non può in ogni caso a suo giudizio essere stralciato l'articolo 2, in quanto la statizzazione degli *ex* Istituti musicali pareggiati deve andare di pari passo con la razionalizzazione, in base ad accordi assunti con il Governo, altrimenti non vi è l'accordo del Ministero dell'economia e delle finanze a stanziare le risorse occorrenti. Ciò che può essere discusso riguarda quindi solo le modalità con cui attuare le misure previste dall'articolo 2.

Riepiloga infine i vantaggi e gli svantaggi del procedimento legislativo decentrato, sottolineando comunque che la delega legislativa è maggiormente circoscrivibile nei contenuti e nei tempi, mentre i regolamenti attribuiscono una più ampia discrezionalità al Governo, come del resto ha dimostrato a suo giudizio l'esperienza della legge n. 508 del 1999.

Il PRESIDENTE osserva che potrebbero essere presentati emendamenti, nel termine poc'anzi proposto, al testo unificato del relatore, attraverso i quali valutare se sostituire il meccanismo della delega. A conclusione delle votazioni, acquisiti i prescritti pareri, può essere esaminata la possibilità di richiedere il trasferimento in sede deliberante, previa eliminazione delle norme di delega e una volta verificato l'accordo di tutti i Gruppi. Suggerisce pertanto di procedere in tale modo, salvo poi approfondire nel corso dell'*iter* la reale volontà dei Gruppi rispetto al testo in via di definizione.

Sull'ordine del lavori prende la parla il senatore BOCCHINO *(Misto-SI-SEL)*, il quale domanda chiarimenti sui tempi anche per l'esame presso la Camera dei deputati, onde evitare di comprimere eccessivamente l'*iter* in prima lettura e poi allungare le tempistiche in seconda lettura. Nel ribadire di aver chiesto lo stralcio dell'articolo 2, rimarca che per il suo Gruppo risulta difficile valutare un eventuale trasferimento di sede in mancanza di tali informazioni.

Quanto ai vantaggi in termini di velocizzazione dell'*iter* connessi alla sede deliberante, ritiene che essi debbano essere bilanciati con la necessità di trattare in Assemblea alcuni temi rilevanti, tra cui proprio quello del riordino del comparto dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM). Sollecita dunque il relatore a chiarire tali questioni.

In merito alla proposta del Presidente, reputa preferibile assumere direttamente come testo base un articolato privo di norme di delega, altrimenti occorrerà valutare le eventuali proposte emendative del relatore con conseguente fissazione di un termine per i subemendamenti, qualora le prime fossero di ampia portata. Giudica pertanto opportuno prima stabilire come si intende procedere e poi fissare il termine per gli emendamenti.

Rispondendo anche ad un quesito della senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* sull'avvio della sessione di bilancio, il PRESIDENTE rammenta che il Senato sarà impegnato sui Documenti di bilancio in seconda lettura, all'incirca alla fine di novembre. Puntualizza comunque che il relatore ha finora compiuto una verifica informale fra i Capigruppo in merito al trasferimento in sede deliberante, che risulta essere un passaggio tutt'altro che scontato, ma rappresenta una possibilità procedurale, purchè non vi siano nel testo norme di delega, secondo il dettato costituzionale.

Ritiene peraltro che possano essere avviati contatti con gli omologhi Gruppi presenti nella VII Commissione della Camera, fermo restando che non è possibile avere garanzie circa l'*iter* in quel ramo del Parlamento. Invita pertanto tutti i senatori a valutare esclusivamente quale sia la strada procedurale più efficace per l'esame in prima lettura, esplicitando eventuali volontà di investire l'Assemblea, in quanto in tal caso non sarebbe praticabile l'ipotesi della sede deliberante. In questo ultimo caso, si potrà sollecitare la calendarizzazione del testo in Aula, una volta conclusa la fase referente, in modo da approvare il provvedimento in questo ramo del Parlamento prima dell'avvio della sessione di bilancio.

A tale ultimo riferimento si ricollega il relatore MARTINI *(PD)*, ribadendo l'opportunità di concludere l'*iter* in Senato entro fine novembre, sia per il carattere emergenziale della situazione degli Istituti, sia per dare maggiore forza ad eventuali richieste di risorse aggiuntive da stanziare in legge di bilancio. Afferma peraltro che se tutte le forze politiche lavorassero in spirito collaborativo potrebbero essere sensibilizzati anche i Gruppi presenti presso l'altro ramo del Parlamento. Segnala del resto che tutti gli operatori del settore hanno sollecitato l'urgenza, che può essere assicurata

anche attraverso il procedimento legislativo ordinario. Invita peraltro a tener conto del punto di vista degli interessati, i quali hanno registrato positivamente l'elaborazione di un progetto normativo sulla statizzazione, sul riordino, sulla stabilizzazione dei precari e su risorse certe.

La senatrice DI GIORGI *(PD)* reputa che la soluzione del relatore sia opportuna per dare un forte segnale, utile in termini politici per tutti i Gruppi, in considerazione dell'attenzione manifestata trasversalmente dagli schieramenti. Nel dichiararsi compiaciuta per i passi avanti compiuti in questa legislatura, giudica la scelta abbastanza obbligata, anche se potrebbero essere assunti contatti informali con l'altro ramo del Parlamento per velocizzare i tempi e lavorare congiuntamente sui contenuti. Dopo aver a sua volta accennato al procedimento legislativo decentrato, saluta con favore la disponibilità del Governo a investire risorse per il comparto e a sostenere l'*iter* dei provvedimenti in titolo.

Il senatore CONTE *(AP (NCD-UDC))* concorda con la proposta del relatore, ricordando che la lunghezza dell'*iter* è stata motivata da ragioni di carattere economico. Concorda indi sull'esigenza di terminare l'esame in prima lettura entro l'inizio della sessione di bilancio, al fine di creare precondizioni favorevoli a ulteriori sostegni economici in favore di istituti tutt'ora sull'orlo del tracollo. Rileva infatti criticamente che detti organismi devono dare garanzie ai propri studenti e ai lavoratori. Dichiara infine la disponibilità del proprio Gruppo a procedere tanto in sede deliberante quanto con il procedimento ordinario, purchè vi sia una rapida calendarizzazione in Assemblea.

La Commissione conviene infine di fissare a giovedì 20 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato adottato quale testo base dalla Commissione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 5 ottobre).

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 827 (PROGETTO HUMAN TECHNOPOLE)

Il PRESIDENTE rende noto che, come emerso in sede di Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 7ª e 12ª, le audizioni sull'affare assegnato n. 827 (Progetto *Human Technopole)* inizieranno con la presenza dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a partire dalla settimana prossima, una volta acquisite le disponibilità dei Ministri stessi. A seguire, presumibilmente entro fine ottobre, saranno auditi anzitutto i rappresentanti dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT), nonché gli altri soggetti concordati.

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* chiede se sia prevista anche l'audizione del Ministro della salute.

Il PRESIDENTE assicura che l'audizione del Ministro della salute, essendo stata formalmente richiesta, sarà svolta, anche se non in una fase iniziale dell'esame onde non rallentare eccessivamente i tempi.

La seduta termina alle ore 15,50.

ULTERIORE NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 2304, 2355

NT3

FASIOLO, MARIN, *relatori*

Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica italiana, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e letterario, celebra la figura di Publio Ovidio Nasone nella ricorrenza dei duemila anni dalla sua morte, promuovendo e valorizzando la sua opera in ambito nazionale ed internazionale.

2. L'anno 2017, nel quale ricorrono i duemila anni dalla morte di Ovidio, è dichiarato «anno ovidiano».

Art. 2.

(Interventi)

1. Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio, da realizzare negli anni 2017 e2018 attraverso i seguenti interventi:

a) sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle attività didattico-formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative già in corso, volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della sua vita e della sua opera;

b) recupero, restauro e riordino del materiale storico e artistico ovidiano, con l'individuazione nella città di Sulmona di una sede idonea ad ospitare il museo «Ovidio», per la collocazione e fruizione del suddetto materiale;

c) recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi legati alla sua vita e alla sua opera, situati sia nella città di Sulmona sia nella Valle Peligna, anche attraverso interventi di potenziamento delle strutture esistenti. A tali iniziative è destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 4;

d) costituzione di un Parco letterario ovidiano, quale itinerario turistico-culturale;

e) realizzazione di due gemellaggi istituzionali, di cui uno con la città di Roma, luogo in cui soggiornò a lungo e uno con la città di Costanza, in Romania, luogo del suo esilio;

f) promozione della ricerca in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti e la previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado;

g) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 3.

(Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane)

Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, di seguito denominato «Comitato promotore», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato. Il Comitato promotore è composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o da loro delegati, dal Presidente della regione Abruzzo, da due parlamentari del territorio, eletti nella regione Abruzzo, designati dal Presidente della Camera di appartenenza, dal Sindaco del comune di Sulmona, dal Presidente della Destinazione turistica di Sulmona – DMC Cuore dell'Appennino, da tre personalità di chiara fama della cultura e dell'arte letteraria italiana, esperti della vita e delle opere di Ovidio, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da due componenti scelti dal Comitato promotore all'interno del Comitato dei cinquanta ovidiani, istituito tramite apposito bando emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rivolto agli studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado, e inerente la conoscenza della vita e delle opere di Ovidio. Il comitato dei cinquanta ovidiani sottopone al Comitato promotore i progetti da rivolgere agli studenti ai sensi dell'articolo 2.

Il Comitato promotore, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti privati, promuove, valorizza e diffonde, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita e dell'opera di Ovidio mediante le iniziative di

cui all'articolo 2, da realizzare avvalendosi delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4.

3. Il Comitato promotore può consentire la partecipazione alle sue attività di rappresentanza di altri enti pubblici o soggetti privati interessati a promuovere la vita e l'opera di Ovidio.

4. Il Comitato promotore rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2019, entro la predetta data, trasmette alle Camere una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate unitamente al rendiconto sull'utilizzazione dei contributi assegnati.

5. Il Comitato promotore costituisce al suo interno un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2. Sono componenti di diritto del Comitato scientifico i tre esperti nominati ai sensi del comma 1.

6. Ai componenti dei comitati di cui al presente articolo non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza comunque denominati. Eventuali costi di funzionamento dei comitati sono posti a carico del contributo di cui all'articolo 4.

7. Il Comitato promotore può autorizzare la concessione ai componenti del Comitato dei cinquanta ovidiani di buoni studio per particolari iniziative volte all'approfondimento degli studi sulla vita e l'opera dell'autore.

Art. 4.

(Contributo straordinario)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a favore del Comitato promotore.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, dalla concessione del contributo di cui all'articolo 4, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 287

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 12 ottobre 2016

Plenaria

267ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (n. 308)
(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta di ieri, era stata avviata la discussione generale sul provvedimento in esame. Invita quindi i senatori interessati a prendere la parola.

Il senatore CIOFFI *(M5S)* osserva che, in termini generali, lo schema di decreto in esame tende a sfavorire la gestione *in house* dei servizi pubblici locali da parte delle amministrazioni, privilegiando la messa a gara degli affidamenti. Un'importante eccezione in materia è quella prevista per i servizi non a rete, per i quali si consente anche la gestione mediante azienda speciale o in economia.

In merito, segnala che nella definizione dei servizi a rete, non sembrano ricompresi anche quelli relativi alle infrastrutture in fibra ottica, laddove esistono aziende speciali (come l'Acea di Roma) che gestiscono anche queste reti.

Si sofferma quindi in maniera dettagliata su alcune specifiche norme del provvedimento in esame, aventi valore di carattere generale. Richiama in primo luogo l'articolo 7, comma 4, esprimendo perplessità sul fatto che si preveda l'asseverazione del piano economico finanziario solo nel caso di affidamento *in house* o di gestione mediante azienda speciale, che do-

vrebbe invece essere previsto per tutte le modalità di affidamento per una maggiore trasparenza.

Analogamente critica l'articolo 8, comma 3, per il fatto che la possibilità di limitare a cinque anni la durata dell'affidamento sia prevista solo per gli affidamenti *in house*.

L'articolo 9 detta disposizioni in materia di proprietà e gestione delle reti: in proposito, si prevede anche la possibilità di cedere la proprietà della rete a soggetti privati, mantenendo solo in vincolo dell'uso pubblico. Rileva che la scelta tra il mantenimento della proprietà delle reti in capo a soggetti pubblici oppure a soggetti privati riveste carattere essenziale ed è decisiva per i futuri sviluppi della gestione di tutti i servizi pubblici locali. La sua parte politica privilegia in proposito il mantenimento della proprietà pubblica e di un forte intervento dello Stato nell'attività economica, tuttavia si tratta di un punto sul quale la discussione è aperta e ovviamente basata su scelte politiche di fondo.

In alternativa alla possibilità di cessione delle infrastrutture a soggetti privati con il vincolo dell'uso pubblico, prevista dal comma 2 dell'articolo 9, ritiene che sarebbe meglio prefigurare il mantenimento della proprietà pubblica e l'affidamento della sola gestione ai privati, con l'onere da parte di questi ultimi di prestare una cauzione a garanzia dell'assolvimento degli obblighi derivanti dal contratto di servizio (ad esempio gli investimenti di manutenzione).

In risposta ad un intervento del senatore FILIPPI *(PD)*, precisa che nella cessione a un soggetto privato la rete viene normalmente valutata fino a cinque volte il prezzo che è riconosciuto in caso di cessione a un soggetto pubblico. Si sofferma poi sul comma 8 dell'articolo 9, segnalando l'esigenza di aumentare l'importo massimo della sanzione ivi prevista a carico dei concessionari che omettono di fornire agli enti competenti i dati necessari per bandire l'affidamento del servizio.

Passa quindi ad esaminare l'articolo 11 segnalando che i commi 1 e 3 sembrano favorire implicitamente l'affidamento della rete ad un soggetto privato, anche attraverso il riconoscimento di un indennizzo al gestore subentrante nel caso in cui l'investimento non sia stato interamente ammortizzato.

Dopo un intervento del senatore FILIPPI *(PD)*, volto a segnalare che tali norme mirano a risolvere la situazione in cui una concessione, per qualsiasi motivo, cessi prima del periodo previsto per l'ammortamento dell'investimento, l'ORATORE richiama l'articolo 13, esprimendo dubbi sulla sottrazione agli enti locali dei poteri di organizzazione dei servizi, in favore dei gestori degli ambiti territoriali ottimali.

In relazione all'articolo 15, osserva che si affida il compito di regolare i servizi ad autorità indipendenti che sono però nominate dal Governo e quindi anch'esse politicizzate, mentre si sottraggono i poteri di indirizzo strategico allo Stato e agli enti territoriali. Si sofferma quindi su alcune disposizioni contenute nell'articolo 16 e riguardanti le specifiche competenze delle autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Sull'articolo 17, comma 2, che modifica le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, ritiene che il requisito di un patrimonio netto pari almeno al 20 per cento del corrispettivo annuo posto a base di gara, previsto dalla lettera b), al fine di partecipare alle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, sia troppo stringente e potrebbe essere sostituito dalla prestazione di un'idonea cauzione. Critica poi la possibilità, prevista alla lettera d), di cedere la proprietà dei beni immobili essenziali e dei beni strumentali del servizio da parte dell'ente affidante o del gestore uscente. Infine, auspica l'introduzione di sanzioni a carico dei gestori che non ottemperino agli obblighi previsti nel contratto di servizio, anche mediante la revoca in danno della concessione.

Il senatore CROSIO *(LN-Aut)* ricorda che il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema di decreto in esame, ha segnalato l'esigenza che, in caso di cessione della proprietà della rete a soggetti privati, sia meglio specificato nel testo il carattere cogente della destinazione di uso pubblico.

Lo stesso Consiglio di Stato ha mosso poi rilievi molto critici riguardo alle disposizioni dello schema in materia di servizi di trasporto pubblico locale, in quanto ritenuti esorbitanti e incompatibili con la delega di cui agli articoli 16 e 19 della legge n. 125 del 2015. Per tali ragioni, il Consiglio di Stato ha chiesto l'espunzione degli articoli 22, 23, 26, 27 e 35 dello schema.

In termini generali, ritiene insufficienti ed inefficaci le disposizioni in materia di trasporto pubblico locale contenute nello schema, in quanto manca un chiaro indirizzo politico sul settore e questo condiziona anche le scelte degli investitori. Tale considerazione si lega anche alla preannunciata operazione di fusione tra Anas e Ferrovie dello Stato italiane, che dovrebbe servire anche a rilanciare il trasporto pubblico locale. Tuttavia Anas sembra avere politiche gestionali diverse, ad esempio in materia di appalti, rispetto a FSI.

Il senatore BORIOLI *(PD)*, ad integrazione dell'intervento svolto nella giornata di ieri, richiama l'articolo 22, comma 12, dello schema di decreto, il quale fa salva la possibilità, prevista dal regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007, di affidare direttamente il servizio di trasporto ferroviario in ambito locale, senza quindi ricorrere a gare ad evidenza pubblica.

Pur comprendendo la *ratio* di tale disposizione, osserva che la stessa non consente quella apertura al mercato e alla concorrenza che è una delle finalità principali del provvedimento in esame. Ritiene quindi che, senza arrivare a imporre per legge l'obbligo di affidamento mediante gara, occorrerebbe comunque riformulare la norma citata nel senso di incoraggiare maggiormente tale modalità di affidamento.

Si sofferma quindi sull'articolo 14, comma 2, che individua le dimensioni minime dei bacini di mobilità per i servizi di trasporto locale: come segnalato anche dalla Conferenza Stato-Regioni, nel limite minimo di 350

mila abitanti occorre considerare tutte le modalità di trasporto, anche di tipo meno diffuso come il filobus o i vettori nautici. Con riferimento al comma 4 dello stesso articolo, condivide poi le perplessità del Consiglio di Stato laddove censura la possibilità, in caso di offerta unica, di aggiudicare il servizio direttamente all'unico offerente per tre anni, in quanto potrebbe indurre intese collusive.

In risposta al senatore Cioffi, fa presente che l'obbligo di asseverazione del piano economico-finanziario in caso di affidamento *in house*, di cui all'articolo 7, comma 4, è dettato dal fatto che, nell'esperienza pratica, questo tipo di affidamenti ha spesso prodotto gestioni in *deficit*. Sull'articolo 9, osserva che l'affidamento a privati è solo una possibilità, mentre si privilegia il mantenimento della proprietà pubblica delle reti.

Il senatore CIOFFI *(M5S)* sottolinea che la pratica è purtroppo molto diversa: ad esempio, nel caso delle reti per la fornitura di gas si sta avviando un ampio processo di cessione a soggetti privati.

Il senatore ARACRI *(FI-PdL XVII)* conviene con l'osservazione del senatore Cioffi in merito alla gestione delle reti dei servizi pubblici.

In materia di trasporto pubblico locale, critica la mancanza di un quadro strategico degli investimenti da parte del Governo, che impedisce una seria politica di rilancio del settore.

Per quanto riguarda i bacini ottimali di mobilità, gli stessi dovrebbero essere definiti sulla base della domanda effettiva e per periodi sufficientemente lunghi in modo da rendere conveniente e appetibile anche per gli operatori privati la partecipazione alle gare. In proposito, si potrebbe prevedere anche l'affidamento in più lotti e per periodi superiodi a tre anni.

Il senatore SONEGO *(PD)* critica l'articolo 1, comma 3 dello schema, laddove prevede l'obbligo per le regioni a statuto speciale e per le province di Trento e Bolzano di adeguare al provvedimento non solo i rispettivi ordinamenti, ma anche le norme di attuazione. Poiché le norme di attuazione degli statuti sono tutelate dalla Costituzione, ritiene tale disposizione illegittima e anche in palese contrasto con quanto prevede invece, correttamente, l'articolo 22 della legge delega. Chiede quindi alla relatrice di segnalare tale incongruenza nelle osservazioni che saranno formulate alla Commissione di merito.

Si sofferma quindi sulle disposizioni del provvedimento che riguardano i servizi di trasporto pubblico locale. Dichiara preliminarmente di condividere l'impostazione generale delle disposizioni, segnalando però due aspetti che rischiano di vanificare gli obiettivi di liberalizzazione e apertura al mercato della riforma.

In primo luogo, contesta che il provvedimento non abbia eliminato completamente la possibilità attuale di affidare i servizi di trasporto pubblico locale *in house* o comunque in via diretta, laddove solo l'affidamento con gara potrebbe finalmente sbloccare il sistema e garantire un reale grado di efficienza.

Tale disposizione prevista dall'articolo 22, comma 12, che sembra fatta soprattutto per il settore ferroviario e per favorire la posizione dominante di Trenitalia, rischia di penalizzare tutto il comparto. In maniera analoga, critica poi l'articolo 33, comma 1, che adombra la possibilità per i soggetti che subentrano al gestore, anche mediante acquisizioni o fusioni, di ottenere una proroga diretta dell'affidamento del servizio, il che è a suo avviso inaccettabile.

Il presidente MATTEOLI *(FI-PdL XVII)* osserva che l'affidamento con gara dei servizi di trasporto locale, per quanto importante, non è affatto sufficiente a garantire da solo l'efficienza e l'economicità del settore, come dimostra l'esperienza di questi anni. Il principale ostacolo è infatti la grande frammentazione sul territorio, dove quasi ogni comune ha ritenuto di avere un proprio servizio di trasporto pubblico, anche a fronte di una domanda estremamente scarsa. Ricorda poi che storicamente il trasporto pubblico in Italia fu introdotto rilevando le aziende private che un tempo lo esercitavano. Purtroppo, in quel caso lo Stato si fece anche carico dei grandi debiti delle imprese, che hanno condizionato tutto l'equilibrio economico del settore fino ad oggi.

Il senatore SONEGO *(PD)* ritiene che la frammentazione giustamente segnalata dal Presidente come il principale problema del comparto possa essere risolta proprio eliminando la possibilità di affidamenti diretti e soprattutto *in house*.

Il senatore RANUCCI *(PD)* ritiene improbabile l'eventualità descritta dal senatore Sonego, in quanto nessuna azienda acquisirebbe un'altra che gestisce un servizio pubblico sperando di poter ottenere una proroga.

Concorda poi con l'osservazione del senatore Cioffi circa l'esigenza di effettuare una scelta di fondo sul futuro assetto dei servizi pubblici locali e in particolare delle reti, riguardo all'affidamento a soggetti pubblici o privati.

Il senatore FILIPPI *(PD)* ritiene anch'egli essenziale che la politica operi in modo chiaro la scelta richiamata dal senatore Ranucci, trattandosi di una valutazione strategica per l'assetto dei servizi pubblici locali e quindi per prestazioni che riguardano milioni di cittadini.

Giudica condivisibile in proposito la scelta del provvedimento in esame a favore della presenza dei privati e dell'apertura al mercato, pur sottolineando che esso ha il difetto di mettere insieme ai fini della regolazione settori e funzioni molto diverse.

È chiaro che il privato non è necessariamente migliore del pubblico o garanzia assoluta di efficienza, ma occorre introdurre criteri di economicità, anche per assicurare livelli di prestazioni adeguati e sinergie tra pubblico e privato.

Con riferimento al trasporto pubblico locale, negli anni passati si è privilegiato troppo l'aspetto della copertura dei costi del personale, senza

la dovuta attenzione anche all'efficienza e alla qualità del servizio. Trattandosi di attività che hanno, per loro natura, ridotti margini di profittabilità, serve allora operare per assicurare almeno la copertura dei costi e ridurre il divario tra la situazione di *deficit* attuale e quella ottimale alla quale si dovrebbe tendere, che avrà comunque livelli di servizio più bassi di quelli attuali, anche se più efficienti.

Non condivide pertanto i rilievi del Consiglio di Stato, evidenziando che le norme censurate sono in realtà il cuore del provvedimento per quanto concerne la disciplina del trasporto pubblico locale, essenziali per far fare un salto di qualità al sistema.

L'affidamento con gara dei servizi e il ricorso ai bacini ottimali per superare la frammentazione attuale vanno in tale direzione. Ritiene però corretto mantenere anche la possibilità di affidamento *in house* per quelle zone del Paese, come i territori montani, nelle quali la scarsa domanda di traffico non consente profitti di mercato in grado di attirare i privati.

Difende poi il ruolo delle autorità di regolazione indipendenti che servono ad assicurare il necessario equilibrio tra il soggetto pubblico affidante e il gestore privato, anche se dovrebbero essere munite di poteri sanzionatori più efficaci.

Richiama infine altre norme particolarmente pregevoli del provvedimento, quali la possibilità del biglietto unico e l'integrazione tra i diversi sistemi di trasporto, che potranno contribuire ad un rilancio del settore.

Il PRESIDENTE, non essendovi altre richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale e chiede alla relatrice di predisporre una proposta di osservazioni per la prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 12 ottobre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 293

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15

AUDIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2037 (RISTORAZIONE COLLETTIVA)

Plenaria

211ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2535) ***Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sani ed altri; Oliverio ed altri

(1287) ***FRAVEZZI ed altri. – Modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, in materia di vini IGT e uso di varietà appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis***

(1614) ***PAGLIARI ed altri. – Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli***

(1615) ***FRAVEZZI ed altri. – Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente FORMIGONI avverte che la prossima settimana nelle giornate di martedì e mercoledì si svolgeranno, come già stabilito, le audizioni e subito dopo inizierà la discussione generale.

Invita i componenti della Commissione a valutare la possibilità di fissazione di un breve termine per la presentazione di emendamenti, immediatamente successivo alla conclusione del dibattito e delle repliche.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'audizione odierna di rappresentanti di Legacoop servizi, di Save the Children e di Cittadinanzattiva sul disegno di legge n. 2037 (ristorazione collettiva), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 294

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 12 ottobre 2016

Plenaria

276ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione per l'anno 2016 delle iniziative a vantaggio dei consumatori da realizzare con le risorse disponibili del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (n. 343)

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice FISSORE *(PD)*, relatrice, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire e previo accertamento del numero legale, la proposta di parere favorevole della relatrice è messa ai voti ed è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(707) ***IURLARO ed altri. – Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP)***

(2280) ***AMIDEI ed altri. – Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti***

(2334) ***Maria SPILABOTTE ed altri. – Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP)***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 settembre.

La senatrice PELINO *(FI-PdL XVII)*, relatrice, ricorda che, nell'ambito dei disegni di legge sulla qualifica professionale di pizzaiolo, si è svolto un ciclo di audizioni informali, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari: nelle quattro riunioni a ciò dedicate sono intervenute complessivamente 15 associazioni del settore ed è stata acquisita una documentazione che è stata resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Propone quindi di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge n. 2280 e di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti alle ore 16 di martedì 25 ottobre.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La senatrice LANZILLOTTA *(PD)* manifesta l'esigenza di dedicare una parte dei lavori della Commissione alla discussione generale.

La relatrice PELINO *(FI-PdL XVII)*, nel condividere la richiesta della senatrice Lanzillotta, riferisce brevemente, anche ai fini della discussione generale, sul contenuto delle audizioni svolte.

Il presidente MUCCHETTI assicura che, in sede di programmazione dei lavori della prossima settimana, sarà previsto un apposito spazio per lo svolgimento della discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1836) ***Camilla FABBRI ed altri. – Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1836

G/1836/10/1
CONSIGLIO, ARRIGONI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame istituisce un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per tre anni, da destinare al cofinanziamento di progetti regionali di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree industriali dismesse;

i processi di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse rappresentano un'opportunità per i comuni per avviare un cambiamento del tessuto produttivo locale, ponendo le basi per attrarre nuovi investimenti;

gli interventi di bonifica dovrebbero in tal senso interessare l'insieme del patrimonio di aree dismesse che insistono nel territorio urbano, o ad esso limitrofe, e pertanto la natura dell'intervento dovrebbe estendersi anche all'ingente patrimonio delle aree militari;

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative affinché vengano ricomprese nel patrimonio delle aree dismesse anche le aree militari, destinando ad esse le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi che si rendono necessari alla bonifica del suolo.

G/1836/10/2
CONSIGLIO, ARRIGONI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame favorisce la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, permettendo l'attrazione di nuovi investimenti e la valorizzazione dei territori locali;

spesso si osserva che all'interno delle aree da bonificare sono ancora presenti stabilimenti industrialmente attivi;

si rende necessario integrare l'efficacia dell'intervento prevedendo, là dove all'interno delle aree dismesse esistano siti ancora produttivi, meccanismi di finanziamento degli interventi privati di bonifica e reindustrializzazione delle suddette aree, anche con impianti attivi;

impegna il Governo:

qualora nel comprensorio dell'area dismessa siano presenti insediamenti industriali ancora attivi, a prevedere specifici finanziamenti degli interventi privati di bonifica dell'intera area, ivi compreso il sito industriale ancora attivo.

Art. 1.

1.1
CASTALDI, MONTEVECCHI

Al comma 1, sostituire le parole: «un razionale uso del suolo»*, con le seguenti:* «una riduzione del consumo di suolo».

1.2
CASTALDI, MONTEVECCHI

Al comma 1, sostituire le parole: «il riutilizzo e la valorizzazione»*, con le seguenti:* «la rigenerazione urbana e la riconversione».

1.3
PERRONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «il riutilizzo e la valorizzazione delle»*, inserire la parola:* «nuove»*, e dopo le parole:* «aree industriali dismesse»*, inserire le seguenti:* «, come identificate ai sensi del comma 3, o delle aree di crisi complessa, come definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 »*, e sostituire le parole:* «50 milioni di euro»*, con le seguenti:* «100 milioni di euro»;

b) al comma 2, dopo le parole: «destinate al cofinanziamento», *inserire le seguenti:* «in conto capitale per una quota della spesa ammissibile, nel rispetto della normativa europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato,» *e dopo le parole:* «di progetti» *sostituire la parola:* «di», *con le seguenti:* «per la» *e dopo le parole:* «riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse» *inserire le seguenti:* «o di quelle di nuova identificazione,»;

c) al comma 3, dopo le parole: «sono considerate», *inserire la seguente:* «nuove» *e dopo le parole:* «a vocazione industriale di rilevanza» *inserire la seguente:* «comunale»;

d) al comma 4, dopo le parole: «assegnando priorità alle aree», *inserire le seguenti:* «, che potranno essere destinate all'istituzione di nuove zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive integrazioni e modificazioni,»;

e) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nei procedimenti di individuazione delle aree di cui al comma 3, con le modalità di cui al comma 4, si applicano le previsioni di cui al Capo III, articolo 9 , comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

1.4

PERRONE

Al comma 1, dopo le parole: «il riutilizzo e la valorizzazione delle», *inserire la parola:* «nuove», *e dopo le parole:* «aree industriali dismesse», *inserire le seguenti:* «, come identificate ai sensi del comma 3, o delle aree di crisi complessa, come definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», *e sostituire le parole:* «50 milioni di euro», *con le seguenti:* «100 milioni di euro».

1.5

CONSIGLIO, ARRIGONI

Al comma 1, dopo le parole: «valorizzazione delle aree industriali dismesse», *inserire le seguenti:* «ivi comprese le aree militari e le aree ferroviarie dismesse o in via di dismissione».

1.6

CONSIGLIO, ARRIGONI

Al comma 1, dopo le parole: «valorizzazione delle aree industriali dismesse», *inserire le seguenti:* «, inserite nei contesti urbani e lungo le direttrici del traffico».

1.7

CONSIGLIO, ARRIGONI

Al comma 1, dopo le parole: «valorizzazione delle aree industriali dismesse», *inserire le seguenti:* «, inserite nei contesti urbani».

1.8

GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017», *con le seguenti:* «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017» *con le seguenti:* «pari a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

1.9

CONSIGLIO, ARRIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017», *con le seguenti:* «per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Agli ulteriori oneri, derivanti dal comma 1, dell'articolo 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. Il Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.10

PERRONE

Al comma 2, dopo le parole: «destinate al cofinanziamento» *inserire le seguenti:* «in conto capitale per una quota della spesa ammissibile, nel rispetto della normativa europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato,» *e dopo le parole:* «di progetti» *sostituire la parola:* «di» *con le seguenti:* «per la» *e dopo le parole:* «riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse» *inserire le seguenti:* «o di quelle di nuova identificazione,».

1.11

GALIMBERTI

Al comma 2 sostituire le parole: «cofinanziamento di progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse adottati dalle regioni» *con le seguenti:* «cofinanziamento in misura pari al 50 per cento con le regioni, di progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse adottati dalle stesse».

1.12

PELINO

Al comma 2 dopo le parole: «di progetti» *inserire le seguenti:* «anche di iniziativa privata».

1.13

MUNERATO

Al comma 2, dopo le parole: «delle aree industriali dismesse» *inserire le seguenti:* «e delle strutture di viabilità fluviale fondamentali».

1.14

MONTEVECCHI, CASTALDI

Al comma 2, dopo la parola: «dismesse»*, inserire le seguenti:* «, nonché per il mantenimento degli edifici riconvertiti o riqualificati,».

1.15

CONSIGLIO, ARRIGONI

Al comma 2, sostituire le parole: «d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio», *con le seguenti:* «su richiesta dei comuni e d'intesa con i medesimi comuni nel cui territorio ricadono le suddette aree».

1.16

GALIMBERTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o adottati dalle città metropolitane».

1.17

PERRONE

Al comma 3 dopo le parole: «sono considerate» *inserire la seguente:* «nuove» *e dopo le parole:* «a vocazione industriale di rilevanza» *inserire la seguente:* «comunale».

1.18

CONSIGLIO, ARRIGONI

Al comma 3, sostituire le parole: «a vocazione industriale di rilevanza regionale o nazionale», *con le seguenti:* «già utilizzate per attività industriali».

1.19

GALIMBERTI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «di rilevanza regionale o nazionale».

1.20

FUCKSIA

Al comma 3, dopo le parole: «soggette a diffuso o totale abbandono produttivo,» *inserire le seguenti:* «le cui condizioni comportino pregiudizio per l'armonia e bellezza urbana, nonché la sicurezza e il benessere psico-fisico dei cittadini che la abitano e vivono».

1.21

TOMASELLI

Al comma 3 dopo le parole: «soggette a diffuso o totale abbandono produttivo,», *inserire le seguenti:* «le cui condizioni comportino pregiudizio per le condizioni di salute o di sicurezza urbana e sociale,».

1.22

PERRONE

Al comma3 dopo le parole: «soggette a diffuso o totale abbandono produttivo,» *inserire le seguenti:* «le cui condizioni comportino pregiudizio per le condizioni di salute o di sicurezza urbana e sociale,».

1.23

CASTALDI, MONTEVECCHI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole : «negli appositi strumenti di pianificazione».

1.24

De Petris, Bocchino, Campanella, Petraglia

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. La partecipazione dei cittadini, nonché il coinvolgimento degli enti locali e dei portatori di interesse, in particolar modo delle associazioni economiche più rappresentative, nell'individuazione dei siti e nell'elaborazione dei progetti costituiscono elementi essenziali della presente legge».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Portale web *dedicato alle aree industriali dismesse nel territorio italiano)*

1. Le Regioni, in collaborazione con gli Enti locali, avviano un processo di mappatura delle aree industriali dismesse nel territorio di loro competenza.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la mappatura di cui al comma 1 viene pubblicata su un portale *web* realizzato dal Ministero dello sviluppo economico e costantemente aggiornata.

3. Sul portale *web* di cui al comma 2 sono altresì pubblicati gli accordi di programma di cui all'articolo 2, comma 2, e le informazioni necessarie a garantire una corretta partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse, quali:

a) gli obiettivi di sostenibilità economica, occupazionale, ambientale e territoriale dei progetti che concorrono all'assegnazione delle risorse;

b) i risultati attesi, espressi attraverso indicatori di risultato misurabili, trasparenti e monitorabili;

c) le modalità di partecipazione ai processi decisionali».

1.25

De Petris, Bocchino, Campanella, Petraglia

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Costituiscono elementi essenziali della presente legge la partecipazione dei cittadini e il coinvolgimento di enti locali e portatori di interesse, in particolar modo delle associazioni economiche più rappresen-

tative, nell'individuazione dei siti e nell'elaborazione dei progetti di cui al comma 2».

1.26
GALIMBERTI

Al comma 4, dopo la parola: «regione» *inserire le seguenti:* «o città metropolitana».

1.27
CONSIGLIO, ARRIGONI

Al comma 4 sostituire le parole: «d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio»*, con le seguenti:* «su richiesta dei comuni e d'intesa con i medesimi comuni nel cui territorio ricadono le aree industriali dismesse».

1.28
PERRONE

Al comma 4, dopo le parole: «assegnando priorità alle aree» *inserire le seguenti:* «, che potranno essere destinate all'istituzione di nuove zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive integrazioni e modificazioni,».

1.29
DI BIAGIO

Al comma 4 sostituire le parole: «sono presenti edifici contenenti amianto o costituiti anche solo in parte da manufatti contenenti cemento-amianto»*, con le seguenti:* «sia necessario effettuare interventi di bonifica ambientale anche per la presenza di edifici contenenti amianto o costituiti anche solo in parte da manufatti contenenti cemento-amianto»;

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «bonifica delle aree in cui sono presenti», *con le seguenti:* «bonifica ambientale delle aree e degli».

1.30

MUNERATO

Al comma 4, dopo le parole: «cemento-amianto»*, inserire le seguenti:* «ovvero centrali termoelettriche dismesse,».

1.31

CASTALDI, MONTEVECCHI

Al comma 4, sostituire le parole da: «procede» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione delle aree industriali dismesse presenti sul proprio territorio, ai fini della selezione delle aree su cui intervenire. L'attuazione del presente comma deve avvenire senza nuovi o maggjori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.32

MONTEVECCHI, CASTALDI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine le regioni e i comuni devono mettere a disposizione dei cittadini appositi spazi sui propri siti *internet* istituzionali al fine di raccogliere segnalazioni e proposte.».

1.33

CASTALDI, MONTEVECCHI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali informazioni, nonché quelle concernenti i progetti di cui alla presente legge, sono pubblicate e costantemente aggiornate nei siti *internet* istituzionali delle regioni e dei comuni interessati.».

1.34
CASTALDI, MONTEVECCHI

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascuna regione assicura l'informazione e l'adeguata partecipazione dei cittadini alle procedure di cui alla presente legge.».

1.35
MONTEVECCHI, CASTALDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di disporre di un quadro completo e omogeneo sul territorio nazionale degli elementi conoscitivi necessari alla programmazione delle azioni di promozione e finanziamento del recupero e della riqualificazione delle aree industriali dismesse, le Regioni, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono una banca dati geografica relativa alle aree dismesse. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, è adottato lo schema di rilevamento e sono individuate le modalità tecniche di trasmissione e pubblicazione dei dati in formato aperto alla banca dati di cui al presente comma, nonché le informazioni relative alla ripartizione delle risorse del Fondo. L'attuazione del presente comma deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.36
TOMASELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di disporre un quadro completo e omogeneo sul territorio nazionale degli elementi conoscitivi necessari alla programmazione delle azioni di promozione e finanziamento del recupero e della riqualificazione delle aree industriali dismesse, le Regioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge predispongono una banca dati geografica relativa alle aree dismesse. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, è adottato lo schema di rilevamento e sono disciplinate le modalità di trasmissione e pubblicazione di dati come *Open Data*, che comprenderanno anche le informazioni annuali relative alla ripartizione del Fondo».

1.37
PELINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di disporre di un quadro completo e omogeneo sul territorio nazionale degli elementi conoscitivi necessari alla programmazione delle azioni di promozione e finanziamento del recupero e della riqualificazione delle aree industriali dismesse, le Regioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge predispongono una banca dati geografica relativa alle aree dismesse. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, è adottato lo schema di rilevamento e sono disciplinate le modalità di trasmissione e pubblicazione dei dati come *Open Data*, che comprenderanno anche le informazioni annuali relative alla ripartizione del Fondo».

1.38
PERRONE

Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:

«4-*bis*. Al fine di disporre di un quadro completo e omogeneo sul territorio nazionale degli elementi conoscitivi necessari alla programmazione delle azioni di promozione e finanziamento del recupero e della riqualificazione delle aree industriali dismesse, le Regioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge predispongono una banca dati geografica relativa alle aree dismesse. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, è adottato lo schema di rilevamento e sono disciplinate le modalità di trasmissione e pubblicazione dei dati come *Open Data*, che comprenderanno anche le informazioni annuali relative alla ripartizione del Fondo».

1.39
FUCKSIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di disporre di un quadro completo e omogeneo sul territorio nazionale degli elementi conoscitivi necessari alla programmazione delle azioni di promozione e finanziamento del recupero e della riqualificazione delle aree industriali dismesse, le Regioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge predispongono una banca dati geogra-

fica relativa alle aree dismesse. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, è adottato lo schema di rilevamento e sono disciplinate le modalità di trasmissione e pubblicazione dei dati come *Open Data*, che comprenderanno anche le informazioni annuali relative alla ripartizione del Fondo».

1.40

De Petris, Bocchino, Campanella, Petraglia

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di disporre di un quadro completo e omogeneo sul territorio nazionale degli elementi conoscitivi necessari alla programmazione delle azioni di promozione e finanziamento del recupero e della riqualificazione delle aree industriali dismesse, le Regioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge predispongono una banca dati geografica relativa alle aree dismesse. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, è adottato lo schema di rilevamento e sono disciplinate le modalità di trasmissione pubblicazione dei dati in modalità *Open Data*, che comprenderanno anche le informazioni annuali relative alla ripartizione del Fondo».

1.41

Perrone

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nei procedimenti di individuazione delle aree di cui al comma 3, con le modalità di cui al comma 4, si applicano le previsioni di cui al Capo III, articolo 9, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Art. 2.

2.1

Consiglio, Arrigoni

Al comma 1, sostituire le parole: «con destinazione degli immobili e dei terreni a finalità pubbliche, produttive, commerciali, residenziali e tu-

ristiche», *con le seguenti:* «con finalità pubbliche e private e destinazione degli immobili e dei terreni ad uso produttivo, commerciale, residenziale e turistico».

2.2

CASTALDI, MONTEVECCHI

Al comma 1, sopprimere le parole: «produttive, commerciali».

2.3

MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la parola «produttive,» *inserire la seguente:* «culturali,».

2.4

PERRONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole:* «a finalità pubbliche, produttive, commerciali» *inserire le seguenti:* «residenziale sociale, » *e dopo le parole:* «residenziali e turistiche, favorendo» *inserire la seguente:* «prioritariamente»;

b) *al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole:* «sostituisce l'approvazione dei» *con le seguenti:* «opera in deroga ai»;

c) *al comma 3, dopo le parole:* «all'articolo 1, comma 2, le regioni» *inserire le seguenti:* «e gli enti locali» *e sostituire la parola:* «possono» *con la seguente:* «debbono»;

d) *al comma 4 dopo le parole:* «Ministro dell'economia e delle finanze» *inserire le seguenti:* «previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» *e sopprimere le parole:* «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare,».

2.5

PERRONE

Al comma 1 dopo le parole: «a finalità pubbliche, produttive, commerciali,» *inserire le seguenti:* «residenziale sociale,» *e dopo le parole:* «residenziali e turistiche, favorendo» *inserire la seguente:* «prioritariamente».

2.6

CASTALDI, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la parola: «residenziali» *inserire la seguente:* «sociali».

2.7

SUSTA, DI BIAGIO, LANIECE

Al comma 1, dopo le parole: «bonifica ambientale dei siti», *inserire le seguenti:* «, la realizzazione e l'implementazione degli spazi verdi».

2.8

MUNERATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al servizio di trasporto fluviale».

2.9

GALIMBERTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché garantendo la staticità degli edifici se situati in zona ad alto rischio sismico».

2.10

De Petris, Bocchino, Campanella, Petraglia

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Le finalità degli interventi su immobili, terreni e porzioni degli stessi di cui al comma 1, sono individuate sulla base di rigorose analisi socio-economiche del sistema urbano e commerciale esistente nel territorio di riferimento, con l'obiettivo di strutturare eventuali nuovi servizi in relazione alle reali necessità dei cittadini».

2.11

Castaldi, Montevecchi

Sopprimere il comma 2.

2.12

Tomaselli

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «I progetti» *inserire le seguenti:* «anche di iniziativa privata».

2.13

Perrone

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «I progetti» *inserire le seguenti:* «anche di iniziativa privata».

2.14

Consiglio, Arrigoni

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sono adottati», *inserire le seguenti:* «, attraverso procedimenti di partecipazione da parte di tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, e di concertazione nella pianificazione attuativa del tessuto edilizio interessato».

2.15
DI BIAGIO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «accordi di programma» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 267».

Conseguentemente sopprimere gli ultimi due periodi del comma 2.

2.16
TOMASELLI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «mediante appositi accordi di programma» *inserire le seguenti:* «sottoscritti ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

2.17
CASTALDI, MONTEVECCHI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «accordi di programma» *inserire le seguenti:* «, sottoscritti ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».

2.18
PELINO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «mediante appositi accordi di programma» *inserire le seguenti:* «sottoscritti ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

2.19
FUCKSIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «mediante appositi accordi di programma» *inserire le seguenti:* «sottoscritti ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

2.20

De Petris, Bocchino, Campanella, Petraglia

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «mediante appositi accordi di programma» *inserire le seguenti:* «sottoscritti ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

2.21

Perrone

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «mediante appositi accordi di programma», *inserire le seguenti:* «sottoscritti ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

2.22

Consiglio, Arrigoni

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e con i soggetti pubblici e privati,», *inserire le seguenti:* «ivi compresi gli enti competenti ai fini del rilascio dei pareri su vincoli ambientali o paesaggistici».

2.23

Castaldi, Montevecchi

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono sottoposti alla preventiva consultazione dei cittadini secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale».

2.24

De Petris, Bocchino, Campanella, Petraglia

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Gli accordi di programma sono sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, dalla Regione e dai Comuni del territorio di riferimento dei progetti».

2.25

MONTEVECCHI, CASTALDI

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Anche al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini, agli accordi di programma di cui al presente articolo si applica la procedura di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

2.26

CASTALDI, MONTEVECCHI

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.27

CASTALDI, MONTEVECCHI

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «L'accordo di programma»*, inserire le seguenti:* «, ove ratificato dal Consiglio comunale,».

2.28

PERRONE

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «sostituisce l'approvazione dei» *con le seguenti:* «opera in deroga ai».

2.29

DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, PETRAGLIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono sottoposti a procedure di partecipazione dei cittadini, adeguatamente pubblicizzate, sin dalla fase della loro elaborazione. I processi decisionali connessi con l'accordo di programma prevedono altresì il coinvolgimento dei portatori di interesse del contesto di riferimento, come le associazioni economiche maggiormente rappresentative e le imprese attive nel territorio».

2.30

PERRONE

Al comma 3, dopo le parole: «all'articolo 1, comma 2, le regioni», *inserire le seguenti:* «e gli enti locali», *e sostituire la parola:* «possono» *con la seguente:* «debbono».

2.31

CASTALDI, MONTEVECCHI

Al comma 3, dopo la parola: «avvalersi», *inserire le seguenti:* «delle Agenzie ambientali e».

2.32

SUSTA, DI BIAGIO, LANIECE

Al comma 3, dopo le parole: «e lo sviluppo d'impresa», *inserire le seguenti:* «e dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare».

2.33

GALIMBERTI

Sopprimere il comma 4.

2.34

GALIMBERTI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Ministero dello sviluppo economico emana il bando per la presentazione dei progetti e l'erogazione delle risorse seguendo il criterio cronologico della presentazione purché i progetti rispettino i requisiti previsti dalla presente legge».

2.35

PERRONE

Al comma 4, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze»*, inserire le seguenti:* «, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281» *e sopprimere le parole:* «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare,».

2.36

TOMASELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano» *con le parole:* «previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281».

2.37

CASTALDI, MONTEVECCHI

Al comma 4, sostituire le parole da: «sentita la Conferenza» *fino a:* «di Trento e di Bolzano»*, con le seguenti:* «previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

2.38

PERRONE

Al comma 4, sostituire le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione le province autonome di Trento e di Bolzano»*, con le seguenti:* «previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281».

2.39

PELINO

Al comma 4, sostituire le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano», *con le seguenti:* «previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281».

2.40

DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, PETRAGLIA

Al comma 4, sostituire le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano», *con le seguenti:* «previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281».

2.41

FUCKSIA

Al comma 4, sostituire le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione, le province autonome di Trento e di Bolzano», *con le seguenti:* «previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281».

2.42

CASTALDI, MONTEVECCHI

Al comma 4, sostituire le parole da: «Conferenza», *a:* «di Trento e di Bolzano», *con le seguenti:* «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

2.43

CONSIGLIO, ARRIGONI

Al comma 4, sostituire le parole: «permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», *con*

le seguenti: «unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

2.44

De Petris, Bocchino, Campanella, Petraglia

Al comma 4, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»*, con le seguenti:* «Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali».

2.45

Consiglio, Arrigoni

Al comma 4, dopo le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»*, inserire le seguenti:* «e sentite le competenti Commissioni parlamentari».

2.46

Montevecchi, Castaldi

Al comma 4, dopo la parola: «Bolzano,»*, inserire le seguenti:* «successivamente all'individuazione delle aree di cui all'articolo 1,».

2.47

Perrone

Al comma 4, sopprimere le parole: «di natura non regolamentare,».

2.48

Castaldi, Montevecchi

Al comma 4, sopprimere le parole: «di natura non regolamentare».

2.49

MONTEVECCHI, CASTALDI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo la decadenza dai benefici concessi in caso di abbandono o mancato utilizzo delle aree o degli edifici entro il termine temporale fissato dal decreto medesimo, e procede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge».

2.50

CONSIGLIO, ARRIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 3, assicurando un'equilibrata ripartizione di risorse a livello regionale, con priorità alle regioni che maggiormente contribuiscono al cofinanziamento degli interventi».

2.51

CASTALDI, MONTEVECCHI

Al comma 4,aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo schema di decreto di cui al presente comma è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere, che deve essere reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione».

2.52

MONTEVECCHI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto deve prevedere i requisiti e i criteri di redazione del piano finanziario e imprenditoriale degli interventi nonché l'obbligo di previsione del relativo cronoprogramma».

2.53

CASTALDI, MONTEVECCHI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. I progetti e gli accordi di programma di cui al presente articolo, nonché il decreto di cui al comma 4 sono pubblicati sul sito istituzionale delle Regioni e degli Enti locali interessati dagli interventi di recupero».

2.0.1

PERRONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. La presente legge si applica ai soggetti pubblici e privati in possesso di idonei titoli di diritto reale di godimento, locazione, o comodato dei beni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Nei casi in cui i beni privati siano dati in locazione o comodato, i relativi contratti non devono avere durata inferiore a quindici anni e gli utilizzatori dei beni devono essere preventivamente autorizzati dai legittimi proprietari al recupero dei beni medesimi.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 1, secondo le modalità di cui al comma 2, gli utilizzatori dei beni concessi in locazione o comodato si impegnano a destinarli, entro un anno dal termine delle operazioni di recupero, alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2, sempre che ciò risulti economicamente sostenibile.».

Art. 3.

3.1

CONSIGLIO, ARRIGONI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «devono prevedere», *con le seguenti:* «assicurano priorità ai seguenti interventi».

3.2
PELINO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, parole:* «devono prevedere» *aggiungere le seguenti:* «almeno due delle seguenti tipologie di intervento»;

b) *al comma 2 dopo le parole:* «con priorità di assegnazione» *inserire le seguenti:* «ai progetti conformi alle previsioni urbanistiche,».

3.3
TOMASELLI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «devono prevedere» *aggiungere le seguenti:* «almeno due delle seguenti tipologie di intervento».

3.4
PERRONE

A comma 1, alinea, dopo le parole: «devono prevedere» *aggiungere le seguenti:* «almeno due delle seguenti tipologie di intervento».

3.5
TOMASELLI

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d), e) *con le seguenti:*

«a) piano finanziario e imprenditoriale che sostiene il progetto;

b) cronoprogramma degli interventi previsti;

c) valutazione della eventuale presenza di inquinamento dei suoli secondo la normativa vigente;

d) interventi di bonifica delle aree in cui sono presenti edifici contenenti amianto o costituiti anche solo in parte da manufatti contenenti cemento amianto, oggetto di riconversione e riqualificazione;

e) destinazione di una quota non inferiore al 20 per cento degli edifici a finalità di utilizzo pubblico e a servizi di interesse pubblico;

f) interventi per la salvaguardia e la valorizzazione delle sagome e delle volumetrie degli edifici industriali di maggiore pregio storico e architettonico;

g) attività di *marketing* territoriale;

h) la presenza di insediamenti produttivi, commerciali e turistici, ivi inclusi incubatori di impresa per l'avvio di nuove *start-up*;

i) utilizzo di una percentuale degli edifici esistenti per finalità di edilizia residenziale sociale».

3.6

PERRONE

Al comma 1 sostituire le lettera a), b), c), d), e) *con le seguenti:*

«*a)* piano finanziario e imprenditoriale che sostiene il progetto;

b) cronoprogramma degli interventi previsti;

c) valutazione della eventuale presenza di inquinamento dei suoli secondo la normativa vigente;

d) interventi di bonifica delle aree in cui sono presenti edifici contenenti amianto o costituiti anche solo in parte da manufatti contenenti cemento-amianto, oggetto di riconversione e riqualificazione;

e) destinazione di una quota non inferiore al 20 per cento degli edifici a finalità di utilizzo pubblico e a servizi di interesse pubblico;

f) interventi per la salvaguardia e la valorizzazione delle sagome e delle volumetrie degli edifici industriali di maggiore pregio storico e architettonico;

g) attività di *marketing* territoriale;

h) la presenza di insediamenti produttivi, commerciali e turistici, ivi inclusi incubatori di impresa per l'avvio di nuove *start-up*;

i) utilizzo di una percentuale degli edifici esistenti per finalità di edilizia residenziale sociale».

3.7

FUCKSIA

Al comma 1 sostituire le lettera a), b), c), d), e) *con le seguenti:*

«*a)* piano finanziario e imprenditoriale che sostiene il progetto;

b) cronoprogramma degli interventi previsti;

c) valutazione della eventuale presenza di inquinamento dei suoli secondo la normativa vigente;

d) interventi di bonifica delle aree in cui sono presenti edifici contenenti amianto o costituiti anche solo in parte da manufatti contenenti cemento-amianto, oggetto di riconversione e riqualificazione;

e) destinazione di una quota non inferiore al 20 per cento degli edifici a finalità di utilizzo pubblico e a servizi di interesse pubblico;

i) interventi per la salvaguardia e la valorizzazione delle sagome e delle volumetrie degli edifici industriali di maggiore pregio storico e architettonico;

g) attività di *marketing* territoriale;

h) la presenza di insediamenti produttivi, commerciali e turistici, ivi inclusi incubatori di impresa per l'avvio di nuove *start-up*;

i) utilizzo di una percentuale degli edifici esistenti per finalità di edilizia residenziale sociale».

3.8

PELINO

Al comma 1 sostituire le lettera a)*,* b)*,* c)*,* d)*,* e) *con le seguenti:*

«*a)* piano finanziario e imprenditoriale che sostiene il progetto;

b) cronoprogramma degli interventi previsti;

c) valutazione della eventuale presenza di inquinamento dei suoli secondo la normativa vigente;

d) interventi di bonifica delle aree in cui sono presenti edifici contenenti amianto o costituiti anche solo in parte da manufatti contenenti cemento-amianto, oggetto di riconversione e riqualificazione;

e) destinazione di una quota non inferiore al 20 per cento degli edifici a finalità di utilizzo

pubblico e a servizi di interesse pubblico;

f) interventi per la salvaguardia e la valorizzazione delle sagome e delle volumetrie degli edifici industriali di maggiore pregio storico e architettonico;

g) attività di *marketing* territoriale;

h) la presenza di insediamenti produttivi, commerciali e turistici, ivi inclusi incubatori di impresa per l'avvio di nuove *start-up*;

i) utilizzo di una percentuale degli edifici esistenti per finalità di edilizia residenziale sociale».

3.9

GALIMBERTI

Al comma 1, alla lettera a)*, anteporre la seguente:*

«0*a)* aree industriali in utilizzate o dismesse da almeno dieci anni».

3.10

PERRONE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* a)*, prima delle parole:* «gli interventi di bonifica»*, premettere le seguenti:* «ove necessario»;

b) *al comma 1, dopo la lettera* a)*, inserire la seguente: «a-bis)* eventuale istituzione di nuove zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive integrazioni e modificazioni;»;

c) *al comma 1, lettera* d)*, sostituire la parola:* «di»*, con le seguenti:* «o la creazione di nuovi»;

d) *al comma 2, dopo le parole:* «di cui all'articolo 1, comma 2, con»*, inserire la seguente:* «le» *e dopo le parole:* «priorità di»*, inserire le seguenti:* «cui all'articolo 2, comma 1»*, e sopprimere le parole:* «assegnazione agli interventi di riqualificazione e di riutilizzo degli edifici e dei terreni a finalità pubbliche e di edilizia residenziale sociale, nonché gli interventi per la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali gli interventi di recupero».

3.11

PERRONE

Al comma 1, lettera a)*, prima delle parole:* «gli interventi di bonifica»*, premettere le seguenti:* «ove necessario».

3.12

DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, PETRAGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera* a)*, sostituire le parole:* «delle aree»*, con le seguenti:* «, con priorità alle»;

2) *al comma 1, lettera* b)*, sostituire le parole:* «20 per cento»*, con le seguenti:* «30 per cento»;

3) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis.* Gli interventi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono prioritari e vincolanti ai:fini dell'assegnazione delle risorse ai progetti».

3.13

De Petris, Bocchino, Campanella, Petraglia

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «delle aree»*, con le seguenti:* «, con priorità alle».

3.14

De Petris, Bocchino, Campanella, Petraglia

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera* a)*, aggiungere le seguenti:*

«*a-bis)* piano finanziario e imprenditoriale volto a sostenere il progetto;

a-ter) crono-progmmma degli interventi previsti;

a-quater) valutazione della eventuale presenza di inquinamento dei suoli secondo la normativa vigente;

2) *alla lettera* d)*, aggiungere, in fine le seguenti:* «, ivi inclusi incubatori di impresa per l'avvio di nuove *start-up*».

3.15

Perrone

Al comma 1, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente lettera:* «*a-bis)* eventuale istituzione di nuove zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive integrazioni e modificazioni».

3.16

Galimberti

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

3.17

MONTEVECCHI, CASTALDI

Al comma 1, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

«*b)* la destinazione di una quota non inferiore al 20 per cento degli edifici a servizi di interesse pubblico, ivi inclusa la realizzazione di immobili adibiti o comunque destinati ad uffici pubblici e, ove possibile, di scuole e centri di ricerca;».

3.18

DI BIAGIO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 lettera b) sopprimere le parole: «non inferiore al 20 per cento»;*

2) *al comma 1 lettera* c) *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «qualora presenti»;

3) *al comma 1 lettera* d) *sostituire la parola:* «e» *con la seguente* «o»;

4) *al comma 1 lettera* e) *sostituire le parole "l'utilizzo", con le seguenti:* «l'eventuale utilizzo».

3.19

CASTALDI, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «20 per cento»*, con le seguenti:* «quaranta per cento».

3.20

DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «20 per cento»*, con le seguenti:* «40 per cento».

3.21

CASTALDI, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «non inferiore al 20 per cento degli edifici»*, con le seguenti:* «di almeno il trenta per cento delle aree».

3.22

DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «20 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento».

3.23

DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «20 per cento»*, con le seguenti:* «25 per cento».

3.24

CONSIGLIO, ARRIGONI

Al comma 1, alla lettera b)*, sostituire la parola:* «edifici»*, con la parola:* «immobili».

3.25

FUCKSIA

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole da:* «e a servizi»*, fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «, a servizi di interesse pubblico ed attrezzature culturali;».

3.26

MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, ivi inclusa la realizzazione di immobili adibiti o comunque destinati ad uffici pubblici».

3.27

MONTEVECCHI, CASTALDI

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* interventi per la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione delle sagome, delle volumetrie e dei sistemi strutturali degli edifici industriali di maggiore pregio storico e architettonico, compresi, ove meritevoli di tutela, gli impianti e i macchinari;».

3.28

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera c)*, anteporre alle parole:* «interventi per la salvaguardia» *le seguenti:* «ove possibile».

3.29

MONTEVECCHI, CASTALDI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «pregio storico e architettonico» *con le seguenti:* «pregio storico, architettonico e ingegneristico e degli edifici rappresentativi del patrimonio culturale e delle caratteristiche delle comunità locali».

3.30

SUSTA, DI BIAGIO, LANIECE

Al comma 1, lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche mediante la realizzazione di coperture a verde e giardini pensili.

3.31
MUNERATO

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* interventi per la continuità del servizio ponti in barche a garanzia del collegamento del Grande Delta».

Conseguentemente modificare la rubrica in: (Progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse e di sostegno delle aree riconosciute dai programmi Mab).

3.32
GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* insediamenti con destinazione unica o plurima purché non siano utilizzati per attività industriali».

Conseguentemente sopprime la lettera e).

3.33
CASTALDI, MONTEVECCHI

Al comma 1, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

«*d)* prevedere insediamenti destinati a servizi sociali, turistico-ricettivi, destinati all'istruzione, anche universitaria, all'agricoltura e alla produzione locale;».

3.34
MONTEVECCHI

Al comma 1, sostituire la lettera d)*, con la seguente:*

«*d)* la realizzazione di insediamenti produttivi, commerciali e turistici, con riguardo alle attività produttive sostenibili legate alla tradizione del territorio, anche in chiave innovativa;».

3.35
PERRONE

Al comma 1, alla lettera d)*, sostituire la parola:* «di» *con le parole:* «o la creazione di nuovi».

3.36
MUNERATO

Al comma 1, lettera d)*, dopo le parole:* «insediamenti produttivi, commerciali,» *inserire la seguente:* «artigianali».

3.37
CASTALDI, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera d)*, dopo la parola:* «commerciali» *inserire le seguenti:* «, in relazione ai prodotti locali,».

3.38
CASTALDI, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera d)*, dopo la parola:* «commerciali»*, inserire le seguenti:* «, con esclusione della grande distribuzione,».

3.39
CASTALDI, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera d) *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «previa valutazione di sostenibilità urbanistica, architettonica, paesaggistico-ambientale ed energetica».

3.40
CASTALDI, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera d) *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, con esclusione di insediamenti che comportino emissioni o immissioni di so-

stanze inquinanti nell'atmosfera, nel suolo o nel sottosuolo, o comunque che comportino pregiudizio per l'ambiente o la salute».

3.41

De Petris, Bocchino, Campanella, Petraglia

Al comma 1, lettera d)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «sulla base di dettagliate e rigorose analisi socio-economiche del tessuto urbano e commerciale del territorio di riferimento, al fine di scongiurare eventuali ripercussioni negative sul sistema distributivo e occupazionale esistente e sui carichi urbanistici dell'area circostante l'intervento;».

3.42

Castaldi, Montevecchi

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza, compresa la sicurezza idrogeomorfologica e sismica».

3.43

Castaldi, Montevecchi

Al comma 1, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* la riduzione dei consumi idrici ed energetici e l'abbattimento delle emissioni di CO_2».

3.44

Castaldi, Montevecchi

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere, infine, la seguente:*

«*e-bis*) la creazione di aree verdi, aree pedonalizzate e piste ciclabili e l'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti nell'area interessata dal progetto medesimo».

3.45

CASTALDI, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* l'utilizzo di una percentuale delle aree per la destinazione a verde pubblico, anche ai fini del contrasto al riscaldamento e all'inquinamento urbano».

3.46

SUSTA, DI BIAGIO, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* gli interventi per la realizzazione, l'implementazione e la riqualificazione degli spazi verdi».

3.47

CASTALDI, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* il risanamento e la riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio».

3.48

CASTALDI, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* interventi al coordinamento con le politiche di mobilità e trasporto pubblico».

3.49

CASTALDI, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* il miglioramento degli *standard* ambientali urbani».

3.50

CASTALDI, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere, in fine, la seguente:*

«*e-bis)* interventi di rinnovo edilizio eco-compatibile, che prevedano il perseguimento di elevate prestazioni in termini di efficienza energetica e di integrazione di fonti energetiche rinnovabili, accessibilità ciclabile e accesso ai servizi di trasporto collettivo, miglioramento della gestione delle acque a fini di invarianza idraulica e riduzione dei deflussi».

3.51

CASTALDI, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* elevati livelli di qualità, sicurezza idrogeomorfologica e sismica, minimo impatto ambientale e risparmio energetico».

3.52

MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis)* l'utilizzo di una percentuale degli edifici esistenti per la realizzazione di centri culturali polifunzionali, di centri sportivi ricreativi pubblici, di luoghi di formazione e di incubatori di *start-up* innovative».

3.53

DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, PETRAGLIA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis.* I progetti di cui al comma 1 favoriscono altresì la conversione ecologica e sociale partecipata delle attività economiche e degli spazi, al fine di promuovere attività che garantiscano un buon livello di occupazione e un lavoro dignitoso, la tutela del territorio, dei diritti e del paesaggio, la riduzione degli impatti ambientali lungo l'intero ciclo di vita e le catene di fornitura, il recupero di spazi in degrado e disuso e la rigenerazione urbana e territoriale».

3.54

De Petris, Bocchino, Campanella, Petraglia

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Al fine di integrare gli obiettivi della presente legge in una strategia nazionale di riduzione e progressivo azzeramento del consumo di suolo, nonché di rigenerazione urbana, i progetti di cui all'articolo 1, comma 2 non prevedono aumenti di volumetria; eventuali, minimi, aumenti di volumetria possono essere approvati unicamente per finalità di interesse pubblico, in seguito a rigorose analisi socio-economiche del tessuto urbano esistente nel territorio di riferimento».

3.55

Susta, Di Biagio, Laniece

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti, favorire l'assorbimento delle polveri sottili e la mitigazione dell'effetto ''isola di calore'' con conseguenti benefici sulla qualità della vita, gli interventi di cui al comma 1 devono altresì prevedere la realizzazione,l'implementazione e la riqualificazione degli spazi verdi».

3.56

De Petris, Bocchino, Campanella, Petraglia

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis.* Gli interventi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b),* sono prioritari e vincolanti ai fini dell'assegnazione delle risorse ai progetti.».

3.57

Galimberti

Sopprimere il comma 2.

3.58

PERRONE

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, con» *inserire la parola:* «le» *e dopo le parole:* «priorità di» *inserire le parole:* «cui all'articolo 2, comma 1» *e sopprimere le parole:* «assegnazione agli interventi di riqualificazione e di riutilizzo degli edifici e dei terreni a finalità pubbliche e di edilizia residenziale sociale, nonché agli interventi per la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero».

3.59

TOMASELLI

Al comma 2 dopo le parole: «con priorità di assegnazione» *inserire le seguenti:* «ai progetti conformi alle previsioni urbanistiche,» .

3.60

CONSIGLIO, ARRIGONI

Al comma 2, dopo le parole: «con priorità di assegnazione agli interventi», *inserire le seguenti:* «pubblici e privati».

3.61

GALIMBERTI

Al comma 2 sopprimere le parole: «e di edilizia residenziale sociale».

3.62

SUSTA, DI BIAGIO, LANIECE

AI comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al cofinanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 2, che comprendono interventi per la realizzazione, l'implementazione e la riqualificazione di spazi verdi».

3.0.1
De Petris, Bocchino, Campanella, Petraglia

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Mappatura delle aree industriali dismesse nel territorio italiano)

1. Le Regioni, in collaborazione con gli enti locali, avviano un processo di mappatura delle aree industriali dismesse nel territorio di loro competenza.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la mappatura di cui al comma 1 viene pubblicata su un portale *web* realizzato dal Ministero dello sviluppo economico e costantemente aggiornata».

Art. 4.

4.1
Consiglio, Arrigoni

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nella misura del 65 per cento delle spese sostenute».

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Agli ulteriori oneri, derivanti dal comma 1, dell'articolo 4, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. l90, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

4.2
Munerato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al servizio di trasporto fluviale».

4.3

PERRONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e successive modificazioni e integrazioni».

4.4

CONSIGLIO, ARRIGONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nella misura del 55 per cento delle spese sostenute» .

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Agli ulteriori oneri, derivanti dal comma 2, dell'articolo 4, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

4.5

SUSTA, DI BIAGIO, LANIECE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis)*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì, per gli anni 2017 e 2018, ai proprietari di immobili ubicati nelle aree industriali dismesse, non più utilizzati per lo svolgimento di attività produttive e ricompresi nei progetti di cui all'articolo 1, comma 2, nonché ai proprietari di immobili ad uso residenziale ubicati nelle medesime aree che avviano, con spese a proprio carico, interventi per la realizzazione, l'implementazione e la riqualificazione di spazi verdi nell'ambito delle predette aree».

Conseguentemente all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-*bis)*, valutati in 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-

cio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2017 e 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal comma 1. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scosta menti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, nel programma ''Programmazione economico finanziaria e politiche di bilancio'' della missione ''Politiche economico-finanziarie e di bilancio'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze. riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

4.6

SUSTA, DI BIAGIO, LANIECE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì, per gli anni 2017 e 2018, per le spese documentate relative a interventi volti alla realizzazione, all'implementazione e alla riqualificazione di spazi verdi nell'ambito delle predette aree».

Conseguentemente all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis)*. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizione di cui all'articolo 4, comma 3-*bis)*, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2017 e 2018 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal comma 1. Nel caso in cui si ve-

rifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, nel programma ''Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio'' della missione ''Politiche economico-finanziarie e di bilancio'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scosta menti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

4.7

SUSTA, DI BIAGIO, LANIECE

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì, per gli anni 2017 e 2018, per le spese documentate relative a interventi volti alla realizzazione, all'implementazione e alla riqualificazione di spazi verdi nell'ambito delle predette aree fino ad un importo massimo complessivo di 15.000 euro annui, limitatamente alla parte che eccede euro 1.500».

Conseguentemente all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizione di cui all'articolo 4, comma 3-*bis)*, valutati in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2017 e 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal comma 1. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimo-

dulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, nel programma ''Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio'' della missione ''Politiche economico-finanziarie e di bilancio'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

4.8

MUNERATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Alle imprese già operanti nell'area della centrale Enel dismessa di Porto Tolle si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 341 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Le agevolazioni previste dal comma 341 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, si applicano alle piccole e micro-imprese che, nel periodo compreso tra il 10 settembre 2016 e il 31 agosto 2021, iniziano una nuova attività economica».

4.9

CASTALDI, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Resta ferma la disciplina vigente nei centri storici, nelle aree urbane ad essi equiparate, nonché quella relativa agli immobili e alle aree di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

4.10

CASTALDI, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Sono in ogni caso fatte salve le specifiche disposizioni di maggior tutela contenute nei piani paesaggistici».

4.0.1
MUNERATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Al fine di sostenere le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonché di favorire l'incremento dell'occupazione, l'attrazione di investimenti, il rilancio socio-economico nonché lo sviluppo del commercio con l'estero e dell'intemazionalizzazione delle imprese, è istituita, a decorrere dal 10 settembre 2016, una zona franca ubicata in provincia di Rovigo, comprendente il territorio dei comuni di: Arquà Polesine, Bagnolo di Po, Bosaro, Canda, Castelguglielmo, Ceregnano, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Gavello, Giacciano con Baruchella, Pincara, Pontecchio Polesine, San Bellino, Trecenta, Villamarzana, Bergantino, Calto, Canaro, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Crespino, Ficarolo, Gaiba, Guarda Veneta, Melara, Occhiobello, Polesella, Salara, Stienta, Villanova Marchesana, Badia Polesine, Costa di Rovigo, Fratta Polesine, Lendinara, Lusia, Pettorazza Grimani, Rovigo, S. Martino di Venezze, Villadose, Villanova del Ghebbo, Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Papozze, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po.

2. Alla zona franca di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, nel limite massimo di spesa di cui all'articolo 5, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 341 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Le agevolazioni previste dal comma 341 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, si applicano alle piccole e micro-imprese che, nel periodo compreso tra il 10 settembre 2016 e il 31 agosto 2021, iniziano una nuova attività economica.

3. Le piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività nella zona franca di cui al comma 1, antecedentemente al 10 settembre 2016, possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dello sviluppo economico, adotta le deliberazioni per il finanziamento dei programmi di intervento relativi alla zona franca produttiva di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1

e 2 è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (aiuti di stato a finalità regionale)».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017,» *inserire le seguenti:* «e pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis*».

Art. 5.

5.1
PERRONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede:

a) per quanto all'onere di cui al comma 1 dell'articolo 1, valutato nei limiti di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

b) per quanto all'onere alle agevolazioni di cui all'articolo 4, valutato nei limiti di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 12 ottobre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 86

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,05

AUDIZIONI IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO SUI CANALI DI INGRESSO DEI GIOVANI NEL MONDO DEL LAVORO: TIROCINI ED APPRENDISTATO

Plenaria

269ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente SACCONI comunica che durante le audizioni sui disegni di legge nn. 2494 e connessi (contrasto alla povertà e riordino delle prestazioni sociali), svoltesi ieri in sede di Ufficio di Presidenza integrato

dai rappresentanti dei Gruppi, nonché nel corso delle odierne audizioni relative all'affare assegnato sui canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini ed apprendistato, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2497) ***Deputati Laura VENITTELLI ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore SACCONI*(AP (NCD-UDC))* informa che ancora non è stato espresso il parere della Commissione bilancio. Propone quindi di posticipare la seduta di domani alle ore 9.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La seduta di domani, giovedì 13 ottobre, già convocata alle ore 8,30, è posticipata alle ore 9.

La seduta termina alle ore 15,15.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 12 ottobre 2016

Plenaria

392ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa agli interferenti endocrini e ai progetti di atti della Commissione che definiscono i criteri scientifici per la loro determinazione nel contesto della normativa dell'UE sui prodotti fitosanitari e sui biocidi (COM (2016) 350 definitivo) (n. 181)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore Maurizio ROMANI *(Misto-Idv)*, intervenendo in sede di discussione generale, pone in risalto la crescente attenzione riservata dalla scienza, a partire dagli anni '90 dello scorso secolo, agli effetti pregiudizievoli degli interferenti endocrini.

Sottolinea che si tratta di sostanze alle quali sono correlate diverse malattie e disordini endocrino-correlati (problemi di salute riproduttiva, malformazioni genitali, nascite pre-termine o sotto-peso, patologie tumorali, obesità, diabete). D'altro canto, i progressi scientifici hanno consentito finora di individuare in maniera certa solo alcuni prodotti chimici come interferenti endocrini, pur essendovi sospetti, in attesa di essere suffragati a livello scientifico, su molte altre sostanze.

Ritiene pertanto che, in linea generale, occorrerebbe investire maggiori risorse nel settore della ricerca scientifica, così come sarebbero da potenziare le attività di prevenzione.

Quanto ai contenuti dell'atto comunitario in esame, paventa che il prefigurato sistema di deroghe nel settore dei prodotti fitosanitari, basato sul concetto di «rischio trascurabile», possa non garantire un adeguato livello di protezione della salute.

Più in generale, è dell'avviso che i criteri scientifici in materia di interferenti endocrini debbano essere definiti in conformità al principio di precauzione e si augura pertanto che lo schema di risoluzione cui sta lavorando la relatrice sia caratterizzato da un approccio prudenziale.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Avverte che, diversamente dalle previsioni, la conclusione dell'esame non avrà luogo nella seduta antimeridiana di domani, in quanto il Governo ha richiesto di poter disporre di un lasso di tempo più ampio per valutare le risultanze della discussione generale, anche al fine di maturare il proprio orientamento circa i contenuti dello schema di risoluzione, in avanzata fase di elaborazione da parte della relatrice.

Il senatore ZUFFADA *(FI-PdL XVII)*, intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di prendere atto della richiesta di dilazione avanzata dal Governo – alla quale non si oppone – ma auspica che l'Esecutivo mostri in futuro analoga disponibilità nei riguardi delle esigenze di approfondimento delle Commissioni.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(447) ***Maria RIZZOTTI. – Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***

(1611) ***VACCARI ed altri. – Disciplina delle attività funerarie***

(2492) ***MANDELLI ed altri. – Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in sede di discussione generale, la PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE propone di dedicare la seduta antimeridiana già convocata per la giornata di domani al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 2224 e connessi, rammentando che i lavori riprenderanno con la trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La PRESIDENTE comunica che alle ore 15,30 della giornata odierna si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 217

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,30

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA PARENT PROJECT *ONLUS SULLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA DISTROFIA MUSCOLARE DI DUCHENNE*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 218

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 12 ottobre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 198

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,15

SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL DIRIGENTE LA DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE (STA) DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2343 (PRINCIPI PER LA TUTELA, IL GOVERNO E LA GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE)

Sottocommissione per i pareri

69ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,30

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 8ª e 10ª riunite:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (n. 337): osservazioni favorevoli con rilievi.

Plenaria

261ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(119) ***D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette***

(1004) ***Loredana DE PETRIS. – Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette***

(1034) ***CALEO. – Nuove norme in materia di parchi e aree protette***

(1931) ***PANIZZA ed altri. – Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco***

(2012) ***Ivana SIMEONI ed altri. – Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Il relatore CALEO *(PD)* illustra gli emendamenti 20.0.41 (testo 3) e 20.0.42 (testo 3), pubblicati in allegato, sostitutivi di corrispondenti proposte emendative. Le nuove proposte emendative tengono conto della interlocuzione con i Ministeri dell'ambiente e dell'economia, con particolare riferimento ai profili della copertura finanziaria. Fa poi presente che l'emendamento 9.200 deve essere modificato al fine di riportare le indicazioni della Ragioneria generale dello Stato, già acquisite in commissione e trasmesse alla Commissione bilancio, sulla base delle quali la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole. Illustra pertanto l'emendamento 9.200 (testo corretto), pubblicato in allegato. Riformula il subemendamento 9.200/57 (testo 2), sopprimendo le parole «e nelle aree ad essa contigue», nel subemendamento 9.200/57 (testo 3), pubblicato in allegato. Riformula infine l'emendamento 21.0.8 nell'emendamento 21.0.8 (testo 2), pubblicato in allegato, per tenere conto della condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente MARINELLO dà quindi conto del parere di nulla osta della Commissione bilancio sull'emendamento 20.0.41 (testo 3), e – a revisione di quanto precedentemente espresso – sull'emendamento 13.0.2.

La Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere di competenza sugli emendamenti 20.0.42 (testo 3) e 21.0.6, la cui votazione – insieme ai rispettivi subemendamenti – sarà pertanto rinviata.

La Commissione prende atto.

Si procede ad esaminare gli emendamenti all'articolo 6, già accantonati.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono posti congiuntamente ai voti e respinti gli identici emendamenti 6.12, 6.13, 6.14 e 6.15.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.16, 6.17 (testo corretto) e 6.18.

Prima di procedere alla votazione dei subemendamenti all'emendamento 9.200 testo corretto, la senatrice BIGNAMI *(Misto-MovX)* sottoscrive i subemendamenti 9.200/82 e 9.200/86 (testo 2).

La senatrice PUPPATO *(PD)* sottoscrive il subemendamento 9.200/84.

Il presidente MARINELLO avverte che le correzioni apportate all'emendamento 9.200 non incidono sull'ammissibilità dei subemendamenti ad esso presentati, né giustificano una riapertura dei termini per la presentazione di nuovi subemendamenti all'emendamento 9.200 (testo corretto).

La Commissione prende atto.

In esito a distinte votazioni, sono approvati i subemendamenti 9.200/4 testo 2 corretto, 9.200/26 (testo 2), 9.200/43 (testo 2), 9.200/46 (testo 2), 9.200/57 (testo 3), 9.200/82, 9.200/84, 9.200/85 e 9.200/86 (testo 2), mentre sono respinti i restanti subemendamenti non preclusi dai subemendamenti approvati.

È quindi posto ai voti l'emendamento 9.200 testo corretto, come modificato dai subemendamenti approvati, che risulta approvato.

L'emendamento 9.0.1 è posto ai voti e respinto.

Prima di procedere alla votazione dei subemendamenti all'emendamento 13.0.2, i senatori SOLLO *(PD)* e Laura PUPPATO *(PD)* sottoscrivono il subemendamento 13.0.2/1.

All'esito di distinte votazioni, il subemendamento 13.0.2/1 risulta approvato ed i restanti subemendamenti sono respinti.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 13.0.2, come modificato dal subemendamento approvato.

Il relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole sull'emendamento 20.0.41 (testo 3), che viene sottoscritto da tutti i Gruppi ad eccezione del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

L'emendamento 20.0.41 (testo 3) è quindi posto ai voti ed approvato.

Il senatore AMIDEI *(FI-PdL XVII)* dichiara il voto contrario sull'emendamento 21.0.3.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 21.0.3.

È successivamente posto ai voti e approvato l'emendamento 21.0.7.

Prima di procedere alla votazione dei subemendamenti all'emendamento 21.0.8 (testo 2), il presidente MARINELLO avverte che la riformulazione dell'emendamento 21.0.8 non incide sull'ammissibilità dei subemendamenti già presentati poiché ubbidisce ad una condizione che la Commissione bilancio ha formulato per l'espressione del parere favorevole ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore AMIDEI *(FI-PdL XVII)* dichiara il voto contrario sull'emendamento 21.0.8 (testo 2), sottolineando che l'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po non consente di tutelare adeguatamente le popolazioni residenti in quell'area del Paese e rischia invece di penalizzarle gravemente. Le disposizioni recate dall'emendamento non si pongono nella prospettiva delle esigenze attuali e dello sviluppo futuro di un'area fortemente antropizzata, nella quale le attività umane sarebbero gravemente appesantite dai vincoli imposti dalla pianificazione del parco.

Il senatore PICCOLI *(FI-PdL XVII)* si associa alla dichiarazione di voto contrario del senatore Amidei, rilevando la necessità di tenere nella dovuta considerazione le esigenze connesse allo svolgimento delle attività umane.

Il presidente MARINELLO fa presente che l'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po potrà avvenire solo previa intesa delle Regioni interessate.

Il senatore DALLA ZUANNA *(PD)* dichiara il voto favorevole a nome del suo Gruppo, ricordando che i parchi nazionali che insistono sul territorio di più Regioni si sono rivelati un'esperienza positiva sotto il profilo della tutela ambientale e della connessa valorizzazione dei territori.

Sono quindi posti ai voti e respinti tutti i subemendamenti all'emendamento 21.0.8, mentre risulta approvato l'emendamento 21.0.8 (testo 2).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (n. 336)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il relatore VACCARI *(PD)* comunica che sono in corso approfondimenti istruttori finalizzati alla redazione dello schema di parere da sottoporre alla valutazione della Commissione nel corso della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante le linee guida concernenti la definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili (n. 342)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Esame e rinvio)

Il senatore MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*, relatore, illustra lo schema di decreto volto ad attuare la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (legge n. 36 del 2001). In particolare, lo schema di decreto fissa i limiti di esposizione, per la prevenzione degli effetti a breve termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kilohertz e 300 gigahertz. Fissa inoltre i valori di attenzione per la prevenzione dei possibili effetti nella popolazione esposta a lungo termine ai campi medesimi, nonché gli obiettivi di qualità ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi medesimi e dell'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione. Lo schema di decreto prevede altresì la redazione di linee guida volte a definire le modalità di fornitura all'ISPRA e alle agenzie regionali e provinciali di protezione ambientale dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori con cadenza oraria; i fattori di riduzione della potenza massima al connettore di antenna; i valori di

assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici; la nozione di pertinenze esterne con dimensioni abitabili per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere. Al Ministro dell'ambiente è demandata l'approvazione delle linee guida, con uno o più decreti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, suscettibili di aggiornamenti con periodicità semestrale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 13 ottobre 2016, già prevista per le ore 9,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE N. 119, 1004, 1034, 1931, 2012

9.200/57 testo 3
PICCOLI, MARINELLO

All'emendamento 9.200, sostituire il capoverso: «1-*septies*», *con il seguente:* «1-*septies*. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti e elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e di 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, di 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e di 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza, per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento all'area protetta, sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

9.200 (testo corretto)
IL RELATORE

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9. – *(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991) - 1.* All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico per impianti di potenza superiore ai 220 kilowatt o ad uso idropotabile, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti al versamento annuale in favore dell'ente gestore dell'area protetta di un contributo di ammontare

pari al 10 per cento del canone relativo alle concessioni suddette a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.

1-*ter*. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari ad un terzo del canone di concessione.

1-*quater*. I titolari di impianti a biomasse elettriche sopra i 30 kilowatt, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari a euro 0,01 per chilowatt prodotto.

1-*quinquies*. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area naturale protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari al 2 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte.

1-*sexies*. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale superiore a 1 MW, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari a euro 0,01 per chilowatt prodotto.

1-*septies*. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti e elettrodotti non interrati, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti, di 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, di 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e di 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata.

1-*octies*. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa, per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientate e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

1-*novies*. Gli enti di gestione dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore corrisponda un corrispettivo per i servizi a lui offerti nel territorio dell'area protetta.

1-*decies*. Costituiscono entrate dell'ente di gestione dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11.1.

1-*undecies*. I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo scadere, salvo motivato diniego del soggetto concedente. L'ente di gestione dell'area protetta può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un canone, ferma restando l'attività di vigilanza e sorveglianza sulla gestione delle aree naturali protette prevista dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

La concessione gratuita di beni demaniali all'ente di gestione dell'area protetta di cui al comma 1 non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concessionario.

1-*duodecies*. L'ente di gestione dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente di gestione è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità che sono garantiti nonché a predisporre attività di controllo.

1-*terdecies*. L'ente di gestione dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

1-*quaterdecies*. Il 30 per cento delle entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies* e 1-*octies* viene versato dagli enti gestori ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito fondo per le aree protette, da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede con proprio decreto alla ripartizione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema. Il Ministro dell'economia e della finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-*quindecies*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri, dove necessario attraverso il recepimento da parte delle normative regionali di settore, che individuano nella Regione il sog-

getto al quale versare la quota del 30 per cento per l'organizzazione del fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.

1-sexdecies. Le parti disciplinano a mezzo di negozi ogni altro aspetto. Le clausole del contratti che violano il presente articolo sono nulle e comportano un'ipotesi di responsabilità amministrativa per il personale pubblico e un illecito civile per il soggetto privato ex articolo 2043 del codice civile"».

20.0.41 (testo 3)
Laniece, Zeller, Fausto Guilherme Longo Fravezzi, Palermo, Berger, Panizza, Di Biagio, Manassero, Zanoni, Favero

*Dopo l'***articolo 20,** *è aggiunto il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso)

1. All'articolo 80, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561", sono sostituite dalle seguenti: "ha la sede legale in un comune del versante piemontese ed una sede amministrativa in un comune del versante valdostano del parco".

2. L'Ente parco provvede all'eventuale trasferimento delle sedi con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

20.0.42 (testo 3)
Il Relatore

*Dopo l'***articolo 20,** *è aggiunto il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Modifica all'articolo 34 della legge 394/1991)

1. All'articolo 34, comma 1, dopo la lettera *f)* Vesuvio sono aggiunte le seguenti lettere: "*g)* Matese"; "*h)* Portofino, comprendente la già istituita area marina protetta di Portofino".

2. L'istituzione e il primo avviamento dei Parchi del Matese e di Portofino sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000,00 per ciascun parco nazionale, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'esercizio 2017.

3. Il funzionamento dei parchi del Matese e di Portofino è finanziato con euro 3.000.000,00

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 mediante una razionalizzazione delle spese di natura obbligatoria destinate ai parchi nazionali a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi e maggiori oneri a carico dello Stato».

21.0.8 (testo 2)
IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 21,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Parco del Delta del Po)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto legislativo per la riforma dell'assetto ordinamentale e organizzativo e delle finalità e dei criteri di gestione delle aree naturali protette del Delta del Po nelle Regioni Emilia Romagna e Veneto, quale fondamentale risorsa del bacino del Po e fattore determinante per la valorizzazione economica e ambientale dell'alto Adriatico, mediante l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale Veneto del Delta del Po, istituto con la legge regionale del Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco del Delta del Po Emilia Romagna, istituto con la legge regionale dell'Emilia Romagna n. 27 del 1988. Sono inoltre considerate aree contigue al Parco del Delta del Po, ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro), i siti di Rete Natura 2000 e le zone di Protezione Speciale disciplinati dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (siti Rete Natura) confinanti con i perimetri dei due parchi regionali, che conservano l'attuale regime vincolistico di tutela.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre una disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione del Parco del Delta del Po in modo tale da garantire – in un regime di collaborazione con gli enti territoriali interessati – il raggiungimento delle finalità di tutela e di conservazione, nonché di difesa degli equilibri naturali del territorio, previste dalla "Legge quadro", dalle leggi regionali istitutive dei Parchi regionali del Delta del Po del Veneto e dell'Emilia Romagna, dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nonché la salvaguardia dei principi di tutela della fauna selvatica indicati negli articoli 1 e 2 della legge n. 157 del 1992;

b) prevedere che il Parco del Delta del Po persegua altresì le finalità di sviluppo socio-economico dei territori di competenza mediante la promozione e il sostegno delle attività economiche tradizionali e di forme di turismo sostenibile ecocompatibile, anche attraverso lo sviluppo della filiera delle imprese dei settori interessati;

c) configurare il Parco del Delta del Po come Parco orientato a rivalutare e rendere socialmente disponibile il grande patrimonio di risorse ambientali, faunistiche e storico-culturali dell'area deltizia in armonia con il complesso dei beni ambientali e paesaggistico-culturali del paese; valorizzare e coordinare i sistemi di attività direttamente o indirettamente legate all'utilizzazione del potenziale delle risorse fisiche degli ambienti umidi presenti, garantendo il rispetto di questi ultimi;

d) prevedere che il nuovo Ente parco provveda entro sei mesi dall'insediamento dei suoi organi all'elaborazione di un piano del parco dell'area del Delta del Po che tenga conto dei programmi d'area e dei piani territoriali vigenti nei Parchi regionali esistenti, dei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti Rete Natura confinanti con i parchi regionali esistenti e che sia altresì coerente con i principi fondamentali, oltre che dotato dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, e successive modificazioni. Tale piano dovrà anche affrontare le tematiche attinenti agli impatti delle attività economiche e produttive, anche se dismesse; alle problematiche connesse alla gestione fluviale e alla gestione integrata della fascia costiera, nonchè alla valorizzazione integrata del capitale naturale e culturale dei sistemi territoriali di pregio mediante specifiche concertazioni con le Regioni, con i Comuni del parco e la Riserva di Biosfera Delta del Po – MAB UNESCO;

e) prevedere che l'Ente Parco del Delta del Po succeda in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali e che tutti gli atti inerenti la successione dell'Ente Parco del Delta del Po nei rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali siano fiscalmente neutri e non siano soggetti a imposte e tasse, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto;

f) prevedere misure idonee ad assicurare la continuità occupazionale, presso il nuovo Ente Parco del Delta del Po, dei dipendenti a tempo indeterminato degli Enti parco regionali che prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché la copertura delle spese ob-

bligatorie a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle Regioni e dagli Enti locali territorialmente interessati;

g) disporre le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la disciplina del sistema di tutela e di sviluppo delle aree interessate;

h) integrare il piano del parco con il piano di azione dell'area Riserva di Biosfera "Delta del Po" MAB – UNESCO così come riconosciuta nell'anno 2015.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Regione Emilia-Romagna e della Regione del Veneto. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude la adozione del decreto. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui alla presente legge, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 12 ottobre 2016

Plenaria

219ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1261-B) ***Elena FERRARA ed altri. – Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore COCIANCICH *(PD)*, relatore, illustra il disegno di legge in titolo, ricordando che esso era stato già approvato dal Senato il 20 maggio 2015 e modificato dalla Camera il 20 settembre 2016.

Dà conto, successivamente, di una conferente bozza di parere favorevole, allegata al resoconto.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, dopo avere ringraziato il relatore per l'esauriente illustrazione e dopo aver appurato la presenza del numero legale richiesto, mette in votazione lo schema di parere favorevole predisposto dal relatore stesso.

La Commissione approva.

(2001) ***SACCONI e Serenella FUCKSIA. – Disposizioni per l'istituzione dell'albo degli statistici e per l'esercizio della professione di statistico***
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole con condizione)

Il senatore ROMANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, relatore, introduce il disegno di legge in titolo, evidenziando che esso dispone

l'istituzione dell'albo nazionale degli statistici, componendosi di una sezione A, valevole per lo statistico professionista, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica quinquennale in scienze statistiche o equiparate, e di una sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea triennale.

Successivamente, dà lettura di un relativo schema di parere non ostativo, con una osservazione: ferma restando la necessità di non rendere ulteriormente complesse le regolamentazioni nazionali in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Unione europea, al fine di non creare ulteriori ostacoli ingiustificati alla mobilità dei professionisti, la Commissione di merito è invitata a valutare la opportunità di specificare che l'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, attribuite alla «competenza esclusiva dello statistico professionista», non deve pregiudicare la possibilità di accesso da parte di professionisti di altri Stati membri dell'Unione che esercitino le libertà fondamentali previste dai Trattati.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per la sua esauriente esposizione, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MOLINARI *(Misto-Idv)* esprime il personale convincimento che l'istituzione di nuovi albi professionali sia giustificata solamente quando ci si trova di fronte a servizi riconosciuti a livello costituzionale.

Poiché non appare propriamente questo il caso con il disegno di legge in titolo, ed in considerazione della circostanza per cui, anche a livello europeo, ci si muove ormai in direzione di una progressiva riduzione degli albi di categoria, soprattutto allo scopo di comprimere il più possibile il tasso di burocratizzazione, preannuncia il proprio voto contrario in merito alla suddetta proposta di parere.

La senatrice GINETTI *(PD)*, pur concordando con l'esigenza di valutare in modo attento le implicazioni connesse alla proliferazione di nuovi ordini o albi professionali, invita, in ogni caso, a ponderare le contestuali ricadute positive che possono scaturire dall'approntamento di un mercato interno europeo dove anche la professione di statistico possa essere esercitata in base al principio della libera circolazione.

Il senatore SCILIPOTI ISGRÒ *(FI-PdL XVII)* non è anch'egli in condizione di poter accogliere l'impostazione sottesa alla bozza di parere presentata dal relatore e, pertanto, preannuncia il voto contrario della propria parte politica.

Il senatore COCIANCICH *(PD)*, pur apprezzando i rilievi testé enucleati dai commissari, richiama l'attenzione dei medesimi sul punto dirimente per la 14ª Commissione, ovvero il vaglio dei profili di compatibilità con l'ordinamento europeo dell'atto del Governo in discussione.

In sede di replica, il senatore ROMANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, relatore, propone, a seguito delle indicazioni emerse nel corso dello scambio di opinioni, una riformulazione del proprio schema di parere, allegata al resoconto, che prevede, tra l'altro, di trasformare l'osservazione, in esso contenuta, in condizione.

A seguito di tale riformulazione, il senatore MOLINARI *(Misto-Idv)* dichiara il proprio voto di astensione.

Conseguentemente, il PRESIDENTE, previa verifica del numero di senatori necessario per deliberare, pone in votazione la proposta di parere riformulata dal relatore, che è accolta dalla Commissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (n. 337)

(Osservazioni alle Commissioni riunite 8ª e 10ª. Esame. Osservazioni non ostative con condizione)

La senatrice CARDINALI *(PD)*, relatrice, dà conto dello schema di decreto legislativo in titolo, volto a recepire la direttiva 2014/94/UE, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, inserita nell'Allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), in adempimento all'obbligo – in essa contenuto e posto in capo agli Stati membri – di porre in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi entro il 18 novembre 2016.

Tale direttiva – che ha quali obiettivi lo sviluppo di un mercato ampio dei combustibili alternativi, l'abbattimento delle emissioni generate dal trasporto e la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili tradizionali – stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi nell'Unione, per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti. Essa, inoltre, fissa i requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (gas naturale liquefatto e gas naturale compresso) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri.

Al termine della sua esposizione, la relatrice distribuisce una proposta di osservazioni non ostative, con una condizione, allegata al resoconto.

Poiché l'articolo 21 dello schema prevede che al recepimento degli atti delegati previsti dall'articolo 4, paragrafo 14, dall'articolo 5, paragrafo 3, e dall'articolo 6, paragrafo 11, della direttiva 2014/94/UE si provveda con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fa presente, al riguardo, che la legge n. 234 del 2012 prevede che il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea – e cioè quelli adottati in base all'articolo 290 del TFUE – avvenga mediante la medesima procedura prevista

per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea (articolo 31, comma 6, della citata legge n. 234). La ragione di questa modalità di recepimento consiste nel fatto che, per il tramite di un atto delegato, si modifica o integra un elemento di un atto legislativo dell'Unione europea, ancorché qualificato come «non essenziale» (articolo 290 del TFUE).

La diversa modulazione del recepimento prevista dallo schema in esame, prosegue la relatrice, e cioè quella con decreto ministeriale, pare rinvenire il suo titolo di legittimazione nel disposto dell'articolo 36 della legge n. 234 del 2012, nella parte in cui si riferisce al recepimento delle *«norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale»*. Tale inciso è stato inserito nella legge n. 234 del 2012 mediante un emendamento approvato alla Camera nel corso dell'esame della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014).

L'articolo 36 non fa, tuttavia, riferimento agli atti delegati di cui all'articolo 290 del TFUE, con la conseguenza dell'inapplicabilità dell'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione. Tale inapplicabilità era stata, peraltro, confermata dal rappresentante del Governo che, nella seduta della 14ª Commissione dell'8 luglio 2015, aveva affermato che *«per quanto riguarda, infine, le modifiche all'articolo 36 della legge n. 234 del 2012 apportate dall'articolo 29 del disegno di legge, esse non riguardano il recepimento degli atti delegati, che continua ad essere regolato dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 e, quindi, con lo strumento del decreto legislativo e non con quello del decreto ministeriale»*.

Pertanto, sul piano formale, non appare corretto il recepimento di un atto delegato mediante decreto ministeriale, con una interpretazione estensiva dell'articolo 36 della legge n. 234, che non appare tuttavia percorribile alla luce della espressa previsione dell'articolo 31, comma 6. Inoltre, sul piano sostanziale, il recepimento mediante decreto ministeriale impedisce il controllo parlamentare sul corretto recepimento della normativa europea adottata mediante atto delegato.

Conclude rilevando criticamente che il testo dell'articolo 21 dello schema in esame dovrebbe essere espunto per consentire il recepimento dei previsti atti delegati della Commissione europea con decreto legislativo.

Il PRESIDENTE ringrazia in modo particolare la relatrice per aver messo in risalto, nella bozza di osservazioni da lei presentata, un aspetto procedurale di cruciale rilevanza che, peraltro, la 14ª Commissione del Senato si era peritata di evidenziare, all'epoca, al Sottosegretario per gli Affari europei Sandro Gozi.

Allo scopo di sottolineare in modo più assertivo l'inopportunità del recepimento di un atto delegato dell'Unione europea mediante un semplice decreto ministeriale, suggerisce, inoltre, di espungere l'ultimo capoverso della bozza di osservazioni.

Concorda pienamente, al riguardo, la relatrice CARDINALI *(PD)*.

Interviene, quindi, brevemente, il senatore SCILIPOTI ISGRÒ *(FI-PdL XVII)* per esprimere la sua condivisione del fondamentale rilievo esplicitato dalla relatrice, suggerendo altresì che il suo contenuto venga formalmente trasmesso anche al Governo.

Non risultando alcuna ulteriore richiesta di intervento, il PRESIDENTE accoglie positivamente la sollecitazione proveniente dal senatore Scilipoti e, successivamente, verificata la presenza del numero legale richiesto, mette in votazione lo schema riformulato di osservazioni, allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1261-B

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato il 20 maggio 2015 e modificato dalla Camera il 20 settembre 2016;

rilevato che le principali disposizioni modificate dalla Camera dei deputati riguardano:

– l'inclusione espressa, nell'ambito della tutela prevista, dei fenomeni del «bullismo», definito come l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima. Si precisa inoltre che i suddetti comportamenti o atti costituiscono «cyberbullismo» qualora perpetrati attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o informatici (articolo 1);

– l'estensione anche a chi abbia commesso atti di cyberbullismo della facoltà di inoltrare, per finalità riparative, l'istanza di oscuramento, rimozione o blocco dei contenuti di cyberbullismo già prevista per la vittima di tali atti. Si prevede anche che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, i gestori di siti internet devono dotarsi delle procedure specifiche per il recepimento delle istanze riparatorie (articolo 2);

– l'integrazione del tavolo tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, che dovrà realizzare, oltre al piano per la prevenzione, di cui si dettagliano ulteriori contenuti, anche un sistema di raccolta dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni. Sono previste anche periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione (articolo 3);

– l'articolo 4 sulle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico, ove si prevede che ogni istituto individui un referente per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni e che i servizi sociali territoriali promuovano specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime e a rieducare i minori autori delle condotte;

– l'articolo 5, che è stato introdotto *ex novo* e si riferisce all'informativa alle famiglie, da parte del dirigente scolastico, sugli atti relativi a

forme di bullismo o cyberbullismo ai fini della predisposizione di percorsi personalizzati per le vittime e per gli autori degli atti medesimi;

– la pubblicazione in formato aperto della relazione annuale della Polizia postale (articolo 6);

– la modifica della procedura di ammonimento del Questore (articolo 7);

– l'introduzione dell'articolo 8, con cui si aggrava la pena del delitto di atti persecutori *(stalking)*, punendolo con la reclusione da uno a sei anni, qualora esso venga commesso con strumenti informatici o telematici, ovvero mediante la sostituzione della propria all'altrui persona, la diffusione di dati sensibili o la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia;

valutato che, per quanto riguarda le parti del disegno di legge introdotte dalla Camera dei deputati, non risultano disposizioni incompatibili con l'ordinamento dell'Unione europea;

richiamato, altresì, il parere reso sul testo in prima lettura, in data 1° ottobre 2014,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo;

rilevato che:

– l'articolo 1 dispone l'istituzione dell'albo nazionale degli statistici. Esso si compone di una sezione A, valevole per lo statistico professionista, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica quinquennale in scienze statistiche o equiparate, e di una sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea triennale;

– l'articolo 2 delimita l'oggetto della professione di statistico, concernente le prestazioni relative alla raccolta, alla elaborazione, all'analisi e all'interpretazione dei dati, nonché all'impostazione di studi e ricerche di carattere statistico su fenomeni di qualsiasi natura;

– l'articolo 3 elenca le competenze dello statistico professionista (comma 1, lettere da a) a o), tra cui ad esempio quelle di perito, di consulente tecnico e di arbitro in ordine alle competenze professionali, o quelle di analisi e previsioni sui sistemi socio-economici. Queste attività sono attribuite alla competenza esclusiva dello statistico professionista in alcuni casi in cui sono più rilevanti gli interessi pubblici coinvolti (comma 2);

– l'articolo 4 si riferisce all'iscrizione all'albo nel periodo transitorio, mentre l'articolo 5 dispone in merito all'entrata in vigore;

considerato che:

– il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede un regime generale di liberalizzazione in materia di diritto di stabilimento e prestazione dei servizi; in particolare, gli articoli 53 e 56 stabiliscono, rispettivamente, il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli professionali e la libera circolazione nel settore della prestazione di servizi. In questo contesto, il riconoscimento delle qualifiche professionali è oggi disciplinato dalla direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE. La direttiva, tra l'altro, prevede un regime generale di riconoscimento reciproco: se in uno Stato membro ospitante l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio è subordinato al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato

di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro;

– in base all'articolo 59 della direttiva 2013/55/UE, gli Stati membri sono stati obbligati a valutare se i requisiti stabiliti nel loro ordinamento giuridico per limitare l'accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale, inclusi l'impiego di titoli professionali e le attività professionali autorizzate in base a tale titolo, indicati all'articolo come «requisiti», fossero compatibili con i seguenti principi: a) i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o del luogo di residenza; b) i requisiti devono essere giustificati da un motivo imperativo di interesse generale; c) i requisiti devono essere tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

Lo scopo di questa valutazione prescritta dalla direttiva è la possibile riduzione o modifica della regolamentazione sproporzionata dei servizi professionali, considerata dall'Unione europea una delle cause di maggiore ostacolo alla mobilità dei professionisti e, conseguentemente, alla crescita economica e allo sviluppo dell'occupazione.

Il Dipartimento Politiche europee ha quindi elaborato il Piano nazionale di riforma delle professioni, inviato alla Commissione europea agli inizi del mese di aprile 2016, conducendo *screening* di tutta la regolamentazione nazionale relativa alle professioni al fine di valutare se effettivamente tale regolamentazione fosse non discriminatoria, proporzionata e basata su un motivo imperativo di interesse generale. L'Italia ha così provveduto all'aggiornamento del proprio *database* sulle professioni regolamentate, con 174 professioni inserite, di cui 143 erano nel *database* precedente, mentre 41 sono le professioni di nuovo inserimento.

Il Piano ha quindi individuato tre linee di azioni prioritarie: la revisione dei percorsi formativi di alcune professioni tecniche (ingegneri, periti); la valutazione e l'adeguamento degli esami di Stato per i titoli di studio per renderli più aderenti all'attività professionale; l'istituzione con le amministrazioni competenti di un tavolo tecnico dedicato alle professioni la cui formazione professionale è demandata alle Regioni;

valutato che, allo stato, i possibili profili di rilevanza per l'ordinamento europeo, del disegno di legge in titolo, concernono la riserva alla competenza esclusiva dello statistico professionista di alcune attività in cui sono più rilevanti gli interessi pubblici coinvolti (articolo 3, comma 2),

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

ferma restando la necessità di non rendere ulteriormente complesse le regolamentazioni nazionali in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Unione europea, al fine di non creare ulteriori ostacoli ingiustificati alla mobilità dei professionisti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che l'esercizio delle attività di cui all'ar-

ticolo 3, comma 2, attribuite alla «competenza esclusiva dello statistico professionista», non debba pregiudicare la possibilità di accesso da parte di professionisti di altri Stati membri dell'Unione che esercitino le libertà fondamentali previste dai Trattati.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo;

rilevato che:

– l'articolo 1 dispone l'istituzione dell'albo nazionale degli statistici. Esso si compone di una sezione A, valevole per lo statistico professionista, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica quinquennale in scienze statistiche o equiparate, e di una sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea triennale;

– l'articolo 2 delimita l'oggetto della professione di statistico, concernente le prestazioni relative alla raccolta, alla elaborazione, all'analisi e all'interpretazione dei dati, nonché all'impostazione di studi e ricerche di carattere statistico su fenomeni di qualsiasi natura;

– l'articolo 3 elenca le competenze dello statistico professionista (comma 1, lettere da *a)* a *o)*, tra cui ad esempio quelle di perito, di consulente tecnico e di arbitro in ordine alle competenze professionali, o quelle di analisi e previsioni sui sistemi socio-economici. Queste attività sono attribuite alla competenza esclusiva dello statistico professionista in alcuni casi in cui sono più rilevanti gli interessi pubblici coinvolti (comma 2);

– l'articolo 4 si riferisce all'iscrizione all'albo nel periodo transitorio, mentre l'articolo 5 dispone in merito all'entrata in vigore;

considerato che:

– il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede un regime generale di liberalizzazione in materia di diritto di stabilimento e prestazione dei servizi; in particolare, gli articoli 53 e 56 stabiliscono, rispettivamente, il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli professionali e la libera circolazione nel settore della prestazione di servizi. In questo contesto, il riconoscimento delle qualifiche professionali è oggi disciplinato dalla direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE. La direttiva, tra l'altro, prevede un regime generale di riconoscimento reciproco: se in uno Stato membro ospitante l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio è subordinato al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato

di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro;

– in base all'articolo 59 della direttiva 2013/55/UE, gli Stati membri sono stati obbligati a valutare se i requisiti stabiliti nel loro ordinamento giuridico per limitare l'accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale, inclusi l'impiego di titoli professionali e le attività professionali autorizzate in base a tale titolo, indicati all'articolo come «requisiti», fossero compatibili con i seguenti principi: *a)* i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o del luogo di residenza; *b)* i requisiti devono essere giustificati da un motivo imperativo di interesse generale; *c)* i requisiti devono essere tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

Lo scopo di questa valutazione prescritta dalla direttiva è la possibile riduzione o modifica della regolamentazione sproporzionata dei servizi professionali, considerata dall'Unione europea una delle cause di maggiore ostacolo alla mobilità dei professionisti e, conseguentemente, alla crescita economica e allo sviluppo dell'occupazione.

Il Dipartimento Politiche europee ha quindi elaborato il Piano nazionale di riforma delle professioni, inviato alla Commissione europea agli inizi del mese di aprile 2016, conducendo *screening* di tutta la regolamentazione nazionale relativa alle professioni al fine di valutare se effettivamente tale regolamentazione fosse non discriminatoria, proporzionata e basata su un motivo imperativo di interesse generale. L'Italia ha così provveduto all'aggiornamento del proprio *database* sulle professioni regolamentate, con 174 professioni inserite, di cui 143 erano nel *database* precedente, mentre 41 sono le professioni di nuovo inserimento.

Il Piano ha quindi individuato tre linee di azioni prioritarie: la revisione dei percorsi formativi di alcune professioni tecniche (ingegneri, periti); la valutazione e l'adeguamento degli esami di Stato per i titoli di studio per renderli più aderenti all'attività professionale; l'istituzione con le amministrazioni competenti di un tavolo tecnico dedicato alle professioni la cui formazione professionale è demandata alle Regioni;

valutato che, allo stato, i possibili profili di rilevanza per l'ordinamento europeo, del disegno di legge in titolo, concernono la riserva alla competenza esclusiva dello statistico professionista di alcune attività in cui sono più rilevanti gli interessi pubblici coinvolti (articolo 3, comma 2),

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione:

ferma restando la necessità di non rendere ulteriormente complesse le regolamentazioni nazionali in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Unione europea, al fine di non creare ulteriori ostacoli ingiustificati alla mobilità dei professionisti, valuti la Commissione di merito la necessità di specificare che l'esercizio delle attività di cui all'arti-

colo 3, comma 2, attribuite alla «competenza esclusiva dello statistico professionista», non debba pregiudicare la possibilità di accesso da parte di professionisti di altri Stati membri dell'Unione che esercitino le libertà fondamentali previste dai Trattati.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 337

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;

considerato che:

– la direttiva 2014/94/UE, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, è stata inserita nell'Allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), in adempimento all'obbligo – in essa contenuto e posto in capo agli Stati membri – di porre in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi entro il 18 novembre 2016;

– con la direttiva – che ha quali obiettivi lo sviluppo di un mercato ampio dei combustibili alternativi, l'abbattimento delle emissioni generate dal trasporto e la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili tradizionali – si stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi nell'Unione, per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti. Essa stabilisce requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (gas naturale liquefatto e gas naturale compresso) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri. Stabilisce inoltre le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;

– ciascuno Stato membro dovrà adottare un proprio Quadro Strategico Nazionale per lo sviluppo del mercato per quanto riguarda combustibili alternativi nel settore dei trasporti e la realizzazione della relativa infrastruttura, da sottoporre alla Commissione entro il 18 novembre 2016. Nel settore dei trasporti, i combustibili alternativi sono individuati in elettricità, gas naturale e idrogeno;

rilevato che:

– lo schema di decreto legislativo si compone di 7 Titoli, per un totale di 25 articoli e 4 allegati;

– l'articolo 1 dello schema, *«al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti»*, fissa i requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale liquefatto e compresso, idrogeno e gas di petrolio liquefatto, da attuarsi mediante il Quadro Strategico Nazionale (articolo 3);

– vengono poi previste disposizioni specifiche per la fornitura di elettricità per il trasporto (articolo 4), per la fornitura di idrogeno per il trasporto stradale (articolo 5), per la fornitura di gas naturale per il trasporto (articolo 6), per la fornitura di gas di petrolio liquefatto per il trasporto (articolo 7);

– l'articolo 8 reca disposizioni in materia di informazioni per gli utenti;

– gli articoli da 9 a 14 concernono le infrastrutture per gas naturale liquefatto, recando disposizioni per quelle di interesse nazionale (articolo 9), per quelle non destinate all'alimentazione di reti di trasporto di gas naturale (articolo 10), per quelle di piccole dimensioni (articolo 11), per i serbatoi criogenici di stoccaggio (articolo 12), nonché prevedendo ulteriori disposizioni per i procedimenti amministrativi relativi al gas naturale liquefatto (articolo 13) e per le reti isolate (articolo 14);

– sono previste misure di promozione, per agevolare la realizzazione di punti di ricarica per infrastrutture elettriche (articolo 15), per la realizzazione di punti di ricarica accessibili al pubblico (articolo 17), per la diffusione dell'utilizzo di gas naturale compresso, di gas naturale liquefatto e dell'elettricità nel trasporto stradale (articolo 18);

– l'articolo 21 prevede che, a seguito dell'adozione di atti delegati da parte della Commissione europea, si provvederà con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad aggiornare le specifiche tecniche di cui all'allegato I del decreto;

– l'articolo 24 reca disposizioni in materia tariffaria,

valutata la tabella di concordanza tra la direttiva 2014/94/UE e lo schema in titolo;

valutata la necessità di recepire la direttiva entro il termine prefissato del 18 novembre 2016,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con la seguente condizione:

l'articolo 21 dello schema prevede che al recepimento degli atti delegati previsti dall'articolo 4, paragrafo 14, dall'articolo 5, paragrafo 3, e dall'articolo 6, paragrafo 11, della direttiva 2014/94/UE si provveda con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Si rappresenta, al riguardo, che la legge n. 234 del 2012 prevede che il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea – e cioè quelli adottati in base all'articolo 290 del TFUE – avvenga mediante la medesima procedura prevista per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea (articolo 31, comma 6, della citata legge n. 234). La ragione di questa modalità di recepimento consiste nel fatto che, per il tramite di un atto delegato, si modifica o integra un elemento di un atto legislativo dell'Unione europea, ancorché qualificato come «non essenziale» (articolo 290 del TFUE).

La diversa modulazione del recepimento prevista dallo schema in esame, e cioè quella con decreto ministeriale, pare rinvenire il suo titolo di legittimazione nel disposto dell'articolo 36 della legge n. 234 del 2012,

nella parte in cui si riferisce al recepimento delle *«norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale»*. Tale inciso è stato inserito nella legge n. 234 del 2012 mediante un emendamento approvato alla Camera nel corso dell'esame della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014).

L'articolo 36 non fa, tuttavia, riferimento agli atti delegati di cui all'articolo 290 del TFUE, con la conseguenza dell'inapplicabilità dell'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione. Tale inapplicabilità era stata, peraltro, confermata dal rappresentante del Governo che, nella seduta della 14ª Commissione dell'8 luglio 2015, aveva affermato che *«per quanto riguarda, infine, le modifiche all'articolo 36 della legge n. 234 del 2012 apportate dall'articolo 29 del disegno di legge, esse non riguardano il recepimento degli atti delegati, che continua ad essere regolato dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 e, quindi, con lo strumento del decreto legislativo e non con quello del decreto ministeriale»*.

Pertanto, sul piano formale, non appare corretto il recepimento di un atto delegato mediante decreto ministeriale, con una interpretazione estensiva dell'articolo 36 della legge n. 234, che non appare tuttavia percorribile alla luce della espressa previsione dell'articolo 31, comma 6. Inoltre, sul piano sostanziale, il recepimento mediante decreto ministeriale impedisce il controllo parlamentare sul corretto recepimento della normativa europea adottata mediante atto delegato.

Conclusivamente, il testo dell'articolo 21 dello schema in esame dovrebbe essere espunto per consentire il recepimento dei previsti atti delegati della Commissione europea con decreto legislativo. In subordine, l'articolo 21 dovrebbe essere riformulato in modo tale da prevedere che del decreto ministeriale di recepimento degli atti delegati ivi richiamati sia per lo meno data comunicazione alle Camere.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 337

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;

considerato che:

– la direttiva 2014/94/UE, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, è stata inserita nell'Allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), in adempimento all'obbligo – in essa contenuto e posto in capo agli Stati membri – di porre in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi entro il 18 novembre 2016;

– con la direttiva – che ha quali obiettivi lo sviluppo di un mercato ampio dei combustibili alternativi, l'abbattimento delle emissioni generate dal trasporto e la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili tradizionali – si stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi nell'Unione, per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti. Essa stabilisce requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (gas naturale liquefatto e gas naturale compresso) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri. Stabilisce inoltre le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;

– ciascuno Stato membro dovrà adottare un proprio Quadro Strategico Nazionale per lo sviluppo del mercato per quanto riguarda combustibili alternativi nel settore dei trasporti e la realizzazione della relativa infrastruttura, da sottoporre alla Commissione entro il 18 novembre 2016. Nel settore dei trasporti, i combustibili alternativi sono individuati in elettricità, gas naturale e idrogeno;

rilevato che:

– lo schema di decreto legislativo si compone di 7 Titoli, per un totale di 25 articoli e 4 allegati;

– l'articolo 1 dello schema, *«al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti»*, fissa i requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale liquefatto e compresso, idrogeno e gas di petrolio liquefatto, da attuarsi mediante il Quadro Strategico Nazionale (articolo 3);

– vengono poi previste disposizioni specifiche per la fornitura di elettricità per il trasporto (articolo 4), per la fornitura di idrogeno per il trasporto stradale (articolo 5), per la fornitura di gas naturale per il trasporto (articolo 6), per la fornitura di gas di petrolio liquefatto (articolo 7);

– l'articolo 8 reca disposizioni in materia di informazioni per gli utenti;

– gli articoli da 9 a 14 concernono le infrastrutture per gas naturale liquefatto, recando disposizioni per quelle di interesse nazionale (articolo 9), per quelle non destinate all'alimentazione di reti di trasporto di gas naturale (articolo 10), per quelle di piccole dimensioni (articolo 11), per i serbatoi criogenici di stoccaggio (articolo 12), nonché prevedendo ulteriori disposizioni per i procedimenti amministrativi relativi al gas naturale liquefatto (articolo 13) e per le reti isolate (articolo 14);

– sono previste misure di promozione, per agevolare la realizzazione di punti di ricarica per infrastrutture elettriche (articolo 15), per la realizzazione di punti di ricarica accessibili al pubblico (articolo 17), per la diffusione dell'utilizzo di gas naturale compresso, di gas naturale liquefatto e dell'elettricità nel trasporto stradale (articolo 18);

– l'articolo 21 prevede che, a seguito dell'adozione di atti delegati da parte della Commissione europea, si provvederà con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad aggiornare le specifiche tecniche di cui all'allegato I del decreto;

– l'articolo 24 reca disposizioni in materia tariffaria,

valutata la tabella di concordanza tra la direttiva 2014/94/UE e lo schema in titolo;

valutata la necessità di recepire la direttiva entro il termine prefissato del 18 novembre 2016,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con la seguente condizione:

– l'articolo 21 dello schema prevede che al recepimento degli atti delegati previsti dall'articolo 4, paragrafo 14, dall'articolo 5, paragrafo 3, e dall'articolo 6, paragrafo 11, della direttiva 2014/94/UE si provveda con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Si rappresenta, al riguardo, che la legge n. 234 del 2012 prevede che il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea – e cioè quelli adottati in base all'articolo 290 del TFUE – avvenga mediante la medesima procedura prevista per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea (articolo 31, comma 6, della citata legge n. 234). La ragione di questa modalità di recepimento consiste nel fatto che, per il tramite di un atto delegato, si modifica o integra un elemento di un atto legislativo dell'Unione europea, ancorché qualificato come «non essenziale» (articolo 290 del TFUE).

La diversa modulazione del recepimento prevista dallo schema in esame, e cioè quella con decreto ministeriale, pare rinvenire il suo titolo di legittimazione nel disposto dell'articolo 36 della legge n. 234 del 2012, nella parte in cui si riferisce al recepimento delle *«norme dell'Unione eu-*

ropea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale». Tale inciso è stato inserito nella legge n. 234 del 2012 mediante un emendamento approvato alla Camera nel corso dell'esame della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014).

L'articolo 36 non fa, tuttavia, riferimento agli atti delegati di cui all'articolo 290 del TFUE, con la conseguenza dell'inapplicabilità dell'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione. Tale inapplicabilità era stata, peraltro, confermata dal rappresentante del Governo che, nella seduta della 14ª Commissione dell'8 luglio 2015, aveva affermato che *«per quanto riguarda, infine, le modifiche all'articolo 36 della legge n. 234 del 2012 apportate dall'articolo 29 del disegno di legge, esse non riguardano il recepimento degli atti delegati, che continua ad essere regolato dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 e, quindi, con lo strumento del decreto legislativo e non con quello del decreto ministeriale»*.

Pertanto, sul piano formale, non appare corretto il recepimento di un atto delegato mediante decreto ministeriale, con una interpretazione estensiva dell'articolo 36 della legge n. 234, che non appare tuttavia percorribile alla luce della espressa previsione dell'articolo 31, comma 6. Inoltre, sul piano sostanziale, il recepimento mediante decreto ministeriale impedisce il controllo parlamentare sul corretto recepimento della normativa europea adottata mediante atto delegato.

In conclusione, il testo dell'articolo 21 dello schema in esame dovrebbe essere espunto per consentire il recepimento dei previsti atti delegati della Commissione europea con decreto legislativo.

Plenaria

220ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 14.05.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Relazione della Commissione «Relazione annuale 2015 in materia di sussidiarietà e proporzionalità» (COM (2016) 469 definitivo) (n. 217)

Relazione della Commissione «Relazione annuale 2015 sui rapporti tra la Commissione e i Parlamenti nazionali» (COM (2016) 471 definitivo) (n. 218)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari e rinvio)

La senatrice GINETTI *(PD)*, relatrice, introduce l'esame congiunto della relazione annuale 2015 in materia di sussidiarietà e proporzionalità e della relazione annuale 2015 sui rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali. Nella seduta odierna, illustra le due relazioni, per poi presentare la prossima settimana, all'esito della discussione generale e tenuto conto degli eventuali pareri resi dalle Commissioni in sede consultiva, uno schema di risoluzione.

La relazione annuale 2015 in materia di sussidiarietà e proporzionalità costituisce la 23ª relazione annuale sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nel processo legislativo dell'Unione europea, presentata ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati sull'UE e sul funzionamento dell'UE.

Dalla relazione si evince che la Commissione Juncker ha tenuto fede all'impegno di porre al centro del processo democratico il principio di sussidiarietà e a concentrare l'attività sui temi più rilevanti. Ha, pertanto, presentato un numero limitato di nuove proposte legislative, mentre ha ritirato un elevato numero di proposte pendenti. Una particolare attenzione è stata data al pacchetto «Legiferare meglio», che consente di tenere conto delle osservazioni delle parti interessate in merito ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, che devono essere valutati nella varie fasi dell'iter decisionale, e primariamente nelle valutazioni di impatto che accompagnano le iniziative legislative.

Nel 2015 la Commissione ha inoltre introdotto nuovi meccanismi di consultazione e feedback per le nuove iniziative programmatiche, che si applicano in tutto il processo: dall'inizio, passando per la preparazione e fino all'adozione. Sono state altresì rafforzate le consultazioni per la valu-

tazione delle misure politiche esistenti. La Commissione ha creato il sito Internet «*Lighten the load – Have your say*», nonché la nuova piattaforma REFIT, introducendo nuove modalità di comunicazione con la Commissione, per i cittadini e le altre parti interessate, su eventuali oneri eccessivi o inefficienze delle misure normative vigenti, che possono comprendere domande in materia di sussidiarietà o proporzionalità.

In base ai nuovi orientamenti per legiferare meglio, una parte fondamentale dell'analisi della sussidiarietà consiste nel valutare la «pertinenza a livello di Unione» delle iniziative esaminate. Tra gli aspetti da considerare figurano la portata geografica, il numero di imprese o altre parti interessate, il numero di Stati membri interessati, l'impatto economico e la presenza di importanti problemi transfrontalieri.

L'analisi della proporzionalità, che impone all'Unione di limitare la sua azione a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati, in base ai nuovi orientamenti dovrà verificare: – se le misure proposte vanno oltre quanto necessario per affrontare il problema; – se l'iniziativa si limita agli aspetti che gli Stati membri non possono conseguire in maniera soddisfacente da soli; – se l'azione o la scelta dello strumento è quanto più semplice possibile, sempre coerente con il soddisfacente conseguimento dell'obiettivo e un'efficace applicazione; – se i costi sono quanto più contenuti possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire; – se vi sono validi motivi per la scelta dello strumento normativo (regolamento, direttiva o metodi normativi alternativi); – e se vengono rispettate disposizioni nazionali consolidate e circostanze particolari nei singoli Stati membri.

Il comitato per la valutazione di impatto è stato riformato nell'ambito del pacchetto «Legiferare meglio» del 2015 ed è stato sostituito dal nuovo comitato per il controllo normativo il 1º luglio 2015. La sussidiarietà e la proporzionalità rientrano nel controllo della qualità che il comitato svolge sulle valutazioni d'impatto. Nel 2015 il comitato per la valutazione d'impatto e successivamente il comitato per il controllo normativo hanno esaminato 30 valutazioni d'impatto. Si è ritenuto che per sette di queste valutazioni (23 per cento) fossero necessari miglioramenti in materia di sussidiarietà o proporzionalità o per entrambe.

I principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono stati fondamentali anche per le valutazioni retrospettive e i controlli dell'adeguatezza svolti nel 2015, che hanno verificato l'ottenimento dei risultati attesi delle azioni europee in termini di efficacia, efficienza, coerenza, pertinenza e valore aggiunto europeo. Hanno valutato anche se dette azioni fossero ancora necessarie oppure se gli stessi obiettivi si potessero raggiungere più razionalmente in altro modo. La Commissione si è impegnata a «valutare prima di agire», e cioè ad analizzare i risultati ottenuti in passato prima di considerare eventuali modifiche legislative. Nel corso del 2015, la Commissione ha elaborato 122 valutazioni.

Nel 2015 i parlamenti nazionali hanno adottato solo otto pareri motivati sul principio di sussidiarietà, rispetto ai 21 adottati nel 2014. Gli otto pareri motivati costituiscono circa il 2 per cento del numero complessivo

di pareri adottati nel contesto del dialogo politico nel 2015 (350) e sono il numero più basso dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009. Essi hanno riguardato le tre proposte sul meccanismo di ricollocazione di crisi (cinque pareri motivati), sulla limitazione o divieto dell'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul territorio (due pareri motivati) e sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (un parere motivato).

Nell'ambito della COSAC si è continuato a discutere di come rinforzare il meccanismo di controllo della sussidiarietà. La LIV COSAC di Lussemburgo ha invitato la Commissione a prendere in esame l'esclusione della pausa compresa tra Natale e Capodanno, nonché dei periodi di sospensione delle attività nelle istituzioni dell'Unione, dal calcolo del periodo di otto settimane entro il quale i parlamenti nazionali possono formulare un parere motivato. Ha inoltre chiesto alla Commissione europea una maggiore tempestività delle risposte ai pareri motivati dei parlamenti nazionali, e ha rilevato l'ampio sostegno nei confronti di una forma rafforzata di dialogo politico, nota anche come «cartellino verde», mediante la quale un gruppo di parlamenti nazionali sarà in grado di invitare la Commissione a presentare proposte riguardanti l'adozione di nuovi atti legislativi o la modifica di atti già esistenti.

Nel 2015 i parlamenti nazionali hanno trasmesso 254 pareri, ai sensi del Protocollo n. 2, al Parlamento europeo, di cui otto pareri motivati. Il Servizio Ricerca del Parlamento europeo ha un ruolo importante nel controllare gli aspetti relativi alla sussidiarietà e alla proporzionalità, attraverso la Commissione giuridica JURI. Nel 2015 il Parlamento europeo ha preparato 13 prime analisi, una valutazione d'impatto degli emendamenti parlamentari sostanziali e sei valutazioni d'impatto ex post. Inoltre, ha preparato quattro valutazioni sul costo della non-Europa e due valutazioni del valore aggiunto europeo.

Per quanto concerne il Consiglio, esso ha trasmesso ai parlamenti nazionali una proposta della Corte di giustizia (che ha un limitato diritto di iniziativa legislativa) e ha distribuito alle delegazioni 9 pareri motivati espressi dai parlamenti nazionali (di cui uno fuori termine) e 86 pareri formulati nel quadro del dialogo politico.

Il Comitato delle Regioni ha selezionato alcune proposte da analizzare utilizzando i criteri per cui le iniziative devono presentare un chiaro interesse politico per gli enti locali e regionali, devono essere in rapporto con le aree di competenza degli enti locali e regionali e devono avere una dimensione potenziale di sussidiarietà. Tra le proposte analizzate figurano quelle sulla limitazione o divieto dell'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul territorio, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini, sul Fondo Juncker, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, e sul pacchetto sulla trasparenza fiscale. Nel 2015 è stata organizzata la 7ª Conferenza interistituzionale sulla sussidiarietà, ove si è discusso delle proposte su «Legiferare meglio» e di come la cor-

retta applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sia un requisito fondamentale per l'attuazione di tali proposte.

La Corte di giustizia ha affrontato l'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nella decisione del 18 giugno 2015, nella causa C-508/13, *Estonia/Parlamento e Consiglio*. Per quanto concerne il principio di sussidiarietà, si è affermato che esso va verificato per l'atto legislativo nel suo insieme e non per singole disposizioni, e che esso non può essere inteso a limitare la competenza dell'Unione in funzione di singoli Stati membri. Il principio comporta inoltre che l'azione prevista possa, a motivo della sua portata o dei suoi effetti, essere meglio realizzata a livello dell'Unione. In merito al principio di proporzionalità, la Corte ha ribadito la sua costante giurisprudenza in base alla quale occorre riconoscere al legislatore dell'Unione un ampio potere discrezionale in settori che richiedono scelte di natura politica, economica e sociale e rispetto alle quali è chiamato ad effettuare valutazioni complesse. Di conseguenza, solo la manifesta inidoneità delle misure adottate in tale ambito, in relazione allo scopo che l'istituzione competente intende perseguire, può inficiarne la legittimità.

Infine, il 26 novembre 2015 il Tribunale ha pronunciato una sentenza nella causa T-461/13, *Spagna/Commissione*, che conferma che il principio di sussidiarietà non si applica nel settore del controllo degli aiuti di Stato.

Dalla relazione annuale 2015 sui rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali si evince che la Commissione Juncker ha proseguito nel partenariato con i parlamenti nazionali, in modo tale da avvicinare l'Unione europea ai cittadini, attraverso contatti diretti dei Commissari con i parlamenti e attraverso il dialogo scritto costituito dal dialogo politico e dal meccanismo di controllo della sussidiarietà. A tale riguardo, la Commissione Juncker ha modificato la precedente prassi, per cui ora le risposte ai parlamenti nazionali sono firmate sia dal vicepresidente Timmermans, responsabile per le relazioni interistituzionali, sia dal vicepresidente o dal commissario responsabile del settore politico. È stato modificato anche il tenore delle risposte, al fine di rafforzarne la natura politica, pur continuando a fornire risposte sostanziali alle questioni sollevate.

L'orientamento della Commissione verso un limitato numero di questioni chiave e la riduzione delle nuove iniziative hanno portato a una diminuzione dei pareri trasmessi dai parlamenti nazionali (anche dei pareri motivati). I pareri complessivi nel 2015 sono stati 350 rispetto ai 506 del 2014, con un calo di circa il 30 per cento. Le 10 Camere più attive rappresentano circa il 70% di tutti i pareri, un calo rispetto all'80 per cento del 2014.

Le Camere europee più attive sono state l'Assembleia da República portoghese (55 pareri), la *Camera DeputaYilor* rumena (47), il Senato della Repubblica italiana (25), il *Senát* ceco (25), l'*Assemblée nationale* francese (23), la *House of Lords* britannica (22), il *Bundesrat* tedesco (20), il *Senat* rumeno (14), il *Congreso de los Diputados* e il *Senado* spagnoli (11), la *Poslanecká snemovna* ceca (10) e il *Riksdag* svedese (10).

A differenza degli anni passati, in cui i pareri erano chiaramente incentrati su proposte legislative, un numero crescente di camere ha scelto di emettere pareri su proposte non legislative. Undici dei diciannove documenti della Commissione che hanno ricevuto più pareri dai parlamenti nazionali sono rientrati in queste categorie.

Tra i documenti della Commissione che hanno attirato particolarmente l'attenzione (dieci o più pareri) dei parlamenti nazionali nel 2015 figurano il Programma di lavoro della Commissione, le proposte su un meccanismo di ricollocazione (12 pareri, di cui 5 pareri motivati), sulla possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio (12 pareri, di cui 2 pareri motivati), sul Fondo europeo per gli investimenti strategici (11 pareri), sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (10 pareri, di cui un parere motivato).

In particolare il Programma di lavoro della Commissione per il 2015 ha ricevuto 26 pareri, diventando il documento più commentato dell'anno in esame. Questa cifra comprende i pareri individuali sul Programma di lavoro, presentati da 12 Camere (tra cui il Senato italiano), nonché un parere congiunto presentato da 14 Camere (tra cui il Senato italiano), nel quale ciascuna di esse ha identificato le proprie rispettive priorità, al fine di consentire, se del caso, l'attivazione di meccanismi di coordinamento politico.

Per quanto concerne le attività di valutazione delle politiche europee in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è stato raggiunto un accordo su un meccanismo di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali.

I Commissari europei si sono impegnati nel partenariato con i parlamenti nazionali anche attraverso visite e contatti bilaterali, effettuando nel 2015 oltre 200 visite ai parlamenti nazionali. Dal punto di vista della Commissione europea, questi contatti diretti con i parlamentari nazionali sono preziosi ai fini di una migliore comprensione delle politiche dell'Unione e di un maggiore sostegno a loro favore. Anche i funzionari della Commissione hanno continuato ad avere contatti regolari con i parlamenti nazionali.

In ambito COSAC, secondo la prassi abituale, la Commissione ha partecipato a tutte le riunioni in qualità di osservatore e ha risposto per iscritto a tutti i contributi adottati dalla stessa COSAC nelle due sessioni plenarie del 2015. La COSAC ha inoltre rilevato l'ampio sostegno nei confronti di una forma rafforzata di dialogo politico, nota anche come «cartellino verde». Il vicepresidente Timmermans ha indicato che la Commissione europea guarderebbe in maniera costruttiva a eventuali iniziative che potrebbero contare sull'ampio sostegno dei parlamenti nazionali. Tra queste, la prima ha riguardato la riduzione dei rifiuti alimentari ed è stata siglata da 16 Camere, tra cui il Senato italiano. Alcuni dei suggerimenti sul dono di alimenti, la raccolta di dati e il monitoraggio sono stati poi ripresi nel pacchetto di misure sull'economia circolare adottato a dicembre 2015.

Nel corso del 2015 si sono svolte anche le riunioni delle altre conferenze di rilievo dell'Unione, ossia quella dell'articolo 13 del *Fiscal compact*, insieme con la settimana parlamentare europea, e la Conferenza PESC/PESD.

La relatrice sottolinea che gli elementi di stimolo alla riflessione offerti dalle due relazioni sono tanti e complessi. E molte valutazioni possono essere fatte.

Da un prima ricognizione effettuata, a partire dal mese di gennaio 2015 e sino ad oggi, le Commissioni del Senato hanno adottato un rilevante numero di atti in materia europea. A tali atti ha dato una risposta scritta la Commissione europea. Si tratta di 46 risposte dal 2015 ad oggi. Al riguardo, va apprezzato il fatto che la Commissione europea sta progressivamente migliorando la qualità e la tempestività delle sue risposte, con un approccio che mira a rafforzare la natura politica delle argomentazioni svolte, fornendo nel contempo precisazioni sul merito delle questioni poste dai parlamenti nazionali. Va apprezzata inoltre la novità costituita dal fatto che le risposte della Commissione siano cofirmate dal vicepresidente Timmermans e dal vicepresidente o Commissario responsabile del settore interessato.

Alle risoluzioni, in dieci casi, ha dato una risposta anche il Governo italiano, in base al disposto dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 234. Si tratta di una significativa novità che, ovviamente, non può non essere condivisa.

Rimane confermato inoltre, secondo i dati della Commissione europea, l'impegno maggiore del Senato rispetto alla Camera, con rispettivamente 25 e 7 pareri adottati. Si tratta di un diverso impegno che in parte è dovuto al diverso ruolo che le Commissioni del Senato svolgono nella cosiddetta fase ascendente, in cui le Commissioni di settore sono responsabili per la verifica del principio di sussidiarietà, per gli ambiti di competenza, mentre la 14ª Commissione svolge un ruolo consultivo, di impulso e di coordinamento, mantenendo tuttavia le possibilità di adottare pareri in seconda deliberazione nel caso di inerzia della Commissione competente.

Infine, per quanto riguarda i rapporti con la Camera, dovrebbero essere migliorati attraverso forme di coordinamento delle attività, così evitando i rischi di una possibile, anche se non probabile, difformità di indirizzi al Governo in sede europea.

La relatrice ribadisce, quindi, che elaborerà uno schema di risoluzione, aperto al contributo dei colleghi.

Il PRESIDENTE ringrazia la senatrice Ginetti per l'ampia e approfondita relazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 12 ottobre 2016

Plenaria

102ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i professori Grazia Zuffa e Stefano Canestrari, membri del Comitato Nazionale per la Bioetica.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione dei professori Stefano Canestrari e Grazia Zuffa, membri del Comitato Nazionale per la Bioetica, sulla contenzione

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 19 luglio scorso.

Il presidente MANCONI introduce l'audizione odierna sottolineando il contributo fondamentale dato al dibattito pubblico sul tema dal parere del Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) sulla contenzione, approvato il 24 aprile 2015.

La professoressa ZUFFA ricorda i motivi alla base della decisione del Comitato nazionale per la Bioetica di affrontare il tema della contenzione sotto il profilo bioetico. Innanzitutto tale decisione è stata assunta in ragione della persistenza del ricorso alla pratica della contenzione in campo psichiatrico e del carattere di ordinarietà e non di eccezionalità riscontrato nell'adozione di tali misure. Sin dal 1999 il Comitato si è espresso in merito alla legittimità della pratica, sottolineando la necessità di ridurre l'uso della contenzione fino al definitivo superamento, in quanto residuo della cultura manicomiale. Altra considerazione rilevante ha riguardato il ricorso alla contenzione non solo in ambito psichiatrico ma anche nelle residenze per anziani.

Nel suo parere il Comitato Nazionale per la Bioetica ribadisce l'orizzonte bioetico del superamento della contenzione, nell'ambito di un nuovo paradigma della cura fondato sul riconoscimento della persona come tale, nella pienezza dei suoi diritti – prima ancora che come malato e malata. Il rispetto dell'autonomia e della dignità della persona è anche il presupposto per un intervento terapeutico efficace. Di contro, l'uso della forza e la contenzione rappresentano in sé una violazione dei diritti fondamentali della persona. Il fatto che in situazioni del tutto eccezionali i sanitari possano ricorrere a giustificazioni per applicare la contenzione non toglie forza alla regola della non-contenzione e non modifica i fondamenti del discorso etico. Il collegamento tra i diritti del paziente psichiatrico e l'approccio terapeutico rappresentano una novità importante. Nel caso del paziente sottoposto a contenzione meccanica, non ci sono scusanti per la violazione dell'autonomia della persona in nome del suo «bene» e non è perciò appropriato ipotizzare due principi in conflitto: la libertà della persona, da un lato, e la – supposta – finalità terapeutica dell'intervento coercitivo – principio di beneficenza –, dall'altro. Non si tratta tanto di trovare un bilanciamento fra questi principi, cercando perciò di individuare le situazioni in cui il principio di beneficenza possa prevalere sul diritto all'autonomia del paziente, posizione che corre il rischio di istituzionalizzare/normare le violazioni della libertà; quanto di ribadire il principio che il ricorso alla forza è sempre una violazione della persona, dagli effetti controproducenti.

II superamento della contenzione si intreccia dunque con una nuova cultura e organizzazione dei servizi. Occorre partire dal rifiuto della contenzione quale fondamento di «buone prassi», presupposto cioè per costruire nel concreto una diversa cultura dei servizi, a partire da una corretta relazione fra chi cura e chi è curato: è questo il senso e il valore di iniziative quali i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura che semplicemente non applicano la contenzione, cosiddetto *no-restraint*; o le città, come Trieste, «libere dalla contenzione» , che si impegnano a evitare di

legare le persone in tutti i servizi sociosanitari della città e nelle case di riposo per anziani. Né mancano esempi di Ospedali Psichiatrici Giudiziari in cui la contenzione è stata eliminata, come nell'OPG di Montelupo Fiorentino, nel 2012. Peraltro, l'indicazione del divieto di contenzione è presente anche nei piani sanitari di alcune Regioni, come la Toscana.

Molteplici sono poi le forme di contenzione meccanica per gli anziani, volte a limitare la libertà di movimento dell'intero corpo o di parti di esso. Molti di questi strumenti sono stati pensati per potenziare la possibilità di movimento e di azione, non per limitarle: è il caso del cosiddetto «tavolino servitore», destinato a permettere l'assunzione del pasto alle persone sedute e che invece è spesso utilizzato per impedire all'anziano e all'anziana di alzarsi autonomamente e camminare. L'uso della contenzione è aggravato dallo stato di fragilità delle persone anziane. All'aumento di aspettativa di vita non corrisponde ancora un miglioramento della qualità della stessa, e la gran parte degli anziani negli ultimi anni di vita è affetta da malattie invalidanti e demenze senili: sono questi i soggetti più colpiti dalla contenzione.

Nelle conclusioni, il Comitato Nazionale per la Bioetica raccomanda in primo luogo di incrementare la ricerca e di avviare un attento monitoraggio, a livello regionale e nazionale, a cominciare dalle prassi quotidiane nei reparti, dove andrebbero annotati col dovuto rigore i casi di contenzione, le ragioni specifiche della scelta di legare il paziente, la durata della misura; raccomanda quindi di predisporre programmi finalizzati al superamento della contenzione; nonché di introdurre nella valutazione dei servizi *standard* di qualità che favoriscano i servizi e le strutture *no-restraint*; infine, di mantenere e possibilmente incrementare la diffusione e la qualità dei servizi rivolti ai soggetti più vulnerabili, quali gli anziani e le anziane, in quanto tali più esposti a subire pratiche inumane e degradanti.

Il professor CANESTRARI, nell'inquadrare il tema sul piano giuridico, sottolinea come a venire in rilievo, nel caso della contenzione meccanica, siano i diritti fondamentali della persona. Il ricorso alle tecniche di contenzione meccanica deve quindi rappresentare *l'extrema ratio* e si deve ritenere che – anche nell'ambito del Trattamento Sanitario Obbligatorio – possa avvenire solamente in situazioni di reale necessità e urgenza, in modo proporzionato alle esigenze concrete, utilizzando le modalità meno invasive e solamente per il tempo necessario al superamento delle condizioni che abbiano indotto a ricorrervi. In altre parole, non può essere sufficiente che il paziente versi in uno stato di mera agitazione, bensì sarà necessaria, perché la contenzione venga «giustificata», la presenza di un pericolo grave ed attuale che il malato compia atti auto-lesivi o commetta un reato contro la persona nei confronti di terzi. Nel momento in cui tale pericolo viene meno, il trattamento contenitivo deve cessare, giacché esso non sarebbe più giustificato dalla necessità e integrerebbe condotte penalmente rilevanti. Nell'ordinamento italiano, il principale riferimento normativo sarebbe ancora da individuarsi nell'articolo 60 del regio decreto n. 615 del 16 agosto 1909, il Regolamento sui manicomi e sugli alienati, at-

tuativo della legge n. 36 del 14 febbraio 1904. Tuttavia, non solo appare discussa l'attuale vigenza dell'articolo 60 dopo la riforma operata dalla legge n. 180 del 1978, ma se n'è posta anche in dubbio l'idoneità stessa a soddisfare la riserva di legge richiesta dalle norme costituzionali, vale a dire gli articoli 13 e 32. La contenzione meccanica sarebbe passibile, in linea di massima, di integrare un fatto penalmente illecito ai sensi degli articoli 605 («Sequestro di persona») e 610 («Violenza privata») del Codice penale, ma consentito quando ricorra una causa di giustificazione. Le ipotesi giustificanti individuate in dottrina, in particolare, sono quelle previste dall'articolo 51 («Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere»), dall'articolo 52 («Difesa legittima») o dall'articolo 54 («Stato di necessità») del Codice penale ma le posizioni di garanzia non possono in nessun caso determinare un abuso della pratica.

Sotto il profilo giuridico la contenzione meccanica solleva dunque questioni di non facile soluzione e sulle quali la riflessione, lungi dall'essere giunta ad una piena condivisione da parte degli interpreti, si sta ancora sviluppando. Nondimeno, sembra che alcuni punti fermi si possano già oggi individuare, a partire dalla tutela dell'integrità, incolumità e intangibilità della persona e del suo corpo. Inoltre non si può più accettare una visione del paziente portatore di un disturbo mentale quale soggetto presuntivamente ritenuto pericoloso e nei cui confronti l'intervento sanitario debba esplicarsi in forme «custodialistiche». Da ciò discende la necessità d'intendere la relazione terapeutica coi pazienti affetti da disturbi mentali in termini sovrapponibili a quelli propri di ogni rapporto di cura e, quindi, secondo criteri fondamentali in tutto simili a quelli adottati nei confronti di altre patologie e forme di sofferenza. In questo senso, è auspicio del Comitato Nazionale per la Bioetica che la relazione medico-paziente si svolga su direttrici paritarie, pienamente rispettose dei canoni di una relazione umana ispirata all'eguale dignità e libertà dei soggetti coinvolti.

La senatrice SERRA *(M5S)* nel ricordare le visite che ella ha effettuato in numerose strutture sanitarie della Regione Sardegna, rileva che spesso l'argomentazione rappresentata per giustificare atti di contenzione rinvia alla richiesta dello stesso paziente di esserne oggetto, e chiede se e in che modo sia possibile definire linee guida realmente efficaci.

La senatrice FATTORINI *(PD)* sottolinea positivamente la presenza di rappresentanti tanto autorevoli del Comitato Nazionale per la bioetica in Commissione, rilevando che è davvero allarmante che le pratiche di contenzione interessino in misura non irrilevante le strutture per anziani e chiedendo se e in che modo sia possibile definire quel confine che separa una pratica di contenzione che viene presentata come necessaria da atti di contenzione evidentemente in contrasto con le norme del Codice penale.

Il senatore LO GIUDICE *(PD)* ricorda il recente libro sulla morte della moglie Mirella Bartolotti dello storico ed ex docente Roberto Finzi, riportando che il libro cita l'episodio in cui sono state poste in essere misure di contenzione, e registrando con quanta leggerezza evidentemente tali misure vengano adottate.

Il senatore MAZZONI *(AL-A)* nel sottolineare l'alto valore del parere del Comitato Nazionale per la Bioetica sulla contenzione, ricorda come in precedenti audizioni sullo stesso argomento siano stati indicati gli articoli del Codice penale che puniscono l'abuso di contenzione; allo stesso tempo, tuttavia, spesso l'obbligo alla cura viene richiamato da medici ed operatori a giustificazione di misure di contenzione. Chiede pertanto in che modo si possa agire sul Codice penale per evitare abusi e quali provvedimenti potrebbero essere adottati rispetto ai servizi sanitari per evitare disomogeneità tra le diverse regioni.

Il presidente MANCONI nell'esprimere apprezzamento per le relazioni dei professori Zuffa e Canestrari e per gli interventi dei colleghi, rispetto ai quali esprime piena condivisione, sottolinea che gli strumenti giuridici per punire gli abusi nella contenzione esistono; lo dimostra il caso di Francesco Mastrogiovanni in cui vi sono state condanne per sequestro di persona.

Il professor CANESTRARI, nel ringraziare i senatori per gli interventi svolti, sottolinea l'importanza di affermare una cultura del rifiuto della contenzione, che ne escluda il ricorso anche nel caso di consenso espresso dal paziente.

La professoressa ZUFFA richiama il caso di Giuseppe Casu sottolineando che occorre ripensare i modelli terapeutici, per fare in modo che anche a fronte di situazioni e patologie complesse, venga valorizzato il recupero dei pazienti stessi e che, a tal fine, siano favorite ricerca e pratiche innovative.

Il presidente MANCONI ringrazia i professori Zuffa e Canestrari e i senatori presenti e dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 12 ottobre 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al "sistema delle conferenze": Seguito esame del documento conclusivo

(Seguito esame del documento conclusivo e rinvio)

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che la seduta odierna è dedicata al seguito dell'esame della proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva.

Ricorda che nella seduta del 6 ottobre scorso, è iniziato l'esame della proposta di documento conclusivo.

Comunica che sarà recepita nel documento conclusivo una proposta di modifica, volta ad affrontare la questione, nell'ambito del riordino del sistema delle conferenze, della definizione del peso delle città metropolitane e della diversa posizione degli altri enti di area vasta.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito alla seduta già prevista per domani, giovedì 13 ottobre.

La seduta termina alle ore 8,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 12 ottobre 2016

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,30 alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 12 ottobre 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

Intervengono, per la Guardia di finanza, il Comandante generale, Gen. C.A. Giorgio TOSCHI, il Capo del III Reparto – Operazioni, Gen. D. Stefano SCREPANTI e il Capo Ufficio Legislazione, Gen. B. Vincenzo TEDESCHI.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale

Audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, Giorgio Toschi
(Svolgimento e rinvio)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà la parola al generale Toschi.

Giorgio TOSCHI, *Comandante generale della Guardia di finanza,* svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Alessandro PAGANO *(AP)* e

Paolo PETRINI *(PD)*, la deputata Carla RUOCCO *(M5S)* e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 10 alle ore 10,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 12 ottobre 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 8,35.

Audizione dell'amministratore unico di Ridambiente, Fabio Altissimi
(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'amministratore unico di Ridambiente, Fabio Altissimi, accompagnato dagli avvocati Francesco Fonderico e Giacomo Satta, che ringrazia della presenza.

Fabio ALTISSIMI, *amministratore unico di Ridambiente,* svolge una relazione.

Francesco FONDERICO, *consulente legale di Ridambiente*, fornisce alcune precisazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Laura PUPPATO *(PD)* e Paola NUGNES *(M5S)*, nonché Alessandro BRATTI, *presidente.*

Fabio ALTISSIMI, *amministratore unico di Ridambiente*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,15, è ripresa alle ore 14,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che nella riunione svoltasi lo scorso 5 ottobre dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato deliberato che una delegazione della Commissione effettui una missione nella provincia di Roma il 25 ottobre 2016. E' stato inoltre stabilito che una delegazione della Commissione effettui una missione in Sicilia il 13 e il 14 novembre 2016, una missione in Abruzzo il 24 e il 25 novembre 2016 e una missione in Veneto il 15 e il 16 dicembre 2016.

La Commissione prende atto

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica inoltre che nella medesima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato stabilito che i documenti custoditi in archivio, afferenti a uno specifico approfondimento per il quale è in corso un'inchiesta da parte della Commissione, debbano essere considerati documenti a uso interno e pertanto non ostensibili al di fuori della Commissione fino al termine dell'inchiesta stessa.

La Commissione concorda

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica quindi di aver ricevuto lo scorso 5 ottobre due lettere, rispettivamente da parte del prefetto di Taranto e del rappresentante dell'associazione Peacelink Taranto, con le quali veniva informato dell'avvenuta divulgazione, dapprima su alcuni social network e successivamente su numerosi organi di stampa, dei contenuti di due audizioni segrete svoltesi il giorno 8 marzo 2016, presso il palazzo della prefettura di Taranto. Al riguardo comunica che, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 gennaio 2014, n. 1, e dell'articolo 18 del Regolamento interno della Commissione, ha provveduto a trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria competente, fornendo altresì idonea comunicazione ai Presidenti della Camera e del Senato, oltre che all'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel corso della riunione odierna.

La Commissione prende atto

Alessandro BRATTI, *presidente*, ricorda infine che nella seduta della Commissione dello scorso 28 luglio, si era svolta una discussione avente ad oggetto la presunta situazione di incompatibilità del deputato Stefano Vignaroli con riferimento al suo ruolo di vicepresidente della Commissione e all'attività da lui svolta a fianco dell'amministrazione di Roma Capitale nelle materie oggetto dell'inchiesta.

Analoghe discussioni si erano svolte anche nel corso delle successive riunioni dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. In particolare il deputato Vignaroli era stato invitato a fornire alla Commissione considerazioni scritte sulla questione, fino a giungere alla richie-

sta, avanzata da diversi gruppi parlamentari, di dare corso ad una sua audizione in Commissione. Al riguardo fa presente di avere scritto ai Presidenti delle due Assemblee per acquisirne le valutazioni in ordine all'ammissibilità di tale procedura. La Presidente della Camera, anche a nome del Presidente del Senato, ha risposto con una lettera nella quale, confermando un precedente orientamento, ha ribadito che i componenti della Commissione possono «in ogni momento intervenire, su qualsiasi argomento, nel corso degli ordinari lavori della Commissione». Di tale risposta comunica di avere dato conto nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi lo scorso 5 ottobre.

Fa inoltre presente che nel corso di quella riunione dell'ufficio di presidenza, anche accogliendo un suggerimento formulato dal deputato Vignaroli nel corso della seduta della Commissione del 28 luglio scorso, ha reso noto di avere inviato allo stesso deputato Vignaroli una lettera per invitarlo a fornire le proprie considerazioni in forma scritta oppure intervenendo nel corso della seduta odierna. Al riguardo comunica di non aver ricevuto alcuna risposta da parte del vicepresidente Vignaroli, rilevando altresì la sua assenza nel corso della seduta odierna.

Stella BIANCHI *(PD)* ritiene comunque necessario che il deputato Vignaroli fornisca tutti i chiarimenti già richiestigli. Ribadisce che, a proprio avviso, la presenza dello stesso deputato Vignaroli nel corso delle attività di inchiesta sulla regione Lazio sia comunque inopportuna.

Alberto ZOLEZZI *(M5S)* ricorda che la sindaca di Roma, nel corso della sua audizione presso questa Commissione, aveva già fornito tutti i chiarimenti sul ruolo ricoperto dal deputato Vignaroli, il quale ha comunque avuto modo di chiarire agli organi di informazione la sua posizione in proposito.

Paolo ARRIGONI (LN-Aut) osserva che il comportamento tenuto dal deputato Vignaroli denota la volontà di sottrarsi alla richiesta di chiarire la sua posizione, ritenendo altresì poco convincenti le spiegazioni fornite dalla sindaca di Roma nel corso della sua audizione presso questa Commissione.

Luis Alberto ORELLANA (PLA-PSI-MAIE) sottolinea la mancanza di cortesia istituzionale del deputato Vignaroli, il quale non ha neppure ritenuto di rispondere alla lettera inviatagli dal presidente Bratti. Condividendo i contenuti degli interventi dei colleghi che lo hanno preceduto, ribadisce l'inopportunità della presenza del deputato Vignaroli nel corso delle attività di inchiesta sulla regione Lazio, anche in considerazione della familiarità mostrata nei suoi confronti dal presidente del Consorzio Colari, avvocato Cerroni, così come emerso durante il sopralluogo svoltosi ieri a Malagrotta.

Laura PUPPATO *(PD)* stigmatizza la posizione del deputato Vignaroli, il quale da un lato rilascia dichiarazioni alla stampa sulla vicenda che lo riguarda, dall'altro si sottrae alla richiesta di confrontarsi con la Commissione. Sottolinea, quindi l'inopportunità della presenza dello stesso deputato Vignaroli nel corso delle attività di inchiesta sulla regione Lazio, associandosi alle osservazioni già espresse dai colleghi che la hanno preceduta.

Alessandro BRATTI, *presidente*, intende in conclusione sottolineare la regolarità formale della procedura da lui seguita nella gestione della vicenda in esame..

La seduta termina alle ore 14,20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,05.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 12 ottobre 2016

Plenaria
238ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
Giuseppe ESPOSITO

La seduta inizia alle ore 14,05.

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all'audizione del Vice Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Giovanni CARAVELLI, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI *(LN-Aut)*, dai senatori CASSON *(PD)*, CRIMI *(M5S)*, Giuseppe ESPOSITO *(AP (NCD-UDC))*, MARTON *(M5S)* e Paolo ROMANI *(FI-PdL XVII)* e dai deputati TOFALO *(M5S)* e VILLECCO CALIPARI *(PD)*.

La seduta termina alle ore 15,45.

Plenaria
239ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 16,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI *(LN-Aut)* rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta sulle quali intervengono i senatori CASSON *(PD)*,Giuseppe ESPOSITO *(AP (NCD-UDC))* e MARTON *(M5S)* e i deputati FERRARA *(SI-SEL)*, GUERINI *(PD)*, TOFALO *(M5S)* e VILLECCO CALIPARI *(PD)*.

La seduta termina alle ore 17,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mercoledì 12 ottobre 2016

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,20.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di incaricare:

– il dottor D'Ovidio e la dottoressa Tintisona di acquisire sommarie informazioni testimoniali da Renzo Rossellini in relazione una sua recente intevista;

– il dottor Mastelloni di approfondire la tematica del ruolo dell'area dell'autonomia operaia nella vicenda Moro, nonché la tematica relativa alla scuola di lingue Hypérion, sulla base delle proposte operative formulate dal senatore Fornaro, in relazione alle quali opererà insieme al colonnello Pinnelli e al maresciallo Pasquale Cicalese;

– la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e il maresciallo Pinna di approfondire la tematica dei tentati sequestri in danno di Mohamed Treki e Rodrigo Betti, anche acquisendo presso l'AISE e l'AISI la documentazione eventualmente disponibile; cessa pertanto la delega conferita in tale materia al dottor Mastelloni;

– il generale Scriccia di reperire il manoscritto dell'avvocato Giuseppe De Gori segnalato dal senatore Gotor;

– il maggiore Minervini di svolgere un approfondimento sulla segnalazione inviata da un privato in relazione alla scena del crimine di via Fani;

– il tenente colonnello Giraudo di svolgere un'analisi degli articoli dello scrittore Pietro Di Donato relativi al sequestro Moro;

– il dottor Salvini di svolgere un approfondimento relativo al reperimento di documentazione di interesse.

Comunica inoltre che:

– il 5 ottobre 2016 la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, riservata, relativa al reperimento di documentazione di interesse;

– il 6 ottobre 2016 sono stati acquisiti i quesiti, riservati, formulati dal dottor Donadio in relazione all'audizione del generale Cornacchia;

– il 10 ottobre 2016 il DIS ha depositato un compendio di documentazione, segreta, relativa a Giustino De Vuono;

– nella stessa data il tenente colonnello Giraudo ha trasmesso i verbali, riservati, di sommarie informazioni rese da due ex sottufficiali della Guardia di Finanza;

– il 11 ottobre 2016 è stata acquisita una proposta operativa, riservata, del senatore Gotor, relativa a dichiarazioni di stampa rese da Renzo Rossellini e al reperimento di un manoscritto dell'avvocato Giuseppe De Gori;

– il 12 ottobre 2016 il senatore Fornato ha trasmesso una proposta operativa, riservata, relativa alla scuola Hypérion;

– nella stessa data il tenente colonnello Giraudo ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da un ex sottufficiale della Guardia di finanza;

– nella stessa data è pervenuto un esposto di un privato, di libera consultazione, relativo alla scena del crimine di Via Fani.

Comunica infine il contenuto di una lettera trasmessa in data odierna dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma relativa al coordinamento di attività di indagine.

Audizione di Antonio Federico Cornacchia

(Seguito dello svolgimento e rinvio)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Pone quindi una serie di quesiti, ai quali Antonio Federico CORNACCHIA risponde.

Formulano quindi, osservazioni e domande il deputato Gero GRASSI *(PD)* e i senatori Migule GOTOR *(PD)* e Federico FORNARO *(PD)*, ai quali replica Antonio Federico CORNACCHIA.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che i lavori proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Interviene il deputato Gero GRASSI *(PD)* con ulteriori domande, alle quali risponde Antonio Federico CORNACCHIA.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia Antonio Federico Cornacchia e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,15.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30

€ 9,80